

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
95/C 311/01	E-949/95 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Costruzione di un frangiflutti all'imboccatura del porto di La Canea (Risposta complementare)	1
95/C 311/02	E-1386/95 di Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Coordinamento della politica fluviale transfrontaliera	1
95/C 311/03	E-1387/95 di Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Sostegno e coordinamento della politica fluviale transfrontaliera	2
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1386/95 e E-1387/95	2
95/C 311/04	E-1563/95 di Jesús Cabezón Alonso e Juan Colino Salamanca alla Commissione Oggetto: Desertificazione	4
95/C 311/05	E-1583/95 di Josu Imaz San Miguel alla Commissione Oggetto: Rete elettrica ad alta tensione Aragona—Cazaril	4
95/C 311/06	E-1585/95 di Josu Imaz San Miguel alla Commissione Oggetto: Rete elettrica ad alta tensione Aragona—Cazaril	5
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1583/95 e E-1585/95	5
95/C 311/07	E-1587/95 di Stefano De Luca alla Commissione Oggetto: Regolamentazione dei criteri di selezione per l'ingaggio di tirocinanti (stagiaires) presso la Commissione	5
95/C 311/08	E-1626/95 di Elly Plooij-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Relazione di avanzamento sull'adozione di un programma specifico per la diffusione e la valorizzazione nei risultati delle azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione	6

(segue)

IT

2

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
95/C 311/09	E-1639/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Sistema comunitario di gestione e di audit in campo ambientale	7
95/C 311/10	E-1663/95 di Mark Killilea alla Commissione Oggetto: Futuro del sistema di assegnazione di un'etichetta ecologica	8
95/C 311/11	E-1688/95 di Katerina Daskalaki alla Commissione Oggetto: Conservazione delle attività economiche nelle vicinanze delle zone di protezione	9
95/C 311/12	E-1689/95 di Jan Sonneveld, Ria Oomen-Ruijten e Marianne Thyssen alla Commissione Oggetto: Trasporto transfrontaliero di concime animale verso terreni agricoli propri in Val- lonia	9
95/C 311/13	E-1696/95 di Frédéric Striby alla Commissione Oggetto: Riconoscimento della formula di apprendimento della guida detta «guida accompa- gnata»	10
95/C 311/14	E-1706/95 di Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Medicine complementari e terapie — Statuto	11
95/C 311/15	E-1747/95 di Gerfrid Gaigg alla Commissione Oggetto: Penalizzazione delle PMI da parte dell'Unione europea	12
95/C 311/16	E-1773/95 di Lucio Manisco alla Commissione Oggetto: Concorso europeo del giovane consumatore 1995	12
95/C 311/17	E-1792/95 di Philippe De Coene alla Commissione Oggetto: Procedure d'infrazione in seguito alla mancata osservanza della direttiva 76/464/CEE	13
95/C 311/18	E-1798/95 di Katerina Daskalaki alla Commissione Oggetto: Disoccupazione e problemi sociali nel comune di Mantudi (Eubea)	13
95/C 311/19	E-1814/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Salvaguardia e sviluppo dei boschi in Grecia	14
95/C 311/20	E-1828/95 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Riconversione del settore navale a Gijón, Asturias	14
95/C 311/21	E-1830/95 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Impresa pubblica carbonifera del nord-est, SA Hunosa	15
95/C 311/22	E-1831/95 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Moneta unica e pensioni	16
95/C 311/23	E-1843/95 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Approvvigionamento idrico della città di Iannina	16
95/C 311/24	E-1845/95 di Fausto Bertinotti alla Commissione Oggetto: Presentazione di una direttiva sui valori limite di emissione di diossine e furani per gli impianti d'incenerimento di rifiuti urbani	17
95/C 311/25	E-1850/95 di Mark Killilea alla Commissione Oggetto: Sovraproduzione di salmone norvegese d'allevamento	17

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
95/C 311/26	E-1851/95 di Mark Killilea alla Commissione Oggetto: Produzione norvegese di salmone	18
95/C 311/27	E-1859/95 di Luciano Vecchi alla Commissione Oggetto: Cittadini di paesi comunitari danneggiati dalla contrazione di mutui in ecu e in valute estere	18
95/C 311/28	E-1861/95 di Honório Novo alla Commissione Oggetto: Studio dell'impatto ambientale dell'autostrada IP1 tra Freixo e Carvalhos	19
95/C 311/29	E-1866/95 di Iñigo Méndez de Vigo alla Commissione Oggetto: Accordo di libero scambio con gli Stati Uniti	19
95/C 311/30	E-1883/95 di Elisabeth Schroedter e Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf alla Commissione Oggetto: Coltura della canapa	20
95/C 311/31	E-1888/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Completamento della strada Skütari—Kòtronas	20
95/C 311/32	E-1938/95 di Graham Mather alla Commissione Oggetto: Normativa discriminatoria nella vendita di beni immobili in Spagna	21
95/C 311/33	E-1945/95 di James Provan alla Commissione Oggetto: Statistiche turistiche dell'Unione europea	21
95/C 311/34	E-1947/95 di Christine Crawley alla Commissione Oggetto: Latte	22
95/C 311/35	E-1955/95 di Wolfgang Kreissl-Dörfler alla Commissione Oggetto: Restituzioni dell'UE per le esportazioni di prodotti agricoli	23
95/C 311/36	E-1956/95 di Wolfgang Kreissl-Dörfler alla Commissione Oggetto: Frodi nelle sovvenzioni per il trasporto di animali	24
95/C 311/37	E-1969/95 di Karl Schweitzer alla Commissione Oggetto: Valutazione dell'impatto ambientale	24
95/C 311/38	E-1971/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Distruzione ad opera dei terremoti di edifici pubblici di Lefkopighi	25
95/C 311/39	E-1998/95 di Giulio Fantuzzi alla Commissione Oggetto: Denominazione del vino	25
95/C 311/40	E-1999/95 di Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Situazione socio-economica di Cebolais de Cima/Retaxo, località sita nel distretto di Castelo Branco in Portogallo	26
95/C 311/41	E-2005/95 di John Corrie alla Commissione Oggetto: Regime di pagamenti compensativi nel settore dei seminativi	26
95/C 311/42	E-2007/95 di John Corrie alla Commissione Oggetto: Pagamenti compensativi all'agricoltura	27
95/C 311/43	E-2027/95 di Klaus Rehder alla Commissione Oggetto: Eliminazione degli ostacoli commerciali nel GATT	27

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
95/C 311/44	E-2030/95 di Gerhard Botz alla Commissione Oggetto: Collocamento interregionale di prodotti quale criterio per la concessione di contributi FESR, in particolare nelle zone rurali	28
95/C 311/45	E-2031/95 di José Happart alla Commissione Oggetto: Impiego di ormoni negli allevamenti zootecnici negli Stati Uniti	28
95/C 311/46	E-2032/95 di José Happart alla Commissione Oggetto: Controllo nel settore degli stupefacenti	29
95/C 311/47	E-2037/95 di Christa Klaß alla Commissione Oggetto: Equipollenza dei diplomi di laurea nell'UE	30
95/C 311/48	E-2043/95 di Hugh Kerr alla Commissione Oggetto: Diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione	30
95/C 311/49	E-2046/95 di Sebastiano Musumeci alla Commissione Oggetto: Maggiore protezione e controlli fitosanitari per i parassiti degli agrumi	31
95/C 311/50	E-2056/95 di Anna Terrón i Cusí alla Commissione Oggetto: Discriminazione «positiva» in seno alla Commissione	32
95/C 311/51	E-2066/95 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Linea di bilancio A-182	32
95/C 311/52	P-2067/95 di Philippe De Coene alla Commissione Oggetto: Disparità nelle condizioni di concorrenza per quanto concerne l'introduzione del teleshopping nelle Fiandre	32
95/C 311/53	E-2091/95 di Odile Leperre-Verrier alla Commissione Oggetto: Miglioramento della razza equina	33
95/C 311/54	E-2093/95 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Prezzi di nuovi farmaci	33
95/C 311/55	E-2094/95 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Standard di qualità nella produzione dei farmaci	34
95/C 311/56	E-2097/95 di Giancarlo Ligabue alla Commissione Oggetto: Modalità di interscambio dei prodotti lattiero-caesari Unione europea/Svizzera	35
95/C 311/57	E-2106/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Costo della carta da giornale	36
95/C 311/58	E-2108/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Riconoscimento dei diplomi	36
95/C 311/59	E-2110/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Pensioni di anzianità	37
95/C 311/60	E-2113/95 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Voce di bilancio «Sovvenzioni a organizzazioni di interesse europeo»	37
95/C 311/61	E-2114/95 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Voce di bilancio «Sostegno alle organizzazioni internazionali non governative della gioventù»	37

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
95/C 311/62	E-2115/95 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Voce di bilancio «Altre sovvenzioni»	37
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2113/95, E-2114/95 e E-2115/95	38
95/C 311/63	E-2127/95 di Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Acquisto di automezzi antincendio in Grecia	38
95/C 311/64	E-2132/95 di Françoise Grossetête alla Commissione Oggetto: Riconoscimento reciproco degli elementi collegati ai diplomi, e in particolare dell'esperienza professionale acquisita sulla base di tali diplomi in più Stati membri	38
95/C 311/65	E-2137/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Conservatori di opere d'arte	39
95/C 311/66	E-2151/95 di Leen van der Waal alla Commissione Oggetto: Legislazione vigente in Croazia in materia di religione	40
95/C 311/67	E-2165/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Navi tipo ro-ro	40
95/C 311/68	E-2166/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Finanziamenti per lo svolgimento delle elezioni europee del 1994	40
95/C 311/69	E-2347/95 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Indennità elettorale per gli agenti di polizia greci	41
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2166/95 e E-2347/95	41
95/C 311/70	E-2216/95 di John Tomlinson alla Commissione Oggetto: Prestazioni in caso di decesso di un funzionario	41
95/C 311/71	E-2218/95 di Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Ostacoli verticali agli scambi	42
95/C 311/72	E-2223/95 di Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Regolamento (CEE) n. 3254/91 sulle tagliole	42
95/C 311/73	P-2225/95 di Eryl McNally alla Commissione Oggetto: Rivendita di orzo da parte dell'organismo d'intervento	43
95/C 311/74	E-2265/95 di Hugh Kerr alla Commissione Oggetto: Imparzialità e oggettività nel processo di normalizzazione	43
95/C 311/75	P-2269/95 di Vassilis Ephremidis alla Commissione Oggetto: Messa a punto di efficaci programmi finanziari per la protezione dei boschi in Grecia	44
95/C 311/76	P-2276/95 di Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: La diga di Alqueva, Alentejo (Portogallo)	45
95/C 311/77	E-2282/95 di Fernand Herman alla Commissione Oggetto: Concorsi per l'assunzione di amministratori	45
95/C 311/78	P-2288/95 di Giulio Fantuzzi alla Commissione Oggetto: Certificazione attrezzature per i parchi divertimento	46

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
95/C 311/79	E-2292/95 di Karla Peijs alla Commissione Oggetto: Progetto di legge olandese sui prezzi delle specialità farmaceutiche	46
95/C 311/80	E-2294/95 di Nicole Fontaine alla Commissione Oggetto: Riporto dell'imposizione delle plusvalenze per i contribuenti che rientrano nel regime dei redditi provenienti da attività non commerciali	47
95/C 311/81	P-2298/95 di Hugh McMahon alla Commissione Oggetto: Problemi nell'amministrazione del Fondo sociale europeo nel Regno Unito	48
95/C 311/82	E-2348/95 di Bill Miller alla Commissione Oggetto: Pagamenti FES alle organizzazioni volontarie	48
	Risposta comune alle interrogazioni scritte P-2298/95 e E-2348/95	48
95/C 311/83	E-2316/95 di Jesús Cabezón Alonso e Juan Colino Salamanca alla Commissione Oggetto: Accesso al programma Socrates	48
95/C 311/84	E-2405/95 di Antonio Graziani, Giampaolo D'Andrea, Pierluigi Castagnetti e Maria Colombo Svevo alla Commissione Oggetto: Programmi Socrates e Gioventù per l'Europa	48
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2316/95 e E-2405/95	48
95/C 311/85	E-2323/95 di Nana Mouskouri alla Commissione Oggetto: Imposta IVA sui dischi	50
95/C 311/86	E-2332/95 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Lavoratrici a domicilio	50
95/C 311/87	E-2360/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Trattato di Maastricht — Diritto di voto	51
95/C 311/88	E-2367/95 di Brigitte Langenhagen alla Commissione Oggetto: Regolamento concernente la sicurezza della navigazione e limite di 25 miglia marine	51
95/C 311/89	E-2387/95 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Irregolarità nei finanziamenti	52
95/C 311/90	E-2390/95 di Leen van der Waal alla Commissione Oggetto: Politica di asilo a Cipro	52
95/C 311/91	E-2428/95 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Multe inflitte a taluni trasportatori greci in Olanda	53
95/C 311/92	E-2434/95 di Maartje van Putten alla Commissione Oggetto: Minori detenuti in Honduras	53
95/C 311/93	E-2435/95 di Maartje van Putten alla Commissione Oggetto: Finanziamento di laboratori nel centro della «Junta Nacional de Bienestar Social» ..	54
95/C 311/94	E-2443/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Comitati di consulenza cui ricorre la Commissione	54



(segue in 3ª pagina di copertina)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
95/C 311/95	E-2459/95 di Carole Tongue alla Commissione Oggetto: Tassazione spagnola sui detentori non residenti di proprietà	54
95/C 311/96	E-2474/95 di Edward Kellett-Bowman alla Commissione Oggetto: Direttiva CE sui viaggi organizzati	55
95/C 311/97	P-2487/95 di Bernd Lange alla Commissione Oggetto: Voce B3-4110 del bilancio delle Comunità europee — Contributi finanziari alle organizzazioni non governative per l'attuazione di iniziative volte all'inserimento dei migranti	55
95/C 311/98	P-2497/95 di Peter Truscott alla Commissione Oggetto: Forniture di armi alla Nigeria da parte di società del Regno Unito	56
95/C 311/99	E-2501/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Ambiente	56
95/C 311/100	E-2505/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Tossicodipendenza (ecstasy)	57
95/C 311/101	E-2506/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Tubercolosi	57
95/C 311/102	P-2543/95 di Leonie van Bladel alla Commissione Oggetto: Partecipazione dell'Unione europea alle celebrazioni per i 3 000 anni di Gerusalemme	58
95/C 311/103	E-2606/95 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Investimenti strutturali in Cantabria	58
<hr/>		
Rettifiche		
95/C 311/104	Rettifica all'interrogazione scritta E-1462/95 di José Barros Moura (PSE) alla Commissione del 22 maggio 1995	59

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA E-949/95

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL)

alla Commissione

(31 marzo 1995)

(95/C 311/01)

Oggetto: Costruzione di un frangiflutti all'imboccatura del porto di La Canea

All'imboccatura dell'antico porto veneziano di La Canea si sta lavorando per ampliare di 150 m di lunghezza e 0,80 di altezza sul livello del mare il frangiflutti oggi là esistente. L'obiettivo dichiarato dell'opera è di tutelare il porticciolo veneziano dalla violenza dei flutti.

Poiché:

1. la prima opera di sbarramento contro i flutti è stata finanziata dalla Comunità ed è stata realizzata senza tener conto dei criteri fissati nel progetto già approvato,
2. il progetto di ampliamento è lacunoso e non può che sortire effetti negativi, ad esempio deviazione delle correnti marine, maggior ristagno dei liquami nel bacino portuale, ecc.,
3. il molo veneziano è stato dichiarato monumento storico di importanza europea e quindi degno di conservazione e qualsiasi alterazione del suo ambiente è pertanto inaccettabile,
4. l'opera, controindicata sotto il profilo ambientale e della redditività delle somme investite, provoca anche la reazione negativa di diversi organismi locali, ad esempio le autorità comunali, la sovrintendenza all'archeologia, la Camera tecnica, l'ordine degli architetti, come pure dei cittadini,

può far sapere la Commissione se ritiene opportuno intervenire con tempestività presso le autorità greche competenti per impedire la realizzazione della suddetta opera, che con ogni probabilità avrà effetti irrimediabili, destinare la somma di denaro, forse stanziata dalla Comu-

nità, all'opera ormai urgente di restauro di parti di questo monumento e affrontare in modo globale i problemi del lungomare dell'antica città?

Risposta complementare data dalla sig.ra Wulf-Mathies a nome della Commissione

(19 settembre 1995)

In aggiunta alla risposta del 19 aprile 1995, la Commissione informa l'onorevole parlamentare che, secondo le autorità nazionali, le opere finanziate nel porto di La Canea nell'ambito del quadro comunitario di sostegno (QCS) 1989-1993 erano necessarie per proteggere il porto dai rischi di intemperie e inondazioni. Per quanto concerne la diga, essa sarebbe stata costruita 80 cm più alta del previsto per far fronte ad un probabile cedimento del terreno, che del resto si è già verificato.

La Commissione non è a conoscenza dello studio per l'ampliamento del suddetto progetto. Se le autorità regionali propongono di continuare a finanziarlo tramite i fondi strutturali, essa chiederà che venga effettuata la valutazione di impatto ambientale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1386/95

di Nel van Dijk (V)

alla Commissione

(12 maggio 1995)

(95/C 311/02)

Oggetto: Coordinamento della politica fluviale transfrontaliera

A seguito delle inondazioni che hanno colpito lo scorso inverno i territori lungo il Reno e la Mosa, i ministri

dell'Ambiente della Francia, della Germania e dei paesi del Benelux hanno annunciato in data 4 febbraio, ad Arles, un piano d'azione per i bacini idrografici di tali fiumi. Tale piano d'azione dovrebbe prevedere:

- 1) un sistema coordinato internazionale di gestione delle acque,
- 2) misure nel campo dell'assetto territoriale che rendano possibile un maggiore accumulo delle acque in tutto il bacino idrografico, quali modifiche nell'utilizzo del terreno, rimboschimenti, la restituzione alla condizione naturale dei terreni situati lungo i fiumi, la creazione di territori di scolmatura e bacini di scolo e la decanalizzazione dei torrenti,
- 3) la prevenzione di un'ulteriore urbanizzazione in territori a rischio lungo la Mosa e il Reno, eventualmente mediante un divieto di edificazione.

I ministri dell'Ambiente hanno fatto appello ai loro colleghi dell'Assetto territoriale per un esame congiunto di un siffatto piano d'azione.

In risposta a tale appello, i ministri dell'Assetto ambientale dei cinque paesi succitati hanno dichiarato in data 30 marzo a Strasburgo di voler istituire un gruppo di lavoro incaricato di studiare le misure da adottare. Purtroppo la dichiarazione dei ministri dell'Assetto ambientale non riconosce la necessità del ripristino di un equilibrio ambientale lungo le rive dei fiumi, necessità che è stata appunto sottolineata nella dichiarazione di Arles e nella risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio.

Può la Commissione, vista l'importanza di procedere energicamente per scongiurare il rischio di inondazioni, indicare in che modo verranno coordinate le attività del gruppo di lavoro annunciato dai ministri dell'Assetto ambientale, del gruppo di lavoro amministrativo interistituzionale della Commissione, della commissione internazionale per la protezione del Reno, della commissione internazionale per la protezione della Mosa e degli enti di ricerca che partecipano al progetto Delta research?

È disposta la Commissione, conformemente alla richiesta espressa dal Parlamento nella sua risoluzione del 16 febbraio, ad assumersi tale compito di coordinamento, ad assegnare la politica delle acque e dei fiumi al portafoglio di uno dei commissari e ad adoperarsi per trasformare la gestione delle acque e dei fiumi in una competenza comunitaria?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1387/95

di Nel van Dijk (V)
alla Commissione
(12 maggio 1995)
(95/C 311/03)

Oggetto: Sostegno e coordinamento della politica fluviale transfrontaliera

A seguito delle inondazioni che hanno colpito lo scorso inverno i territori lungo il Reno e la Mosa, i ministri

dell'Ambiente della Francia, della Germania e dei paesi del Benelux hanno annunciato in data 4 febbraio, ad Arles, un piano d'azione per i idrografici di tali fiumi. Tale piano d'azione dovrebbe prevedere:

- 1) un sistema coordinato internazionale di gestione delle acque,
- 2) misure nel campo dell'assetto territoriale che rendano possibile un maggiore accumulo delle acque in tutto il bacino idrografico, quali modifiche nell'utilizzo del terreno, rimboschimenti, la restituzione alla condizione naturale dei terreni situati lungo i fiumi, la creazione di territori di scolmatura e bacini di scolo e la decanalizzazione dei torrenti,
- 3) la prevenzione di un'ulteriore urbanizzazione in territori a rischio lungo la Mosa e il Reno, eventualmente mediante un divieto di edificazione.

I ministri dell'Ambiente hanno fatto appello ai loro colleghi dell'Assetto territoriale per un esame congiunto di un siffatto piano d'azione.

In risposta a tale appello, i ministri dell'Assetto ambientale dei cinque paesi succitati hanno dichiarato in data 30 marzo a Strasburgo di voler istituire un gruppo di lavoro incaricato di studiare le misure da adottare. Purtroppo la dichiarazione dei ministri dell'Assetto ambientale non riconosce la necessità del ripristino di un equilibrio ambientale lungo le rive dei fiumi, necessità che è stata appunto sottolineata nella dichiarazione di Arles e nella risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio.

Quanti mezzi finanziari — da quali fondi — è disposta la Commissione a sbloccare a sostegno di misure volte a scongiurare il rischio di tracimazione del Reno e della Mosa, in particolare per programmi che prevedano anche un risanamento dell'ambiente ecologico?

È disposta la Commissione ad incoraggiare la partecipazione ai piani d'azione per il Reno e la Mosa da parte di enti pubblici e privati competenti in materia di gestione ecologica dei fiumi?

È disposta la Commissione ad adoperarsi per integrare nei piani d'azione per il Reno e per la Mosa e a sostenere finanziariamente i programmi attuati nelle diverse regioni, che sono in accordo con la dichiarazione di Arles e con la dichiarazione di Berna dell'8 dicembre 1994? Giova qui ricordare il programma integrato per il Reno del Baden-Württemberg, il progetto Interrhein del Baden-Württemberg e dell'Alsazia, il progetto transfrontaliero Mosa nel Limburgo e il programma «Fiumi vivi» messo a punto dalla sezione olandese del Fondo mondiale per la natura.

Risposta comune data dal sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1386/95 e E-1387/95
(7 settembre 1995)

Il coordinamento della politica fluviale ha luogo nei tempi e nei modi opportuni in funzione delle iniziative comunitarie.

La Commissione partecipa attivamente alle seguenti strutture di lavoro:

- gruppo «Programma di azione per la protezione contro le inondazioni» della Commissione del Reno;
- gruppo di lavoro Reno-Mosa istituito dopo la dichiarazione di Strasburgo (la cui prima riunione si è svolta all'Aia il 9 giugno 1995);
- progetto «Delta research».

Essa intende anche partecipare in qualità di osservatore ai gruppi di lavoro sulla Mosa.

A sostegno degli interventi diretti a combattere il rischio di inquinamenti, il finanziamento di ogni nuova misura comunitaria è subordinato a un'adeguata copertura geografica e ad una certa flessibilità in relazione alla erraticità e all'imprevedibilità dei disastri naturali. Nelle aree di intervento comunitario, gli strumenti esistenti possono rivelarsi utili nell'opera di ripristino e di prevenzione, ovviamente nei limiti delle azioni finanziabili, delle scarse risorse disponibili e nell'osservanza delle procedure di programmazione. Laddove questi strumenti esistono, il fatto che vi sia una programmazione pluriennale lascia agli Stati membri e alle regioni un'unica possibilità: quella di adeguarsi ai programmi già definiti. Altri strumenti capaci di contribuire alla prevenzione sono disponibili nell'ambito delle misure di accompagnamento istituite per la riforma della PAC (i programmi di rimboschimento e i programmi agro-ambientali); va però osservato che la loro utilità risulta limitata dalle restrizioni agli interventi finanziabili e al fatto che, per il periodo che termina a fine 1997, le risorse finanziarie sono già state assegnate ai vari Stati membri.

Eventuali interventi comunitari possono articolarsi in varie direzioni:

- agevolare e sostenere gli sforzi in atto nell'ambito delle azioni concertate degli Stati membri e delle regioni, con particolare riferimento ai bacini fluviali del Reno e della Mosa;
- riqualificare e rafforzare gli strumenti esistenti direttamente finalizzati al contenimento delle inondazioni, con particolare riferimento alla protezione civile, ai programmi di ricerca e sviluppo e ai programmi di difesa ambientale. La Commissione ha già assunto una serie di iniziative nel settore della protezione civile e altre allo scopo di garantire una maggiore incidenza dei programmi di ricerca e sviluppo su singoli progetti concreti, in particolare nei quattro Stati membri che sono stati maggiormente interessati dalle recenti inondazioni;
- collaborare alla riforma degli attuali programmi operativi — su iniziativa degli Stati membri e delle loro regioni — per indirizzare le politiche strutturali e agro-strutturali anche all'obiettivo della lotta contro le inondazioni;
- ricorrere alle possibilità offerte dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2083/93 del Consiglio ⁽¹⁾ del

20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 4254/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, e dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2085/93 del Consiglio ⁽¹⁾ del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 4256/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG-sezione Orientamento per dar vita a progetti pilota diretti a combattere gli effetti delle alluvioni. Di recente la Commissione ha deciso di assegnare 2 milioni di ECU del FESR per il sostegno di progetti di lotta contro le inondazioni.

Se la Comunità dovesse adottare una politica comunitaria specifica per una gestione integrata dei bacini idrografici, sia gli Stati membri che enti privati verrebbero invitati a presentare proposte concrete di intervento in questo settore a rischio che rispondano a una strategia organica e coordinata. Interventi che potrebbero beneficiare dell'aiuto potrebbero essere — per determinati bacini fluviali a rischio — l'elaborazione di piani integrati per una gestione sostenibile (ad esempio attraverso il cofinanziamento di questi sforzi nelle sedi internazionali competenti già istituite per il Reno e che verranno istituite per la Mosa e attraverso un nuovo orientamento alla spesa comunitaria per la ricerca e lo sviluppo) e un sostegno finanziario all'attuazione di misure specifiche secondo i piani approvati.

La linea che dovrà seguire la Comunità dovrebbe avere riguardo non solo alla gestione dei bacini fluviali, ma anche ad altri obiettivi e priorità nella pianificazione territoriale.

Tenuto conto delle esigenze del ripristino ambientale, la comunicazione della Commissione «Europa 2000+» individua alcune possibili aree d'intervento che potrebbero concretarsi o in progetti pilota o in altre iniziative di programmazione strategica.

Alcune delle politiche in atto e alcuni degli strumenti pre-costituiti consentono effettivamente di dare vita ad una serie di interventi che potrebbero utilmente contribuire alla prevenzione delle inondazioni; la loro efficacia è però soggetta a una serie di limiti dovuti al fatto che la prevenzione delle inondazioni non è l'obiettivo esclusivo dei vari interventi, al fatto che le suddivisioni geografiche sono poco adatte per una gestione razionale dei bacini fluviali, che le risorse sono oggetto di programmazione pluriennale e che, inoltre, sono necessariamente limitate.

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la risposta della Comunità dovrà evitare di duplicare il lavoro che attualmente viene portato avanti dalle regioni e dagli Stati membri d'Europa e dovrà invece dare un proprio valore aggiunto, ad esempio agevolando azioni concertate fra gli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1563/95

**di Jesús Cabezón Alonso e
Juan Colino Salamanca (PSE)**

alla Commissione

(1° giugno 1995)

(95/C 311/04)

Oggetto: Desertificazione

I prolungati periodi di siccità e altri fattori stanno dando origine a gravi problemi di desertificazione in talune regioni meridionali dell'Unione europea.

Quali priorità, a parere della Commissione, devono essere conferite alle politiche ambientali dell'Unione contro la desertificazione nei propri Stati membri?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(7 settembre 1995)

La Commissione è consapevole della gravità del rischio di desertificazione che interessa talune zone mediterranee della Comunità, in particolare la Spagna, il Portogallo, l'Italia e la Grecia. La lotta contro la desertificazione e la protezione del suolo rientra già tra gli obiettivi di alcune misure comunitarie in settori quali la protezione dell'ambiente, l'agricoltura, lo sviluppo rurale, lo sviluppo e la protezione delle foreste e la ricerca scientifica.

La normativa riguardante i fondi strutturali consente al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di partecipare al finanziamento di investimenti produttivi e infrastrutture per la protezione dell'ambiente quando connessi allo sviluppo regionale. Nella programmazione 1994-1999 oltre 300 Mio di ECU del FESR saranno pertanto dedicati alla costruzione di dighe in Spagna, in Portogallo e in Grecia. Il Fondo di coesione cofinanzia altresì, con oltre 400 Mio di ECU, la realizzazione di dighe negli stessi Stati membri. In tale contesto la Commissione prevede di realizzare uno studio sulle risorse dei bacini idrografici della penisola iberica. Nell'ambito dello sviluppo rurale (obiettivi 1 e 5b) il FEAOG contribuisce in modo sostanziale alla realizzazione di misure forestali e ambientali aventi un impatto positivo diretto sulla lotta contro la desertificazione. A titolo d'esempio, l'apporto finanziario del FEAOG alla realizzazione di questo tipo di misure in Spagna era dell'ordine di 70 Mio di ECU all'anno nel periodo 1989-1993. Per il periodo 1994-1999 questo importo dovrebbe ampiamente superare i 100 Mio di ECU all'anno.

Nel settore della ricerca scientifica, nell'ambito del programma specifico Epoch (Programma europeo sulla climatologia e i rischi naturali, 1989-1992) sono stati avviati

importanti progetti quali Medalus, Epeda. Questi progetti sono stati dedicati allo studio fisico e sperimentale dei fenomeni che si verificano nel processo di desertificazione. I lavori sono stati potenziati nell'ambito del programma ricerca e sviluppo (R & S) per l'ambiente (1991-1994).

Le azioni di ricerca saranno continuate e potenziate nel quarto programma quadro delle azioni comunitarie R & S (1994-1998) e più in particolare nell'ambito del programma ambiente e clima (1994-1998).

A livello internazionale un aiuto finanziario non trascurabile è stato concesso nell'ambito di programmi bilaterali di cooperazione allo sviluppo, in particolare di quelli nell'ambito delle Convenzioni di Lomé. Nell'ottobre 1994 la Comunità ha firmato la Convenzione internazionale sulla desertificazione, che comprende un allegato riguardante l'applicazione della Convenzione nelle regioni mediterranee settentrionali.

In conclusione, la Commissione ritiene che il vero problema non sia costituito dall'assenza di strumenti a livello comunitario. La chiave per una lotta efficace contro la desertificazione si trova in un giudizioso utilizzo dei terreni, compatibile con le esigenze dell'ambiente, e in una gestione razionale e prudente delle risorse idriche. La responsabilità in merito spetta direttamente alle autorità locali, regionali e nazionali. La Commissione ritiene altresì particolarmente importanti le misure di imboscamento, di rimboscamento, di protezione delle foreste, nonché quelle riguardanti la gestione e lo sviluppo duraturo delle risorse forestali.

Come previsto dalla Convenzione internazionale sulla desertificazione, spetta ora agli Stati membri interessati elaborare e attuare programmi di azione e, all'occorrenza, programmi di azione regionali di lotta contro la desertificazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1583/95

di Josu Imaz San Miguel (PPE)

alla Commissione

(7 giugno 1995)

(95/C 311/05)

Oggetto: Rete elettrica ad alta tensione Aragona—Cazaril

I governi francese e spagnolo progettano la costruzione di una linea elettrica ad alta tensione tra Francia e Spagna, destinata a passare attraverso la valle di Chistau e ad unire le stazioni elettriche di Cazaril e Aragona.

Il progetto è stato recentemente bloccato da una sentenza emessa dal tribunale di Pau che ha nuovamente negato

l'autorizzazione alla costruzione secondo l'attuale tracciato, per le conseguenze che si avrebbero sull'ambiente.

A loro volta, i comuni del lato spagnolo della valle di Chistau hanno sollevato la questione davanti alla Suprema corte per impedire che la linea passi attraverso il valico di La Pez, date le gravi conseguenze ambientali che si avrebbero in una valle incontaminata.

La Commissione è a conoscenza dell'ultima sentenza del tribunale di Pau, che vieta la costruzione della linea secondo il tracciato attuale?

Considerando che esistono tracciati alternativi più rispettosi dell'ambiente e la cui realizzazione è tecnicamente fattibile, la Commissione sarebbe disposta a proporre lo studio di un tracciato alternativo meno dannoso per l'ambiente?

Non ritiene la Commissione che il rafforzamento dell'attuale linea Vic-Baixas, che consentirebbe di evitare l'apertura di un nuovo tracciato, ridurrebbe al minimo gli effetti a livello ambientale e comporterebbe una riduzione dei costi di costruzione?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1585/95

di Josu Imaz San Miguel (PPE)

alla Commissione

(7 giugno 1995)

(95/C 311/06)

Oggetto: Rete elettrica ad alta tensione Aragona—Cazaril

La Commissione ha incluso tra i progetti previsti nei suoi orientamenti sulle reti transeuropee di energia il collegamento delle reti elettriche francese e spagnola, da effettuare mediante unione delle stazioni di Cazaril e Aragona.

Il tracciato previsto dal progetto attraversa una zona protetta, il parco del Poset-Maladeta.

Considerando che esistono tracciati alternativi più rispettosi dell'ambiente e la cui realizzazione è tecnicamente fattibile, non crede la Commissione che la costruzione della linea secondo il tracciato attuale contraddica i principi di tutela dell'ambiente contenuti sia nel Trattato sull'Unione europea sia nel Libro bianco su crescita, competitività e occupazione?

Non crede la Commissione che la costruzione di una linea ad alta tensione con piloni di oltre 50 m e il disboscamento di un corridoio di 150 m di ampiezza avrebbero gravi effetti sul turismo, principale fonte di entrate per gli abitanti della zona?

Risposta comune data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione alle interrogazioni scritte E-1583/95 e E-1585/95

(22 settembre 1995)

La Commissione è stata informata della questione attraverso un esposto che è attualmente in fase di esame.

In quest'ambito la Commissione ha avviato uno scambio di corrispondenza con le autorità spagnole. Per disporre di tutti gli elementi necessari ad una valutazione adeguata del caso alla luce della legislazione comunitaria in materia di ambiente, la Commissione necessita di ulteriori informazioni da parte delle autorità spagnole.

Da un lato, l'importanza ecologica della zona interessata dal progetto — la valle Gistain in Aragona — merita l'attenzione della Commissione e la questione è all'ordine del giorno di una riunione speciale con le autorità spagnole, prevista per ottobre 1995. Dall'altro, l'interesse del progetto sotto il profilo energetico sembra innegabile, come ha confermato il Consiglio europeo di Essen, che lo ha inserito nell'elenco dei progetti prioritari relativi alle reti transeuropee. La Commissione s'impegnerà a riconciliare questi due interessi legittimi, la politica energetica e la conservazione della natura.

La Commissione informerà l'onorevole parlamentare sull'esito delle indagini.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1587/95

di Stefano De Luca (UPE)

alla Commissione

(7 giugno 1995)

(95/C 311/07)

Oggetto: Regolamentazione dei criteri di selezione per l'ingaggio di tirocinanti (stagiaires) presso la Commissione

La Commissione ha sostenuto che i contratti di tirocinio rappresentano uno strumento idoneo a promuovere una migliore comprensione dell'integrazione europea e non una forma atipica di assunzione, per un lavoro temporaneo.

Il numero delle candidature è imponente e la qualità dei curricula è oggi molto alta.

I criteri di scelta dei candidati preselezionati e iscritti nel «libro», che circola tra le diverse Direzioni generali, non sono noti.

Può la Commissione impegnarsi a modificare il sistema di scelta dei candidati preselezionati in possesso dei migliori curricula, introducendo criteri oggettivi, chiari, automatici e trasparenti?

Può la Commissione prendere in considerazione l'adozione di sistemi di selezione automatici e oggettivi, che mettano tutti i candidati preselezionati sullo stesso piano introducendo, ad esempio, la scelta per estrazione (sistema usato in alcuni Stati membri per la selezione dei candidati alle facoltà universitarie a numero chiuso)?

Per quali motivi la Commissione non prevede forme di tutela a favore dei candidati non ingaggiati?

**Risposta data dal sig. Santer
a nome della Commissione**

(19 settembre 1995)

Secondo le disposizioni stabilite dalla Commissione in materia di tirocini i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti obiettivi per essere ammessi alla procedura di selezione:

- a) essere titolari di diploma di livello universitario ufficialmente riconosciuto, comparabile al diploma di laurea, che sanzioni un intero ciclo di studi, ovvero
- b) aver seguito studi universitari, con successo, per almeno 8 semestri;
- c) non aver superato l'età di 30 anni;
- d) possedere una profonda conoscenza di una delle lingue ufficiali della Comunità, nonché una soddisfacente conoscenza di un'altra lingua comunitaria.

I candidati ammissibili sono selezionati sulla base dei titoli e nel rispetto di una certa ripartizione geografica, tenendo conto in particolare:

- dei risultati ottenuti dai candidati nel corso degli studi;
- degli studi compiuti o iniziati in fatto di integrazione europea od eventualmente degli studi di diritto comunitario.

All'atto di avviare la procedura di selezione, la Commissione può avvalersi, ove lo ritenga necessario, dell'assistenza di comitati di preselezione composti secondo criteri geografici.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione è del parere che, considerato l'elevatissimo numero di candidature (quasi 10 000 per tirocinio), la selezione effettuata secondo le disposizioni in vigore è sostanzialmente in linea con gli obiettivi ricordati dall'onorevole parlamentare.

Quanto all'introduzione del sistema di estrazione a sorte, come suggerito dall'interrogante, la Commissione non è convinta che questo metodo possa applicarsi ai tirocini, la cui durata è peraltro limitata a cinque mesi. La messa a punto di un programma di selezione automatica che dovesse tener conto di quindici sistemi universitari che sono lungi dall'essere uniformi, soprattutto per quanto riguarda la compilazione della graduatoria dei candidati, sarebbe un'impresa particolarmente ardua.

Comunque, tenuto conto dei condizionamenti posti dalle risorse di bilancio e dalle strutture di accoglienza, la Commissione è in grado di soddisfare meno del 10 % del numero di candidature presentate.

In questa situazione è quindi del tutto normale che delle candidature, anche molto valide, non possano essere accolte.

La Commissione tiene comunque a far presente ai candidati interessati ai tirocini che non devono interpretare la mancata ammissione come un giudizio di valore e che essi conservano comunque il diritto di presentare un nuovo atto di candidatura per un successivo periodo di tirocinio.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1626/95

di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR)

alla Commissione

(12 giugno 1995)

(95/C 311/08)

Oggetto: Relazione di avanzamento sull'adozione di un programma specifico per la diffusione e la valorizzazione nei risultati delle azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione

1. Può far sapere la Commissione quali sviluppi si sono registrati in relazione alla relazione A4-67/94 ⁽¹⁾ sull'adozione di un programma specifico per la diffusione e la valorizzazione dei risultati delle azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione?

2. Quali azioni sono state intraprese finora? Con quali risultati?

3. Quali misure specifiche sono adottate a favore delle PMI? Con quali risultati?

⁽¹⁾ GU n. C 341 del 5. 12. 1994, pag. 239.

**Risposta data dalla sig.ra Cresson
a nome della Commissione**

(26 settembre 1995)

Il Consiglio ha adottato il 15 dicembre 1994 la decisione 94/917/CEE relativa al programma specifico per la diffusione e l'ottimizzazione dei risultati nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, compresa la dimostrazione (1994-1998) ⁽¹⁾.

La decisione include vari emendamenti proposti dal Parlamento. Alcuni di essi, per esempio l'emendamento n. 3 sulla semplificazione e l'accelerazione delle procedure per la candidatura e la selezione, sono di natura generica e appaiono in molti altri programmi specifici del quarto

programma quadro. Altri riguardano solo il programma specifico per la diffusione e l'ottimizzazione dei risultati nel settore della ricerca, ad esempio l'emendamento n. 5 sulla creazione di un'infrastruttura della conoscenza per la diffusione e la valorizzazione dei risultati di RST.

In linea con l'emendamento specifico del Parlamento di cui sopra, una parte consistente del programma riguarda l'ampliamento dell'infrastruttura per diffondere ed ottimizzare i risultati RST, in particolare in relazione alle PMI. I due elementi principali di questa infrastruttura sono il servizio comunitario di informazione in materia di ricerca e sviluppo (Cordis) e la rete dei centri di collegamento.

Per quanto riguarda Cordis, questo sistema, varato nell'ambito del terzo programma quadro, dovrebbe svilupparsi ulteriormente nei prossimi tre anni migliorando la qualità complessiva e l'interfaccia utente delle basi dati, garantendo una maggiore funzionalità e nuovi sistemi multimediali, l'uso di nuovi canali di informazione e l'inclusione di accessi agli altri servizi di informazione RST europei. In linea con gli orientamenti di cui sopra, nel giugno del 1995 è stato pubblicato un bando di gara ⁽²⁾ per la gestione continua e lo sviluppo di Cordis.

Per quanto riguarda i centri di collegamento, sin dall'inizio del programma, i loro compiti sono stati ampliati rispetto al programma Value iniziale e riorientati verso una strategia che si basa sulla domanda e tiene conto delle esigenze del tessuto industriale, per includere e sottolineare l'importanza della valorizzazione, del trasferimento delle tecnologie e dell'innovazione, nonché della diffusione di informazioni sulla RST comunitaria.

Nell'ambito di questo nuovo ruolo, i centri di collegamento diventeranno dei poli regionali che consentiranno l'accesso alle conoscenze necessarie per le attività di valorizzazione, trasferimento delle tecnologie e innovazione delle PMI a livello regionale. Si prevede inoltre che, a seguito dell'invito a presentare proposte ⁽³⁾ (termine ultimo 15 marzo), la rete di centri di collegamento sarà notevolmente rafforzata e costituita da 52 centri al posto dei 32 centri esistenti al termine del terzo programma quadro.

Oltre a quelle già menzionate, dall'inizio del programma sono state varate delle azioni, e altre lo saranno quanto prima, che interessano le PMI. Un esempio è costituito dai progetti di trasferimento delle tecnologie e di valorizzazione. Un invito a presentare proposte relativo a questi progetti, pubblicato il 15 marzo ⁽⁴⁾, ha ottenuto circa 500 risposte di cui ne sono state selezionate un centinaio, la maggior parte delle quali riguardano le PMI. Un altro esempio è la verifica delle infrastrutture, a livello regionale, a sostegno delle attività delle PMI per il trasferimento di tecnologie e le innovazioni in quella regione.

Inoltre è in fase di preparazione un libro verde sulla promozione delle politiche a favore delle innovazioni, con particolare riferimento alle piccole e medie industrie. L'obiettivo è individuare i fattori che favoriscono o ostacolano l'innovazione nella Comunità e proporre, a tutti i livelli decisionali (locale, regionale, nazionale e comunitario),

azioni concrete a breve o medio termine che rafforzino la capacità complessiva di innovazione nelle Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1994.

⁽²⁾ GU n. C 136 del 3. 6. 1995.

⁽³⁾ GU n. C 12 del 17. 1. 1995.

⁽⁴⁾ GU n. C 64 del 15. 3. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1639/95

di Amedeo Amadeo (NI)

alla Commissione

(15 giugno 1995)

(95/C 311/09)

Oggetto: Sistema comunitario di gestione e di audit in campo ambientale

Il regolamento (CEE) n. 1836/93 ⁽¹⁾ sul sistema di gestione e di audit ambientale segna un'importante conquista, dal momento che la partecipazione volontaria delle imprese a tale sistema costituisce una delle opportunità più valide per l'industria, per adottare una strategia attiva mirante all'attuazione di politiche ed obiettivi in campo ambientale e all'istituzione di sistemi efficaci di gestione ambientale.

Può dire tuttavia la Commissione se non ritiene che la mancanza di una norma internazionale che armonizzi quelle nazionali sui sistemi di ecogestione permetta molteplici interpretazioni delle modalità di applicazione del regolamento da parte degli Stati membri, compromettendo l'efficacia del sistema, e se non è opportuno piuttosto il varo di una direttiva di armonizzazione sulle applicazioni del regolamento?

⁽¹⁾ GU n. L 168 del 10. 7. 1993, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(18 settembre 1995)

Il sistema comunitario di ecogestione e audit istituito dal regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio è entrato in vigore alla metà di aprile 1995.

Le imprese che intendono partecipare a tale sistema debbono soddisfare tutti i requisiti specificati nel regolamento. Non è richiesta l'applicazione di alcuna norma nazionale, europea o internazionale relativa a sistemi di gestione ambientale.

Tuttavia le imprese possono decidere di applicare norme nazionali, europee o internazionali e ottenere la relativa certificazione. L'articolo 12 del regolamento prevede che la certificazione sarà considerata conforme ai requisiti pertinenti del regolamento a patto che siano soddisfatte determinate condizioni, e precisamente:

— che le norme e le procedure di certificazione siano riconosciute dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 19 del regolamento stesso,

- che la certificazione del sistema di gestione ambientale sia effettuata da un organismo il cui accreditamento è riconosciuto dallo Stato membro in cui è ubicato il sito.

La procedura di riconoscimento comporta un'analisi dettagliata in cui sono individuati settori in cui vi è corrispondenza tra la norma e il regolamento. La decisione che ne deriva definisce con chiarezza i settori per i quali si riconosce tale corrispondenza e, di conseguenza, i settori in cui tale corrispondenza è assente. Per quanto concerne gli elementi del regolamento che non trovano alcuna corrispondenza nella norma, è comunque necessario soddisfare i requisiti del regolamento e spetta al responsabile della verifica del sistema comunitario di ecogestione e audit di garantire che ciò avvenga. Si intende in tal modo minimizzare l'onere a carico delle industrie pur garantendo la conformità a tutti i requisiti del regolamento e pertanto un'applicazione uniforme, indipendentemente dal fatto che si adotti o meno un approccio basato sulle norme.

Ciononostante la Commissione riconosce i vantaggi di una norma europea unica in tale settore. Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha accettato un mandato da parte della Commissione, al fine di elaborare una o più norme a supporto del regolamento di cui sopra. I lavori del CEN dovrebbero consentire di definire, nell'estate del 1996, un progetto di norma europea. Non appena sarà adottata una norma europea si dovranno abbandonare le varie norme nazionali esistenti in Europa, garantendo che prevalga quanto prima una norma unica europea. La norma adottata sarà inoltre sottoposta alla procedura di riconoscimento ai sensi dell'articolo 12 del regolamento. Ai sensi del mandato conferitogli dalla Commissione, il CEN è invitato a tener conto dei lavori in corso nell'ambito dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO). Si auspica che ciò garantirà il massimo grado di compatibilità tra norme per sistemi di gestione ambientale a livello internazionale, pur garantendo l'integrità del sistema di ecogestione e di audit comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1663/95

di Mark Killilea (UPE)

alla Commissione

(15 giugno 1995)

(95/C 311/10)

Oggetto: Futuro del sistema di assegnazione di un'etichetta ecologica

In queste ultime settimane la Confederazione delle industrie europee della carta si è ritirata dal sistema comunitario di assegnazione di un'etichetta ecologica, facendo riferimento all'impossibilità di giungere a soluzioni adeguate con la Commissione europea per quanto concerne i prodotti cartacei.

Dato questo insuccesso nell'applicazione del sistema dell'etichetta ecologica all'industria della carta e in considerazione delle numerose altre riserve espresse da organizza-

zioni e da Stati membri per quanto riguarda la complessità dei criteri previsti, non ritiene la Commissione che sia giunto il momento di rivedere il sistema e il suo funzionamento? Non è essa del parere che per mantenere la credibilità e l'impegno a lungo termine del settore, nei confronti di un sistema così essenziale, sia ormai necessario procedere ad una nuova impostazione nella valutazione dei prodotti?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregard a nome della Commissione

(15 settembre 1995)

È importante fare una distinzione tra una revisione generale del regolamento (CEE) n. 880/92 ⁽¹⁾, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, inteso nella sua globalità, e la revisione di uno dei criteri dettagliati relativi ad un gruppo specifico di prodotti. Nel primo caso, il regolamento in questione prevede una revisione del funzionamento del sistema dopo cinque anni. Oltre a ciò, ogni decisione particolare della Commissione in merito al marchio ecologico per un determinato gruppo di prodotti può essere riesaminata a scadenze triennali.

Secondo quanto stabilito dal suddetto regolamento, la Commissione ha il compito di definire i criteri ecologici in base ai quali gli organismi competenti in materia, in rappresentanza degli Stati membri, devono valutare l'assegnazione del marchio di qualità ecologica. I criteri in questione devono essere definiti in conformità dei principi e delle procedure previste dal regolamento stesso.

In particolare, essi devono essere selettivi per orientare i consumatori verso prodotti che presentino, comparativamente, un minor impatto ambientale. I criteri devono inoltre basarsi sul principio «dalla culla alla tomba», prendendo in considerazione tutte le fasi della vita di un prodotto e tutti gli aspetti ambientali legati ad esse.

Per quanto riguarda la procedura, prima dell'adozione di una decisione definitiva viene consultata l'industria e gli altri gruppi interessati nell'ambito di un forum consultivo. Nelle varie fasi di preparazione l'industria è di solito rappresentata dalle associazioni settoriali del caso.

Nel processo di consultazione sulla definizione di criteri per una decisione sul marchio di qualità ecologica applicabile alla «carta fine» (carta per riproduzioni e carta da stampa senza impatto) sono intervenute tutte le parti interessate, come prevedono le normali procedure istituite dal regolamento. Viste le difficoltà incontrate a livello di consultazione in materia di decisioni sulla carta sottile (tissue), soprattutto per i paesi terzi, il suddetto processo è stato rafforzato. I rappresentanti dell'industria dei paesi terzi hanno pertanto potuto esprimere pienamente le loro opinioni alla Commissione, agli organismi competenti e al forum consultivo.

Apparentemente, purtroppo, la CEPI (Confederation of European Paper Industries) ha avuto difficoltà a partecipare in maniera costruttiva ad un processo teso a individuare i prodotti migliori dal punto di vista ambientale. Si tratta di una situazione spiacevole, visto che il sistema comunitario di

attribuzione del marchio di qualità ecologica è selettivo e fondato sul concetto di concorrenza tra imprese per garantire le relative caratteristiche ambientali dei rispettivi prodotti. È certamente comprensibile che vi sia preoccupazione su eventuali modifiche successive dei criteri, soprattutto se si tiene conto dei tempi lunghi e degli investimenti ad alta intensità di capitali effettuati nell'industria delle paste da carta. È tuttavia noto che l'industria approva la strategia tendente a favorire la concorrenza.

La Commissione ritiene estremamente importante che l'industria partecipi in materia costruttiva a questo sistema e si rammarica della mancata presenza della principale associazione rappresentativa dell'industria comunitaria della carta. I lavori preparatori sulla carta per riproduzioni non sono ancora ultimati e la Commissione sta valutando con attenzione vari temi ancora in sospeso. In questa fase sarebbe certamente utile avviare un dialogo con l'industria della carta e la Commissione si augura che, vista la posizione estremamente flessibile adottata di recente sui criteri proposti, la CEPI possa riesaminare la propria posizione. Da parte sua la Commissione offrirà presto alla CEPI nuove occasioni per stabilire tale dialogo.

(¹) GU n. L 99 dell'11. 4. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1688/95

di **Katerina Daskalaki (UPE)**

alla Commissione

(15 giugno 1995)

(95/C 311/11)

Oggetto: Conservazione delle attività economiche nelle vicinanze delle zone di protezione

A partire dal 1984 diversi regolamenti comunitari hanno consentito di contribuire alla politica di conservazione della natura in applicazione della direttiva 79/409/CEE (¹), tra cui l'ultimo regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio (²), che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (Life).

1. A parte lo strumento finanziario Life, quali sono attualmente gli altri strumenti volti a permettere l'integrazione della politica di conservazione della natura nel quadro del mantenimento e dello sviluppo delle attività economiche delle comunità rurali che si trovano nelle immediate vicinanze delle zone di protezione speciale e che risentono degli effetti di tale status di aree tutelate, dal quale d'altronde sono onorate?
2. Questi strumenti finanziari consentono di contribuire pienamente all'applicazione della direttiva 92/43/CEE (³) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, entrata in vigore a decorrere dal giugno 1994?

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

(²) GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 1.

(³) GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(3 ottobre 1995)

1. Esistono diversi strumenti volti a sostenere le attività di protezione della natura e, allo stesso tempo, le attività economiche delle comunità rurali che si trovano all'interno o nelle immediate vicinanze delle zone di protezione.

Tra i più importanti ricorderemo il regolamento agro-ambientale (CEE) n. 2078/92 (¹), i fondi strutturali (regioni dell'obiettivo 1 e 5b) e le iniziative comunitarie (ad esempio Interreg, Leader, Pesca), senza tralasciare le possibilità offerte dai fondi di coesione.

2. L'uso delle risorse finanziarie citate favorisce l'attuazione della direttiva 92/43/CEE quale risultato implicito dei diversi progetti finanziati; solo raramente l'obiettivo viene esplicitato nei progetti. Tuttavia Life ha spesso appoggiato azioni che hanno svolto un ruolo catalizzatore per l'uso sinergico degli strumenti finanziari (ad esempio, un progetto Life limitato a un sito specifico è servito da incentivo per un progetto agro-ambientale nell'area limitrofa).

La Commissione è cosciente del fatto che tutte queste risorse possono svolgere un ruolo importante aiutando gli Stati membri ad attuare la direttiva sull'habitat e si sta impegnando a fondo per aumentare il livello di coordinamento tra i differenti servizi che gestiscono queste linee. Contemporaneamente sono in corso discussioni con i rappresentanti degli Stati membri nel comitato «ambiente» per garantire una maggiore cooperazione e comprensione tra le parti interessate a livello nazionale e locale.

(¹) GU n. L 215 del 30. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1689/95

di **Jan Sonneveld (PPE), Ria Oomen-Ruijten (PPE) e
Marianne Thyssen (PPE)**

alla Commissione

(15 giugno 1995)

(95/C 311/12)

Oggetto: Trasporto transfrontaliero di concime animale verso terreni agricoli propri in Vallonia

La regione belga della Vallonia non corrisponde agli allevatori stranieri o fiamminghi, che possiedono terreni agricoli in questa regione, un'indennità per il trasporto di concime greggio destinato al consumo proprio. La Vallonia si richiama al regolamento (CEE) n. 259/93 (¹) e considera quindi il letame alla stregua dei rifiuti. Sulla base dello stesso regolamento i Paesi Bassi non considerano il letame animale destinato alla concimazione dei terreni agricoli alla stregua di rifiuti.

Il caso di specie riguarda una latteria olandese che possiede terreni agricoli in Vallonia, non lontano dalla sua sede. Il letame destinato all'esportazione è prodotto dal proprio bestiame e il richiedente l'indennità è in possesso dei requisiti legali relativi al quantitativo massimo di letame. Il foraggio grossolano coltivato nei terreni in questione è destinato al consumo proprio. A tale azienda dovrebbe essere consentita una normale attività agricola.

1. È la Commissione a conoscenza di quanto precede e considera essa tale fattispecie compatibile con la normativa europea?
2. Non ritiene la Commissione che qualora un agricoltore possieda terreni agricoli sui due versanti di una frontiera occorrerebbe permettergli di svolgere una normale attività agricola e che una frontiera non può costituire a tal fine un ostacolo?
3. È la Commissione disposta a sollecitare la regione della Vallonia perché rimuova le restrizioni al trasporto transfrontaliero di letame animale destinato al consumo proprio?

(¹) GU n. L 30 del 6. 2. 1993, pag. 1.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(18 settembre 1995)

1. La Commissione non era al corrente della questione.

Il regolamento cui si rifà la Vallonia (regolamento (CEE) n. 259/93 relativo ai trasferimenti di rifiuti) istituisce un sistema di notifica e di controllo per i trasferimenti di rifiuti e prevede che le autorità possano opporsi alle importazioni di rifiuti a certe condizioni.

Prima di considerare l'applicazione del regolamento, tuttavia, occorrerebbe valutare in base alla definizione di rifiuto (direttiva 75/442/CEE (¹)) se nel caso in questione si tratta di rifiuti. Sulla base della suddetta definizione per rifiuto si intende «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi». Pertanto, se ciò costituisce o meno un rifiuto dipende dalle intenzioni del detentore della sostanza od oggetto. Qualora vi siano dubbi o dispute circa l'interpretazione della definizione in un determinato caso, solo un tribunale, ed in ultima istanza la Corte di giustizia europea, possono esprimere un giudizio vincolante.

Qualora venga stabilito che la sostanza o l'oggetto costituisce rifiuto, l'autorità competente di destinazione può opporsi all'importazione sulla base della destinazione del concime (eliminazione o recupero). Poiché lo spandimento del concime sul terreno può essere classificato come un'operazione di recupero (cfr. allegato IIB, direttiva 75/442/CEE), le autorità della Vallonia possono opporsi all'importazione di concime sotto forma di rifiuto sulla base dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 259/93. Tale obiezione deve essere motivata. Anche nel caso in

cui uno degli interessati ritenga che l'obiezione è priva di fondamento, un parere vincolante in materia può essere espresso solo da un tribunale.

Nonostante quanto sopra, la Commissione fa presente che i trasferimenti di concime non trattato sono disciplinati in maniera più specifica dalla direttiva 92/118/CEE (²) del Consiglio, per quanto riguarda i requisiti legati alla salute degli animali. Ai sensi del capitolo 14 dell'allegato I di tale direttiva, è consentito il trasferimento ad un altro Stato membro solo del concime non trattato prodotto da cavalli ed uccelli, fatte salve alcune norme igieniche. Il trasferimento di altri tipi di concime non trattato, ivi compreso quello di origine bovina, sono proibiti.

2. La Commissione, tuttavia, concorda con gli onorevoli parlamentari sul fatto che, nel caso in cui un agricoltore sia proprietario di terreni agricoli su entrambi i versanti di una frontiera, sarebbe desiderabile che la sua attività potesse essere svolta normalmente, qualora non vi siano rischi per l'ambiente, la salute umana e quella degli animali. Per tale ragione la Commissione sta valutando la possibilità di modificare l'allegato I (capitolo 14) della direttiva 92/118/CEE, in conformità con le competenze ad essa delegate dal Consiglio, allo scopo di consentire, a certe condizioni, alcuni trasferimenti di concime, in particolare nel caso in cui si tratti di terreni di un'azienda agricola situata su entrambi i lati di una frontiera tra Stati membri.

3. La Commissione richiede agli onorevoli parlamentari di fornire ulteriori informazioni sulla richiesta di autorizzazione in questione, in particolare per quanto riguarda la motivazione del rifiuto, in modo da consentirle di dare adeguato seguito al caso.

(¹) GU n. L 194 del 25. 7. 1975.

(²) GU n. L 62 del 15. 3. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1696/95

di Frédéric Striby (EDN)

alla Commissione

(15 giugno 1995)

(95/C 311/13)

Oggetto: Riconoscimento della formula di apprendimento della guida detta «guida accompagnata»

Un giovane francese di 16 anni ha la possibilità di guidare in tutta la Francia con un accompagnatore designato. Tale formula, detta «guida accompagnata», non consente tuttavia di guidare fuori del territorio nazionale.

Alla luce degli accordi di Schengen e del principio della libera circolazione delle persone, tale situazione merita che le si presti attenzione in quanto rappresenta un ostacolo alla libera circolazione, soprattutto per le persone residenti in zone di frontiera.

Può la Commissione far sapere se intende incoraggiare gli Stati membri a riconoscere la suddetta formula?

**Risposta data dal sig. Kinnock
a nome della Commissione**

(7 settembre 1995)

Le direttive 80/1263/CEE ⁽¹⁾ e 91/439/CEE ⁽²⁾ del Consiglio relative alla patente di guida prevedono il reciproco riconoscimento di quest'ultima ad eccezione delle licenze che autorizzano l'apprendimento della guida a prescindere dal sistema di formazione seguito dal candidato. Lo stesso dicasi per quanto attiene alle convenzioni internazionali sulla circolazione stradale che, a livello della circolazione internazionale, riconoscono soltanto i titolari di patenti di guida.

L'apprendimento anticipato della guida ovvero «la guida accompagnata» sono delle formule già introdotte da qualche anno in Francia e, più di recente, in Belgio. La Commissione segue con vivo interesse questo tipo di formazione in quanto i primi risultati sono particolarmente incoraggianti. Tuttavia le direttive anzidette lasciano agli Stati membri il compito di apprestare quei sistemi di formazione che ritengono più adatti alle loro specificità nazionali, sempre che le norme minime stabilite dalle direttive stesse e, segnatamente, il livello degli esami teorici e pratici, siano rispettati dai candidati. A questo livello il ruolo della Commissione è di facilitare lo scambio di esperienza tra Stati membri, piuttosto che imporre questo o quell'altro sistema di apprendimento.

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1980.

⁽²⁾ GU n. L 237 del 24. 8. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1706/95

di Mary Banotti (PPE)

alla Commissione

(21 giugno 1995)

(95/C 311/14)

Oggetto: Medicine complementari e terapie — Statuto

Nell'aprile 1994 una relazione del Parlamento europeo sullo statuto delle medicine complementari ⁽¹⁾ è stata esaminata dalla competente commissione parlamentare. Purtroppo questa relazione non ha potuto essere approvata dal PE a seguito dell'imminenza delle elezioni europee. Probabilmente il relatore presenterà nuovamente la relazione quanto prima.

Potrebbe la Commissione precisare qual è attualmente la sua posizione sulle medicine e sulle terapie alternative e, eventualmente, quali misure siano state adottate per disciplinare o proporre uno statuto giuridico per le stesse?

Inoltre ha la Commissione finanziato studi o progetti di ricerca in settori quali la pratica e i metodi di lavoro professionali, un sistema di albo e di insegnamento di base?

⁽¹⁾ Doc. A3-291/94.

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(2 ottobre 1995)

La Commissione è a conoscenza del progetto di relazione preparato dal sig. Lannoye sull'argomento delle cosiddette medicine e terapie «alternative» e dei dibattiti che hanno avuto luogo in seno al comitato per l'ambiente, la salute pubblica e la protezione del consumatore del Parlamento.

Per quanto riguarda i medicinali utilizzati nella pratica delle medicine alternative o complementari, giova notare che tutti i prodotti che vengono presentati come aventi proprietà curative o preventive per quanto riguarda le malattie umane o degli animali, sono considerate come medicine e sono, per questa ragione, coperti dalla legislazione farmaceutica comunitaria. Per taluni prodotti utilizzati nella pratica delle medicine complementari, quali le medicine omeopatiche e le medicine a base di piante, alcune disposizioni specifiche sono già state adottate sul piano comunitario, a volte in deroga, a volte a completamento del diritto farmaceutico generale, in considerazione delle particolarità proprie di tali farmaci.

L'immissione sul mercato di prodotti diversi da quelli sopra citati, per cui vengono effettuati reclami in materia di salute, è di competenza delle autorità degli Stati membri e la Commissione non ha intenzione di avanzare proposte per armonizzare qualsiasi disposizione pertinente.

Nel contesto del programma di ricerca e sviluppo tecnologico sono state intraprese ricerche sulle proprietà dei prodotti omeopatici. Ci si è concentrati sullo sviluppo di strumenti metodologici al fine di valutare la loro efficacia e sicurezza.

Per quanto riguarda il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali nei confronti della pratica della medicina alternativa, la Commissione non intende per il momento formulare proposte.

A questo riguardo la Commissione prega l'onorevole membro di riferirsi all'interrogazione scritta E-317/94 del sig. Kostopoulos ⁽¹⁾ che stabilisce il punto di vista della Commissione per quanto riguarda il coordinamento della formazione rispetto ad una determinata professione.

Tuttavia, se la pratica della medicina alternativa è regolata in un paese membro ospite, il sistema generale per il riconoscimento dei diplomi (direttiva 89/48/CEE ⁽²⁾ del Consiglio del 21 dicembre 1988 e direttiva 92/51/CEE ⁽³⁾ del Consiglio del 18 giugno 1992) può essere di importanza. Se la pratica della medicina complementare è riservata ai

medici, in questo caso si applica la direttiva 93/16/CEE⁽⁴⁾.

(1) GU n. C 376 del 30. 12. 1994.

(2) GU n. L 19 del 24. 1. 1989.

(3) GU n. L 209 del 24. 7. 1992.

(4) GU n. L 165 del 7. 7. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1747/95

di Gerfrid Gaigg (PPE)

alla Commissione

(21 giugno 1995)

(95/C 311/15)

Oggetto: Penalizzazione delle PMI da parte dell'Unione europea

Nella sua comunicazione del 12 aprile 1995 su un programma di azione sociale a medio termine, la Commissione ha tra l'altro annunciato la fondazione di un centro europeo di formazione per i rapporti industriali, che dovrebbe favorire il dialogo sociale.

Per quale motivo le federazioni rappresentative dell'artigianato e delle PMI non hanno sinora preso parte ai preparativi per la creazione di tale centro?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(31 luglio 1995)

La Commissione dichiara all'onorevole interrogante che il centro cui egli si riferisce è un'iniziativa privata di tre organizzazioni europee: Centro europeo dell'impresa a partecipazione pubblica (CEEP), Unione della confederazione delle industrie dei datori di lavoro europei (UNICE) e Confederazione europea dei sindacati (CES). Queste tre organizzazioni hanno infatti raggiunto un accordo e hanno istituito un'associazione denominata «Centro europeo delle relazioni industriali».

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1773/95

di Lucio Manisco (GUE/NGL)

alla Commissione

(28 giugno 1995)

(95/C 311/16)

Oggetto: Concorso europeo del giovane consumatore 1995

Martedì 30 maggio al Parco delle esposizioni di Bruxelles è stato assegnato il premio del concorso europeo del giovane consumatore con la partecipazione della commissaria europea Emma Bonino, incaricata della politica dei consumatori.

Pare che sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* non sia stato pubblicato nessun bando di gara per effettuare tali iniziative e risulterebbe che sia stato concesso un cofinanziamento in percentuale molto elevato, mentre l'invito a partecipare all'iniziativa è stato pubblicizzato con il simbolo stereotipato, utilizzato a livello internazionale, di un giovane con, nella mano sinistra, uno scudo racchiudente 12 stelle e, nella mano destra, una spada, ambedue simboli di violenza armata.

Si prega la Commissione di rispondere ai seguenti quesiti:

1. Perché per questa iniziativa non è stato pubblicato un bando di gara?
2. Può essa confermare che tale iniziativa sia stata cofinanziata con una quota di molto superiore al 50 % del costo totale dell'iniziativa e specificarne sia la percentuale che l'ammontare?
3. Può dire altresì se abbia utilizzato dei criteri per concedere il cofinanziamento e, in caso affermativo, quali?
4. Non crede che tra tali criteri sia più consono allo spirito dell'Unione prevedere simboli non armati come raffigurazione dei giovani consumatori europei?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(20 luglio 1995)

La Commissione condivide pienamente l'esigenza di trasparenza nell'attribuzione di finanziamenti pubblici espressa dall'on. parlamentare, nonché la sua preoccupazione per quanto riguarda l'immagine del giovane consumatore europeo. Per quanto attiene alle domande concrete, è necessario segnalare che:

1. Il concorso europeo del giovane consumatore non è stato oggetto di una procedura di gara pubblica e, di conseguenza, di una pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, in quanto si tratta per ora di un progetto pilota sostenuto dalla Commissione. Allorquando la Commissione deciderà di realizzare direttamente i suoi progetti, essa utilizzerà le procedure di avviso di gara. Una pubblicazione a tal fine è peraltro prevista per l'esercizio 1997.
2. L'importo, ovvero la percentuale, definito per ogni sovvenzione concessa dalla Commissione, viene determinato caso per caso sulla base di criteri che attuano una ripartizione equa degli stanziamenti disponibili.
3. I criteri applicati per concedere la sovvenzione all'organismo organizzatore sono stati: le capacità professionali, l'interesse e l'esperienza di tale organismo, nonché la sua liquidità finanziaria. Il fatto che l'istituto di cui si tratta dispone inoltre di una rete di collaboratori in tutti gli Stati membri è risultato poi determinante.
4. Per quanto riguarda il simbolo del concorso, sviluppato dall'organizzatore, è apparso importante trasmettere in

maniera chiara le idee riguardanti la difesa del giovane consumatore, vale a dire l'apprendimento dell'autodifesa (da cui lo scudo) e, se del caso, la possibilità di agire (la spada). La spada è peraltro il simbolo della giustizia in tutto il mondo.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1792/95

di Philippe De Coene (PSE)

alla Commissione

(28 giugno 1995)

(95/C 311/17)

Oggetto: Procedure d'infrazione in seguito alla mancata osservanza della direttiva 76/464/CEE

Nella sua risposta dell'11 maggio 1992 all'interrogazione scritta n. 1496/91 ⁽¹⁾ dell'on. van Hemeldonck la Commissione affermava che nel mese di luglio 1991 erano state avviate contro tutti gli Stati membri complessivamente una quarantina di singole procedure di infrazione in seguito alla mancata osservanza della direttiva 76/464/CEE ⁽²⁾ e delle direttive da essa derivate.

A quanto risulta, nessuna di queste procedure è finora sfociata in una sentenza della Corte di giustizia.

Può precisare la Commissione qual è attualmente lo stato di avanzamento dell'iter procedurale con riferimento a tutte le procedure indicate nella risposta all'interrogazione scritta n. 1496/91 e quando prevede essa che sia data opportunità alla Corte di giustizia di emettere una sentenza in merito alle suddette numerose infrazioni?

Se effettivamente nessuna di queste azioni è stata finora portata dinanzi alla Corte, può dire la Commissione per quale motivo essa non l'ha fatto, visto che sono passati già quasi 4 anni dal luglio 1991? Ritiene la Commissione che l'osservanza della direttiva 76/464/CEE non sia più prioritaria o tutti gli Stati membri hanno da allora già ottemperato ai propri obblighi?

⁽¹⁾ GU n. C 202 del 10. 8. 1992, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(15 settembre 1995)

A norma dell'articolo 155 del Trattato CE la Commissione ha tra l'altro l'obbligo di verificare il rispetto del diritto comunitario da parte degli Stati membri, tra cui il controllo dell'applicazione effettiva in pratica delle direttive comunitarie. Nei casi in cui gli Stati membri non rispettino i loro obblighi, la Commissione può decidere di avviare la procedura prevista all'articolo 169 del Trattato CE.

Così, nel caso della direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità e delle direttive derivate, la Commissione ha deciso di procedere contro diversi Stati membri per mancata comunicazione, non conformità o cattiva applicazione in pratica di queste disposizioni.

Una parte di queste procedure concerne in particolare la mancanza di comunicazione di programmi di riduzione dell'inquinamento delle acque da sostanze indicate all'allegato della direttiva; altre procedure riguardano il mancato rispetto delle disposizioni della direttiva in genere; altre procedure infine riguardano il mancato rispetto delle disposizioni delle direttive derivate, conosciute con il nome di «direttive figlie», relative a sostanze specifiche come il cadmio, il mercurio o l'esaclorocicloesano.

Per quanto concerne il numero esatto delle procedure di infrazione in corso, occorre sottolineare che per motivi di efficienza sono state raggruppate diverse procedure che erano state menzionate nella risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 1496/91 della sig.ra Van Hemeldonck, mentre altre procedure sono state chiuse in seguito alla risoluzione positiva di tali casi.

È vero che finora nessuna delle procedure in corso ha portato ad una sentenza della Corte. Tuttavia la Commissione aveva già presentato un'istanza alla Corte relativa alla mancata comunicazione da parte della Grecia delle misure nazionali di trasposizione della direttiva 90/415/CEE, del 27 luglio 1990, che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE, ma vi ha rinunciato dopo la comunicazione da parte delle autorità greche di queste misure (causa C-94/180). In alcuni altri casi la Commissione ha deciso di adire la Corte e la sua decisione sarà eseguita al più presto. Altre procedure sono ancora allo stadio del parere motivato. Per alcune nuove procedure recentemente è stata inviata una lettera di intimazione (anche nel mese di giugno 1995).

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1798/95

di Katerina Daskalaki (UPE)

alla Commissione

(28 giugno 1995)

(95/C 311/18)

Oggetto: Disoccupazione e problemi sociali nel comune di Mantudi (Eubea)

La chiusura del Complesso metallurgico magnesite dopo mezzo secolo di sfruttamento intensivo nella zona di Mantudi nell'Eubea settentrionale ha provocato la disoccupazione del 78 % della popolazione, percentuale, questa, tra le più elevate di tutta l'Unione europea.

Questa situazione esplosiva è resa ancor più grave dai dati relativi alla salute claudicante degli abitanti della zona, per lungo tempo occupati in attività anti-igieniche, come pure dall'impossibilità di trovare un altro lavoro a causa della assoluta mancanza di formazione professionale.

Intende la Commissione assumere un qualche specifico provvedimento per venire in aiuto degli abitanti della zona nell'ambito del quadro comunitario di sostegno per la Grecia ovvero approvare prestiti e sussidi nell'ambito dei programmi strutturali?

In particolare può essa dire quali sono stati i risultati dello studio effettuato nella zone di Mantudi nell'ambito del programma operativo «Industria e servizi»?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(7 settembre 1995)

Nell'ambito del quadro di sostegno comunitario 1989-1993, la Commissione ha già finanziato azioni di formazione e di riqualificazione professionale, nonché aiuti all'attività indipendente per i lavoratori rimasti senza lavoro a seguito della chiusura di imprese nella regione di Mantudi.

Essendosi questi interventi rivelati insufficienti, la Commissione ha cofinanziato uno studio per un'azione di riconversione integrata per il nord dell'isola di Eubea, nel quadro del programma «Industrie e servizi».

I risultati di questo studio prevedono le azioni necessarie dal punto di vista delle infrastrutture di base, degli investimenti produttivi, della formazione professionale e della politica dell'occupazione, onde far ripartire l'economia del nord dell'isola creando così nuovi posti di lavoro duraturi.

La Commissione è pronta a fornire assistenza finanziaria alle azioni nell'ambito del quadro di sostegno comunitario per la Grecia, qualora le autorità greche presentassero proposte adeguate.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1814/95

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

alla Commissione

(28 giugno 1995)

(95/C 311/19)

Oggetto: Salvaguardia e sviluppo dei boschi in Grecia

Attraverso i vari quadri comunitari di sostegno, il programma Life e altri programmi comunitari l'Unione europea

ha promosso e sostenuto attività a favore della salvaguardia e sviluppo dei boschi in Grecia, la cui realizzazione richiede l'esistenza in numero sufficiente di personale esperto in silvicoltura.

Può la Commissione riferire:

- 1) quali sono i dati comparativi relativi al personale esperto in silvicoltura dei cinque paesi meridionali dell'Unione europea che devono continuamente far fronte al pericolo degli incendi estivi,
- 2) se grazie ai programmi comunitari di cui sopra negli ultimi cinque anni è aumentato il numero dei lavoratori silvicoli in Grecia e, se sì, in che misura,
- 3) se ritiene soddisfacente l'organico dei servizi statali preposti in Grecia alla lotta contro gli incendi in rapporto alle distruzioni che si ripetono ogni anno e alle esigenze di rimboschimento?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(7 settembre 1995)

1. La Commissione non conosce l'organico dei servizi statali degli Stati membri. Soltanto lo Stato membro può fornire la risposta all'onorevole parlamentare.

2. Il numero dei funzionari nazionali dipende dalla politica di assunzione condotta dall'amministrazione dello Stato membro, piuttosto che dall'entità del finanziamento comunitario.

3. Non spetta alla Commissione giudicare se il numero dei lavoratori silvicoli è adeguato.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1828/95

di Salvador Garriga Polledo (PPE)

alla Commissione

(28 giugno 1995)

(95/C 311/20)

Oggetto: Riconversione del settore navale a Gijón, Asturias

La Commissione potrebbe specificare quali progetti legati alla riconversione del settore navale a Gijón, nelle Asturie, abbiano beneficiato di aiuti comunitari tra il 1991 e il 1995 e a carico di quale programma comunitario?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione
(7 settembre 1995)**

Gli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nella regione delle Asturie, attuando le previsioni definite nei quadri di sostegno comunitario (QCS) 1989-1993 e 1994-1999, ai fini dello sviluppo e dell'adeguamento strutturale delle regioni spagnole di cui all'obiettivo 1, non riguardano aiuti specifici per la riconversione del settore navale. Inoltre la regione delle Asturie non ha beneficiato del programma comunitario Renaval, il quale prevedeva contributi per le zone più colpite dalle conseguenze della riconversione del settore navale.

Tuttavia nei QCS in questione è stato chiaramente fissato l'obiettivo di promuovere la diversificazione economica della regione, rendendola meno dipendente dai settori colpiti dai processi di riconversione (bacini carboniferi, siderurgia, settore navale), pur contribuendo a migliorarne le potenzialità per la creazione di nuove attività. Ad esempio, nel comune di Gijón il FESR ha cofinanziato parecchi progetti che rientrano nell'obiettivo succitato, tra i quali possiamo citare il rifacimento del vecchio porto per i pescherecci e della zona franca del porto di Gijón-Musel, il museo ferroviario, il recupero di aree industriali dismesse, il campeggio, il risanamento della zona est, nonché la ricostruzione di talune infrastrutture stradali.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1830/95

di Salvador Garriga Polledo (PPE)

alla Commissione

(28 giugno 1995)

(95/C 311/21)

Oggetto: Impresa pubblica carbonifera del nord-est, SA Hunosa

La Commissione potrebbe far sapere in dettaglio quali progetti, legati all'impresa pubblica carbonifera del nord-est, SA Hunosa, abbiano beneficiato di aiuti comunitari dal 1991 al 1995, e a carico di quale programma comunitario in concreto?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione
(7 settembre 1995)**

Nel periodo 1989-1993 e in attuazione delle previsioni stabilite nel quadro comunitario di sostegno per lo sviluppo e il riassetto strutturali delle regioni spagnole dell'obiet-

tivo 1, l'impresa Hunosa ha beneficiato del contributo del FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) per la realizzazione di due grandi progetti individuali il cui obiettivo è la diversificazione energetica nonché la tutela e il miglioramento dell'ambiente.

Il primo, che riguarda una centrale termoelettrica da costruire nel comune di Mieres, è stato approvato nel 1989 e ha mobilitato un intervento del FEDER di 4 934 milioni di PTA. Il costo totale stimato per l'investimento era di 13 238 milioni PTA. Questo grande progetto prevede l'utilizzazione dei materiali di scarto come combustibile, il che consentirà di risanare l'ambiente delle zone minerarie. Inoltre è prevista l'utilizzazione di alta tecnologia non inquinante: le emissioni saranno circa la metà dei livelli massimi stabiliti dalle direttive comunitarie pertinenti.

Il progetto ha beneficiato anche di un aiuto nel quadro del programma Thermie, in quanto progetto dimostrativo e innovativo (riguardante il sistema di combustione previsto per l'utilizzazione di materiali difficili) come anche di un prestito di riconversione CECA (Comunità economica del carbone e dell'acciaio) di 5 000 milioni di PTA, integrato da un bonifico massimo di 288 000 ECU.

Il secondo progetto, approvato nel 1990, si riferisce a lavori di depurazione delle scorie prodotte dagli impianti di lavaggio del carbone dell'impresa Hunosa. L'intervento del FEDER per questo progetto è stato di 7,6 Mio di ECU (ai prezzi 90), con un costo totale previsto per l'investimento di 16,9 Mio di ECU (ai prezzi 90).

Si tratta di un progetto coordinato con le azioni di riassetto dei bacini fluviali della zona centrale delle Asturie comprese nel programma nazionale di interesse comunitario (PNIC) Asturie, approvato nel 1987. Lo scopo è di garantire che gli effluenti provenienti dagli impianti di lavaggio del carbone soddisfino i livelli qualitativi richiesti per il buon funzionamento del sistema di depurazione realizzato dal suddetto programma.

Nel programma operativo del principato delle Asturie (1994-1999) approvato nel 1994, è previsto un certo numero di progetti da realizzarsi a carico dell'impresa Hunosa. Tali progetti, che non sono stati ancora interamente definiti, riguarderanno la riutilizzazione delle scorie per nuove attività, nonché la rigenerazione e riutilizzazione di terreni di scarico. Il costo totale stimato per tali lavori ammonta a 41 Mio di ECU, e il contributo del FEDER è di 20 Mio di ECU.

Le suddette azioni si inquadrano nella misura relativa alla tutela e al miglioramento dell'ambiente della regione, contribuendo così a promuovere la diversificazione economica delle imprese pubbliche regionali che partecipano al processo di riconversione, senza costituire quindi aiuti comunitari alle miniere carbonifere spagnole.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1831/95**di Salvador Garriga Polledo (PPE)****alla Commissione***(28 giugno 1995)**(95/C 311/22)**Oggetto:* Moneta unica e pensioni

La Commissione crede possibile il passaggio definitivo alla moneta unica senza stabilire una convergenza tra i sistemi nazionali di finanziamento delle pensioni?

**Risposta data dal sig. de Silguy
a nome della Commissione***(20 settembre 1995)*

La Commissione ritiene che sia possibile passare alla moneta unica senza modificare preventivamente la ripartizione delle competenze in materia di regime pensionistico.

Infatti, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento, il 27 luglio 1992 il Consiglio ha adottato una raccomandazione (92/442/CEE) sulla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale ⁽¹⁾. Con tale raccomandazione, il Consiglio ha riconosciuto che ogni Stato membro rimane arbitro della concezione, dell'organizzazione e del finanziamento del proprio sistema di protezione sociale e ha definito comuni obiettivi per guidare le politiche nazionali.

Le modalità di finanziamento delle pensioni possono differire tra gli Stati membri, ad esempio per quanto riguarda l'articolazione tra pensioni di base e pensioni complementari.

Certamente queste differenze possono costituire una fonte di difficoltà per le persone che vivono in uno Stato membro e lavorano in un altro. La Commissione, come ha precisato nel suo programma d'azione sociale a medio termine 1995-1997 ⁽²⁾ (punto 6.1.3), presenterà prossimamente una comunicazione in proposito.

Tali differenze, tuttavia, non incidono assolutamente sul passaggio alla moneta unica.

⁽¹⁾ GU n. L 245 del 26. 8. 1992.

⁽²⁾ Doc. COM(95) 134.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1843/95**di Mihail Papayannakis (GUE/NGL)****alla Commissione***(3 luglio 1995)**(95/C 311/23)**Oggetto:* Approvvigionamento idrico della città di Iannina

Il ministero dell'Ambiente, dell'assetto territoriale e dei lavori pubblici greco ha approvato il progetto relativo all'approvvigionamento idrico della città di Iannina e di 200 villaggi del circondario e all'arricchimento del Lago di Iannina, che dovrebbero consentire la contestuale irrigazione della più ampia vallata, ed ha incaricato vari uffici studi di redigere uno studio intitolato «Ulteriore approvvigionamento idrico di altre frazioni della vallata di Iannina e arricchimento dell'antico lago di Pamvotide», assieme alle relative valutazioni d'impatto ambientale.

Stante però che la soluzione proposta dagli esperti per quanto riguarda l'arricchimento del Lago di Iannina:

- è dispendiosa (la spesa supererà i 15-20 miliardi di DRA);
- richiede tempi lunghi (la durata di realizzazione dell'opera supererà i 5-7 anni),
- avrà un impatto negativo sull'ambiente della regione in quanto le acque del bacino del Cotistas inonderanno più di 80 ettari di superficie boschiva,
- non farà fronte all'enorme problema dell'approvvigionamento idrico della città di Iannina e dei 200 villaggi del circondario valligiano, dove risiede l'80% della popolazione del dipartimento di Iannina,
- comporta il rischio che il lago straripi a causa del fango che verrà a depositarvisi e che alla fine si trasformi in una palude,
- comporta il rischio che si ripeta quanto è avvenuto alla centrale idroelettrica della DEI lungo il fiume Arachtós, opera quest'ultima che tra l'altro è stata finanziata dalla Comunità,

può la Commissione dire:

1. se è a conoscenza dei progetti in questione e quale ruolo hanno svolto a suo giudizio i finanziamenti comunitari nell'esecuzione dell'opera,
2. per quale motivo l'approvvigionamento idrico del dipartimento di Iannina è stato stralciato dal finanziamento dell'opera, che costituiva un insieme unitario ai fini dello stanziamento in bilancio,
3. per quale motivo le competenti autorità greche hanno proceduto in tutta fretta ad appaltare l'opera senza attendere i termini per la pubblicazione della valutazione d'impatto ambientale e di informazione dei cittadini come previsto dalla direttiva 85/337/CEE ⁽¹⁾,

4. com'è possibile, sempre a suo giudizio, che due opere finanziate dalla medesima fonte comunitaria si distruggano l'una con l'altra?

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(8 settembre 1995)

La Commissione, come ha già fatto presente nella sua risposta all'interrogazione scritta E-1622/95 dell'on. Kaklamanis (¹) sullo stesso argomento, facendo seguito al reclamo dell'on. Kalogiannis, ha trasmesso alle autorità greche un questionario nel quale sono ripresi gli aspetti che potrebbero interferire con la normativa comunitaria, nonché la fondatezza tecnico-giuridico del progetto. Attualmente la Commissione sta esaminando la risposta trasmessale dalle autorità greche al fine di precisare la sua posizione.

(¹) GU n. C 270 del 16. 10. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1845/95

di Fausto Bertinotti (GUE/NGL)

alla Commissione

(3 luglio 1995)

(95/C 311/24)

Oggetto: Presentazione di una direttiva sui valori limite di emissione di diossine e furani per gli impianti d'incenerimento di rifiuti urbani

Considerando che al paragrafo 8 della direttiva 89/369/CEE (¹) concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani si afferma che «occorre fissare non appena possibile i valori limite per le diossine e i furani»;

considerando inoltre che l'articolo 3, paragrafo 4 della succitata direttiva prevede «l'adozione di una direttiva comunitaria su questo aspetto specifico»;

considerando infine che nella risposta ad una precedente interrogazione la Commissione ha affermato che la diossina è emessa principalmente dagli impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani e dagli scarichi dei veicoli a motore;

può dire la Commissione quando le sarà possibile fissare i valori limite di emissione per le diossine ed i furani relativamente all'incenerimento dei rifiuti urbani, perseguendo gli intendimenti della direttiva 89/369/CEE e gli obiettivi del quinto programma in materia d'ambiente?

(¹) GU n. L 163 del 14. 6. 1989, pag. 32.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(21 settembre 1995)

Dopo l'adozione della posizione comune sulla direttiva per la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), la Commissione continua a considerare come prioritario il lavoro in vista dalla seconda lettura in sede parlamentare e dell'adozione finale da parte del Consiglio. La IPPC è una direttiva quadro che si occupa anche dell'incenerimento dei rifiuti urbani, e di conseguenza le disposizioni specifiche per l'incenerimento verranno adottate successivamente. Ciononostante, la Commissione intende portare avanti i lavori sull'incenerimento nel più breve tempo possibile, in modo da rispettare gli obiettivi fissati nel quinto programma d'azione comunitaria per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile dell'ambiente.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1850/95

di Mark Killilea (UPE)

alla Commissione

(3 luglio 1995)

(95/C 311/25)

Oggetto: Sovrapproduzione di salmone norvegese d'allevamento

Secondo i dati forniti recentemente dalla Kontali, una società norvegese specializzata in ricerche di mercato, le esportazioni di salmone norvegese verso il mercato europeo hanno registrato quest'anno un incremento pari al 32%. Si calcola che alla fine del 1995 la produzione di salmone d'allevamento sarà aumentata del 50%, passando da 200 000 a 300 000 t.

La Commissione ha sinora sostenuto che quest'aumento della produzione norvegese non sembra perturbare il mercato europeo. Le statistiche fornite dalla Kontali indicano tuttavia che, nel mese di aprile, le esportazioni di salmone fresco verso l'UE sono salite del 46%. Quest'aumento ha già avuto gravi ripercussioni sui produttori irlandesi e scozzesi, ma i problemi di gran lunga maggiori si presenteranno nel momento in cui il grosso della produzione inonderà il mercato europeo verso la fine di quest'anno, in settembre o ottobre. A quel tempo il fenomeno avrà raggiunto dimensioni critiche e sarà ormai troppo tardi per impedire il crollo del mercato europeo e salvare molti produttori europei.

Può la Commissione commentare queste cifre e far sapere se ritiene ora necessario prendere provvedimenti d'urgenza per evitare il crollo completo del mercato nell'immediato futuro?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(14 settembre 1995)

L'entità del previsto aumento della produzione di salmone norvegese è stata oggetto di discussione durante un incontro tra la commissione per la pesca del Parlamento europeo e le autorità norvegesi. La Commissione invita l'onorevole parlamentare a prendere visione anche della risposta data alla sua interrogazione scritta E-1851/95 ⁽¹⁾.

Le previsioni circa la produzione della Norvegia indicavano 260-280 000 t per il 1995, e 320-350 000 t per il 1996. I produttori europei di salmone hanno la sensazione che tali cifre siano sottostimate. È comunque probabile che, ben presto, le forniture norvegesi per i mercati comunitari aumentino. La Commissione segue la situazione ed ha ricordato ad alcuni Stati membri la necessità di inviare sollecitamente le statistiche, al fine di avere un quadro completo. L'analisi della Commissione indica un lieve e costante calo del prezzo del salmone.

Le informazioni attualmente a disposizione della Commissione non evidenziano ancora seri danni per il mercato comunitario. La Commissione continuerà a vigilare e, se si verificherà il previsto consistente aumento delle importazioni, la situazione verrà studiata per accertare se esso stia provocando gravi pregiudizi. In tale evenienza la Commissione potrebbe avanzare opportune proposte.

⁽¹⁾ Si veda pag. 18 delle presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1851/95

di Mark Killilea (UPE)

alla Commissione

(3 luglio 1995)

(95/C 311/26)

Oggetto: Produzione norvegese di salmone

Può la Commissione commentare l'esito della riunione svoltasi il 19 maggio fra le autorità norvegesi e gli Stati membri sull'aumento della produzione di salmone norvegese collocata sul mercato europeo?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(14 settembre 1995)

Martedì 20 giugno 1995, su invito della commissione per la pesca del Parlamento europeo, le autorità norvegesi hanno

illustrato la loro posizione, rispondendo anche alle domande rivolte dai parlamentari e dai rappresentanti dei produttori di salmone della Comunità. La tesi sostenuta il 19 maggio era identica a quella difesa il 20 giugno.

Le autorità norvegesi hanno preannunciato un costante aumento della produzione e delle esportazioni verso la Comunità ed una espansione del mercato del salmone. I dati citati sono stati contestati dai produttori di salmone della Comunità. È stata poi descritta brevemente la situazione degli aiuti di Stato per il settore, anche a tale proposito sono stati sollevati alcuni interrogativi, mentre la Commissione continua le proprie indagini. Le autorità norvegesi hanno infine illustrato la grande campagna promozionale intrapresa per ampliare ulteriormente il mercato.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1859/95

di Luciano Vecchi (PSE)

alla Commissione

(3 luglio 1995)

(95/C 311/27)

Oggetto: Cittadini di paesi comunitari danneggiati dalla contrazione di mutui in ecu e in valute estere

Le turbolenze monetarie degli ultimi tre anni (e l'uscita di talune monete di paesi dell'Unione europea dal Sistema monetario europeo) hanno determinato modificazioni notevoli nei corsi dei cambi tra le monete europee e nei confronti dell'ecu.

Tali cambiamenti hanno danneggiato in maniera gravissima quei cittadini e piccoli imprenditori di alcuni paesi che hanno contratto mutui in ecu o in altre valute di paesi le cui monete si sono rivalutate rispetto alle loro monete nazionali.

Si chiede quali misure si intendano adottare rispetto a:

1. forme di solidarietà (abbuono di interessi, riscaglionamento dei mutui, ecc.) verso i cittadini maggiormente danneggiati;
2. la necessità che gli istituti bancari forniscano un'informazione corretta agli utenti sui prestiti in valuta estera;
3. la cooperazione con gli Stati membri su questi problemi.

**Risposta data dal sig. De Silguy
a nome della Commissione**
(20 settembre 1995)

Come già affermato dalla Commissione in risposta alle interrogazioni scritte n. 2859/93, E-1/95 e E-1785/95, rispettivamente degli on. Mattina ⁽¹⁾, Stirbois ⁽²⁾ e Cellai ⁽³⁾, nonché in riferimento alla petizione n. 25/94 presentata al Parlamento dall'on. Stabile e da altri parlamentari e discussa dalla commissione competente del Parlamento il 4 novembre 1994, non esiste alcuna base giuridica che consenta di modificare con strumenti comunitari i mutui, prestiti o contratti simili stipulati in ecu ed in altre valute estere.

Tuttavia i contratti firmati con le banche devono rispettare i principi, relativi ad un'informazione esauriente ed equa sui rischi di cambio, enunciati nella normativa comunitaria in materia di pubblicità (direttiva 84/450/CEE ⁽⁴⁾).

⁽¹⁾ GU n. C 300 del 27. 10. 1994.

⁽²⁾ GU n. C 152 del 19. 6. 1995.

⁽³⁾ GU n. C 273 del 18. 10. 1995.

⁽⁴⁾ GU n. L 250 del 19. 9. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1861/95
di Honório Novo (GUE/NGL)
alla Commissione
(3 luglio 1995)
(95/C 311/28)

Oggetto: Studio dell'impatto ambientale dell'autostrada IP1 tra Freixo e Carvalhos

In risposta alla mia interrogazione scritta E-2804/94 ⁽¹⁾ nella quale affermavo che la consultazione pubblica dello studio di impatto ambientale dell'autostrada tra Freixo e Carvalhos effettuato dopo l'inizio dei relativi lavori, il commissario Bjerregaard mi ha informato che la Commissione intendeva «prendere contatto con le autorità portoghesi onde ottenere informazioni più dettagliate in materia». Essa affermava inoltre che qualora le mie informazioni fossero state confermate «ciò avrebbe costituito una violazione della direttiva 85/337/CEE ⁽²⁾».

Dopo oltre tre mesi da tale risposta, è la Commissione in grado di comunicarmi le spiegazioni fornite dalle autorità portoghesi? Può la Commissione far sapere quali misure intende chiedere di adottare al governo portoghese qualora effettivamente si sia trattato di una violazione della direttiva 85/337/CEE?

⁽¹⁾ GU n. C 139 del 5. 6. 1995, pag. 32.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**
(21 settembre 1995)

In risposta alla richiesta di informazioni in materia che la Commissione ha rivolto alle autorità portoghesi, recentemente queste autorità hanno trasmesso le loro osservazioni.

La Commissione ha esaminato la risposta e ha ritenuto che sono necessarie informazioni supplementari.

Essa si è quindi rivolta di nuovo alle autorità portoghesi.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1866/95
di Iñigo Méndez de Vigo (PPE)
alla Commissione
(3 luglio 1995)
(95/C 311/29)

Oggetto: Accordo di libero scambio con gli Stati Uniti

Sir Leon Brittan, commissario europeo, si è recentemente dichiarato favorevole alle conclusioni di un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti.

Ha valutato la Commissione le conseguenze economiche che un accordo di questo genere avrebbe per il settore agricolo comunitario, tenendo presente che le regole dell'OMC vietano la conclusione di trattati di libero scambio che non comprendano tutti i settori dell'economia?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**
(7 settembre 1995)

Sir Leon Brittan non si è mai dichiarato a favore di una zona di libero scambio con gli Stati Uniti d'America. Né il commissario né la Commissione intendono proporre la creazione di una siffatta zona. Si stanno esaminando le implicazioni politiche ed economiche di vari elementi per il rilancio a medio e lungo termine delle relazioni economiche transatlantiche, compreso un accordo di libero scambio.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1883/95**di Elisabeth Schroedter (V) e
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (V)****alla Commissione***(3 luglio 1995)**(95/C 311/30)**Oggetto:* Coltura della canapa

Si invita la Commissione a fornire le seguenti informazioni:

- Quanti ettari di canapa sono stati coltivati nei singoli Stati membri dell'Unione europea nel 1994?
- Quale parte di questa superficie è stata coltivata complessivamente ai sensi del regolamento (CEE) n. 1558/93 ⁽¹⁾?
- Qual è l'aiuto fornito per ettaro dalla Commissione ai singoli Stati membri? A quanto ammonta il totale dell'aiuto?
- Quanti controlli sulla coltura della canapa sono stati eseguiti conformemente al regolamento (CEE) n. 1164/89 ⁽²⁾, allegato A?
- Quali sono stati i risultati di questi controlli?

Intende la Commissione creare pari condizioni di concorrenza nell'UE per la canapa (norma UE del THC: 0,3% — norma del THC: 0,1%)?

Intende la Commissione promuovere nelle regioni strutturalmente deboli la coltura della canapa, tenuto conto del suo largo impiego di manodopera e della varietà dei prodotti?

Intende la Commissione promuovere misure infrastrutturali, nel quadro delle regioni dell'obiettivo 1, del regolamento (CEE) n. 2078/92 ⁽³⁾ e di Leader II, intese a sostenere la trasformazione e la commercializzazione della canapa a livello regionale?

Intende la Commissione, nel quadro del ritiro obbligatorio dei seminativi previsto dal regolamento (CEE) n. 1765/92 ⁽⁴⁾, promuovere specificamente la coltura della canapa nelle regioni svantaggiate?

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 121 del 29. 4. 1989, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione***(7 settembre 1995)*

La superficie comunitaria coltivata a canapa ammonta a circa 11 000 ha. Le superfici possono beneficiare di un aiuto forfettario, nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati relativa al lino tessile e alla canapa, pari a 774,74 ECU per ettaro per il 1995-1996; l'ammontare globale

dell'aiuto arriva a circa 9 mio di ECU all'anno. Grazie ad una ripresa delle quotazioni, le superfici comunitarie coltivate a canapa, dopo aver accusato un netto calo, sono aumentate nel 1994 e nel 1995. La Francia, con circa 7 000 ha, è di gran lunga il primo Stato membro produttore di canapa, seguita dalla Spagna (1 300 ha), dal Regno Unito (1 000), dai Paesi Bassi (900) e dall'Austria (700).

L'aiuto è concesso soltanto se il tenore di sostanze psicotrope non è superiore allo 0,3%. Per il momento, la Commissione non intende modificare questa percentuale. Gli Stati membri effettuano controlli sulle varietà di canapa utilizzate e se constatano anomalie le segnalano alla Commissione. La Commissione non è al corrente di problemi specifici in questo settore; tuttavia, per evitare eventuali abusi, ha preso provvedimenti destinati ad intensificare il controllo.

La decisione della Commissione del 22 marzo 1994 che fissa i criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli autorizza, nel settore del lino e della canapa, aiuti agli investimenti ai sensi del regolamento (CEE) n. 866/90, purché si tratti di investimenti innovativi in settori non alimentari. Per il resto gli aiuti si limitano alle misure di ammodernamento che non comportano un aumento delle capacità nella regione considerata.

Nell'ambito delle regioni dell'obiettivo 1 e del programma Leader II è possibile promuovere progetti pilota a carattere innovativo per nuovi usi non alimentari.

Alla Commissione non è pervenuta sinora alcuna domanda in questo senso per quanto concerne la canapa come materia prima.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1888/95**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)****alla Commissione***(3 luglio 1995)**(95/C 311/31)**Oggetto:* Completamento della strada Skùtari—Kòtronas

Il completamento della strada Skùtari—Kòtronas nel dipartimento della Laconia inserito nel primo QCS faciliterebbe il collegamento di tutte le località del Mani orientale attualmente di fatto isolate dai grandi centri urbani e dalle principali vie di comunicazione. L'opera in questione che non è stata completata nel corso del primo QCS è stata inserita nel secondo come opera da completare entro il 30 settembre 1995.

Quali provvedimenti ha assunto la Commissione per assicurare che l'opera in questione verrà consegnata entro il termine di cui sopra in forma completa e funzionale?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(11 settembre 1995)

I progetti finanziati nell'ambito del quadro comunitario di sostegno (QCS) 1989-1993, di cui non è stata completata la realizzazione materiale nel corso di tale periodo di programmazione, possono beneficiare, a determinate condizioni, del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale nel contesto del QCS 1994-1999, al fine di renderli operativi e funzionali. Il progetto al quale si riferisce l'onorevole parlamentare è stato approvato nel quadro del programma operativo Peloponneso 1994-1999, previo esame da parte del comitato di sorveglianza del suddetto programma, a condizione che l'oggetto fisico ed economico siano terminati entro il 30 settembre 1995.

Le autorità regionali hanno giustificato l'opportunità di finanziare, nell'ambito di tale programma, i lavori necessari per consentire il collegamento tra i due villaggi. Su un totale di 11 Km rimangono da costruire 1,6 Km di strada con rivestimento e asfaltatura. È compito di tali autorità prendere le misure necessarie a garantire che l'opera sia terminata e possa entrare in esercizio entro la data suindicata.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1938/95

di Graham Mather (PPE)

alla Commissione

(6 luglio 1995)

(95/C 311/32)

Oggetto: Normativa discriminatoria nella vendita di beni immobili in Spagna

A decorrere dal gennaio 1992 la legislazione spagnola ha imposto a coloro che vendono beni immobili e sono non residenti in Spagna di depositare il 10 % del ricavato dalla vendita presso un'ente locale per coprire tutte le tasse che potrebbero essere dovute.

Questa richiesta esercita di fatto una discriminazione nei confronti dei non-residenti in quanto tale disposizione non si applica ai residenti spagnoli.

Si vorrebbe sapere se tale misura sia conforme ai Trattati e se la Commissione progetti di fare qualcosa per rimediare a quella che può essere una distorsione nelle vendite di beni immobili all'interno dell'Unione?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(11 settembre 1995)

La Commissione desidera in primo luogo far rilevare che la trattenuta del 10 % applicata dalla Spagna per le vendite di

beni immobili da parte di contribuenti non residenti costituisce una garanzia per l'imposta sui redditi di capitale a cui i non residenti potrebbero essere assoggettati. Tale trattenuta può d'altronde essere dedotta nella dichiarazione fiscale concernente i redditi di capitale e — qualora il suo importo superi quello dell'imposta indicata nella dichiarazione stessa — dà diritto al rimborso della differenza.

Come giustamente osserva l'onorevole parlamentare, questa trattenuta non si applica ai residenti spagnoli, e ciò in quanto il suo scopo è principalmente quello di ovviare alla difficoltà, se non addirittura all'impossibilità per le autorità fiscali di riscuotere l'imposta dovuta sui redditi di capitale una volta che il venditore di un bene immobile abbia lasciato il paese.

Per quanto riguarda la questione se una misura fiscale di questo tipo sia conforme alle disposizioni del Trattato, la Commissione tiene a ricordare che nello stato attuale del diritto comunitario gli Stati membri sono liberi di adottare le norme che considerano più adeguate in materia di imposta sul reddito, purché queste siano conformi con la normativa comunitaria generale.

La Commissione non considera che la trattenuta del 10 % possa costituire un'infrazione alla suddetta normativa generale e non intende pertanto adottare alcun provvedimento in merito.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1945/95

di James Provan (PPE)

alla Commissione

(6 luglio 1995)

(95/C 311/33)

Oggetto: Statistiche turistiche dell'Unione europea

Può la Commissione fornire statistiche per il periodo 1989-1994 concernenti

- a) il numero degli occupati;
- b) la redditività;
- c) il giro di affari

per quanto riguarda questi aspetti del settore turistico:

1. alloggio (ad esempio: alberghi e camere con servizio di sola prima colazione);
2. ristorazione e ospitalità;
3. svaghi e cultura;
4. viaggi e turismo (ad esempio: trasporto via aerea, ecc.);
5. sport e attività ricreative?

**Risposta data dal sig. de Silguy
a nome della Commissione**
(9 ottobre 1995)

Nonostante sia disponibile una massa enorme di dati relativi all'economia del turismo in Europa, risulta assai difficile rispondere adeguatamente alle interrogazioni formulate. Il motivo principale risiede nella definizione stessa di turismo. Il turismo quale attività economica è definito dal punto di vista concettuale della domanda. Ciò comporta, ad esempio, che il fatturato di un impianto di divertimento non sia quasi mai decisamente un fatturato di turismo. La domanda fondamentale è chi sono i clienti di tale impianto. Sono i turisti a creare un fatturato turistico, mentre una tale struttura di divertimento può essere frequentata per il 45 % da residenti locali e per il 55 % da turisti. Tali cifre, tuttavia, possono variare moltissimo a seconda della stagione.

Da questi problemi metodologici deriva nel complesso un'estrema difficoltà a fornire qualsiasi tipo di dati globali sui viaggi e sul turismo. Inoltre, considerando certi sottosectori turistici potenziali, non si deve dimenticare che solo una parte (a volte addirittura una parte minore) di tali sottosectori possono essere intesi come turistici.

La situazione può migliorare in un futuro a medio termine, dal momento che la Commissione sta attualmente elaborando una proposta di una raccomandazione del Consiglio su una metodologia esaustiva riguardo le statistiche del turismo. A una migliore comparabilità dei dati contribuiranno anche le indagini pilota avviate al momento nei settori alberghiero, della ristorazione e del catering (gli Stati membri in collaborazione con Eurostat).

Risulta difficile fornire i dati sui 5 gruppi di attività poiché i gruppi richiesti non sono conformi alla nomenclatura principale impiegata (NACE rev.1) (cioè intrattenimento ed educazione, catering e ospitalità). Un'ulteriore difficoltà a fornire i dati desiderati deriva dal fatto che i gruppi di attività si sovrappongono in larga misura oppure che un gruppo appartiene interamente a un altro.

Per quanto concerne gli indici a), b) e c), bisogna sottolineare che il numero delle persone occupate è un indice standard e che spesso le cifre del fatturato sono disponibili, ma che non esistono dati sulla redditività.

I dati sull'occupazione e sul giro d'affari del turismo sono trasmessi direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

Per informazione generale viene inviata anche una nuova pubblicazione «Tourism in Europe» in cui compaiono i dati sulle tendenze recenti nell'economia del turismo in Europa e un'analisi dell'industria turistica in ciascuno degli Stati membri della Comunità e dell'EFTA.

La Commissione sarà lieta di rispondere ad ogni ulteriore interrogazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1947/95
di Christine Crawley (PSE)
alla Commissione
(6 luglio 1995)
(95/C 311/34)

Oggetto: Latte

Ho ricevuto lettere da membri del mio collegio elettorale che sono preoccupati del fatto che la Commissione possa limitare l'utilizzazione del termine inglese «milk» (latte) in modo tale che esso sia riferito soltanto ai prodotti di origine animale. Ciò significa che prodotti quali il latte di cocco o il latte di soia non potranno più essere definiti come tali. Siamo ben consapevoli del fatto che sia il latte di cocco che il latte di soia, ad esempio, sono prodotti di origine vegetale e non animale, chiediamo alla Commissione cosa intenda fare.

Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione
(31 luglio 1995)

Il regolamento (CEE) n. 1898/87 ⁽¹⁾ del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari nella fase di commercializzazione riserva il diritto di utilizzare il termine latte al prodotto ottenuto da vacche da latte o da altri animali lattiferi. Gli articoli 3 e 4 del suddetto regolamento prevedono tuttavia una disposizione derogatoria per le denominazioni lattiero-casearie di alcuni prodotti non appartenenti al settore qualora queste ultime siano applicate ai prodotti la cui esatta natura sia chiara a causa dell'uso tradizionale o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto.

Il 28 ottobre 1988 ⁽²⁾ la Commissione ha adottato, con la procedura del comitato di gestione, la decisione 88/566/CEE relativa all'elenco delle denominazioni a cui non si applicano i requisiti del regolamento. Il latte di cocco è incluso nell'elenco, ma non il latte di soia.

Dopo una seconda richiesta del Regno Unito sulla denominazione del latte di soia, il comitato di gestione si è riunito il 16 giugno 1994 per riesaminare la questione. Il comitato ha ribadito che il latte di soia non deve essere aggiunto all'elenco dei prodotti che possono usare denominazioni associate ai prodotti lattiero-caseari pur non essendo prodotti del settore considerato. Tutti i rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato, ad eccezione del rappresentante del Regno Unito, hanno votato contro l'inclusione del latte di soia nell'elenco dei prodotti dispensati. È quindi chiaro che, malgrado un altro esame a livello di Consiglio, è poco probabile che l'utilizzazione della denominazione del latte di soia venga autorizzata.

La Commissione ha avviato la procedura di infrazione di cui all'articolo 169 del Trattato CE contro il Regno Unito relativamente a questo problema. La Commissione ha

emesso un parere motivato nel 1993 e intende adire la Corte di giustizia a meno che la violazione in questione non cessi.

Il governo del Regno Unito ha comunicato che prenderà le misure necessarie per far fronte ai propri obblighi.

La Commissione ritiene che coloro che già conoscono il prodotto nel Regno Unito non avranno alcuna difficoltà nel riconoscerlo anche se venduto in confezioni sulle quali non appare più il termine latte. I consumatori che non conoscono il prodotto saranno poi protetti dal rischio di confusione che può risultare dall'uso continuato di una designazione di un prodotto lattiero-caseario.

(¹) GU n. L 182 del 3. 7. 1987.

(²) GU n. L 310 del 16. 11. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1955/95

di Wolfgang Kreissl-Dörfler (V)

alla Commissione

(6 luglio 1995)

(95/C 311/35)

Oggetto: Restituzioni dell'UE per le esportazioni di prodotti agricoli

1. In quali paesi e gruppi di paesi le sportazioni di prodotti agricoli sono state incentivate mediante restituzioni negli ultimi dieci anni?

2. Nello stesso periodo di tempo, a quanto ammontavano le restituzioni alle esportazioni in relazione a

— una tonnellata del singolo prodotto sovvenzionato per paese e gruppo di paesi destinatari,

— i singoli paesi e gruppi di paesi destinatari,

— i quantitativi dei singoli prodotti esportati nei vari paesi e gruppi di paesi destinatari,

— il volume globale dei singoli prodotti sovvenzionati a livello mondiale?

3. In base a quali criteri si stabilisce l'importo delle restituzioni alle esportazioni per ciascun prodotto e paese?

4. Prima di accordare tali restituzioni, l'Unione europea elabora studi sui singoli mercati agricoli nazionali?

5. Come valuta l'UE gli effetti delle restituzioni alle esportazioni sui mercati agricoli dei paesi e gruppi di paesi destinatari?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(21 settembre 1995)

Per rispondere alle dettagliate domande poste dall'onorevole parlamentare, la Commissione dovrebbe effettuare ricerche lunghe e laboriose, che allo stato attuale non è in grado di intraprendere. Si tratterebbe di un vero e proprio studio documentale ed economico sulla maggior parte delle produzioni agricole della Comunità. Tuttavia all'onorevole parlamentare possono essere fornite alcune indicazioni.

1. Per quanto riguarda i paesi terzi o gruppi di paesi verso i quali sono stati esportati prodotti agricoli con il beneficio delle restituzioni, nell'allegato statistico della relazione sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità, pubblicata annualmente, figurano alcuni dati globali.

2. Il livello delle restituzioni rispecchia, in linea di massima, lo scarto esistente al momento dell'esportazione tra il prezzo interno e il prezzo nel mercato mondiale. Tale livello può quindi variare a seconda dei prodotti e, in taluni casi, può essere stabilito in base alla destinazione.

3. I criteri di fissazione delle restituzioni dipendono dal prodotto in questione e dalle modalità di concessione della restituzione (o secondo il diritto comune o per aggiudicazione).

4. La Commissione controlla costantemente la situazione dei mercati dei prodotti agricoli nella Comunità mediante informazioni fornite regolarmente dagli Stati membri nonché per mezzo di fonti professionali specializzate. Essa segue anche la situazione dei mercati mondiali. L'insieme di tali dati è indispensabile per definire le misure di gestione dei mercati, che saranno sottoposte, per parere, al comitato di gestione. La fissazione delle restituzioni è una di queste misure.

5. La situazione dei mercati dei paesi terzi può portare a modificare la politica generale di esportazione. Ciò comporta generalmente la fissazione di restituzioni differenziate in base alla destinazione del prodotto. Ad esempio, di recente è stato possibile ridurre del 25 % il livello delle restituzioni per le esportazioni di carni bovine verso l'Africa occidentale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1956/95**di Wolfgang Kreissl-Dörfler (V)****alla Commissione***(6 luglio 1995)**(95/C 311/36)*

Oggetto: Frodi nelle sovvenzioni per il trasporto di animali

Nella risposta all'interrogazione scritta E-761/95 ⁽¹⁾, la sig.ra Gradin ha dichiarato, a nome della Commissione, che sulla base delle relazioni trasmesse dagli Stati membri la Commissione stima che dal 1990 sono state indebitamente versate restituzioni alle esportazioni per il trasporto di animali per un importo di 45 milioni di ECU.

Quali Stati membri hanno indebitamente versato le suddette restituzioni alle esportazioni e per quale importo?

Gli importi indebitamente versati sono stati successivamente recuperati dalla Comunità? Qual è stato il tasso di rimborso — per Stato membro e per anno — a partire dal 1990?

Quali sono state le conseguenze (eventualmente di ordine penale) delle frodi commesse a danno della Comunità per i beneficiari delle restituzioni alle esportazioni indebitamente versate?

⁽¹⁾ GU n. C 196 del 31. 7. 1995, pag. 46.

**Risposta data dalla sig.ra Gradin
a nome della Commissione**

(14 settembre 1995)

Rispondendo alla precedente interrogazione scritta (E-761/95) dell'onorevole interrogante e con riferimento alle comunicazioni degli Stati membri, la Commissione aveva affermato che le restituzioni all'esportazione indebitamente versate per animali vivi ammontavano a circa 45 milioni di ECU. Questa somma è costituita essenzialmente da restituzioni pagate in Germania (che si aggirano intorno ai 44 milioni di ECU) e, in misura nettamente minore, in Spagna, Francia e Irlanda. Quest'ultimo paese è, per ora, l'unico Stato che ha recuperato tutte le somme indebitamente corrisposte.

La Commissione fa presente che i beneficiari di restituzioni indebitamente versate sono passibili di sanzioni penali in aggiunta a quelle amministrative. Secondo le informazioni di cui la Commissione dispone, al momento sono in corso cinque procedimenti penali, quattro in Germania ed uno in Francia.

Da ultimo, la Commissione osserva che nella decisione relativa alla liquidazione dei conti dell'esercizio finanziario 1991 — e anche in base ai risultati delle sue inchieste — è stata disposta una correzione finanziaria di oltre 54 milioni di DM nel FEAOG-sezione Garanzia ⁽¹⁾. Questa correzione è correlata alla questione delle esportazioni di bestiame vivo in Polonia. La Commissione è al corrente del fatto che il

governo tedesco ha impugnato questa decisione dinanzi alla Corte di giustizia (C-54/95) ⁽²⁾.

⁽²⁾ GU n. L 352 del 31. 12. 1994.

⁽²⁾ GU n. C 137 del 3. 6. 1995, pag. 7.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1969/95**di Karl Schweitzer (NI)****alla Commissione***(8 luglio 1995)**(95/C 311/37)*

Oggetto: Valutazione dell'impatto ambientale

Nella risposta in data 16 giugno all'interrogazione scritta E-1226/95 ⁽¹⁾ da parte della Commissione si sostiene che l'Austria non si è attenuta alle disposizioni della direttiva 85/337/CEE ⁽²⁾ avvalendosi del periodo transitorio di sei mesi.

Quanti sono i progetti che rientrano nel periodo sopra indicato e quali sono le caratteristiche concrete di detti progetti?

Entro quali termini saranno disponibili i risultati della valutazione dei reclami da parte della Commissione?

⁽¹⁾ GU n. C 222 del 28. 8. 1995, pag. 57.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(15 settembre 1995)

La Commissione non dispone delle informazioni chieste dall'onorevole parlamentare perché in virtù della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, le domande d'autorizzazione dei progetti vengono presentate solo alle autorità nazionali. Occorre inoltre far presente che la direttiva non esige dagli Stati membri di trasmettere alla Commissione informazioni sulle domande in questione.

La Commissione prosegue nell'istruzione dei ricorsi trasmessi dall'autorità di sorveglianza dell'EFTA. Tuttavia la Commissione non è in grado di precisare la data alla quale sarà terminata l'istruzione degli stessi. Ciò dipende infatti non solo dalla complessità della fattispecie ma anche da elementi indipendenti dalla Commissione come i tempi di risposta degli Stati membri o dei ricorrenti alle richieste di informazione della Commissione ovvero dalla precisione o dalla pertinenza delle informazioni fornite da questi ultimi.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1971/95**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)****alla Commissione***(8 luglio 1995)**(95/C 311/38)*

Oggetto: Distruzione ad opera dei terremoti di edifici pubblici di Lefkopighi

Tra i gravissimi danni causti dal terremoto di magnitudo 6,6 della scala Richter avvenuto nei dipartimenti di Grevenà e Kozani va annoverata la distruzione degli edifici pubblici del comune di Lefkopighi.

Ritiene la Commissione che la ricostruzione degli edifici pubblici di Lefkopighi possa rientrare nella revisione del programma di sviluppo regionale e ottenere così un contributo comunitario?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(7 settembre 1995)

Il finanziamento di edifici pubblici ad uso amministrativo non è imputabile ai fondi strutturali della Comunità.

Il restauro di edifici pubblici storici per la loro utilizzazione come sostegno delle attività di sviluppo economico della regione (museo, sala di esposizione per prodotti artigianali, ecc.) potrebbe tuttavia essere preso in esame per un eventuale finanziamento a carico di tali fondi.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1998/95**di Giulio Fantuzzi (PSE)****alla Commissione***(8 luglio 1995)**(95/C 311/39)*

Oggetto: Denominazione del vino

Viste le difficoltà ad orientarsi nella normativa relativa alla commercializzazione dei vini, al riconoscimento reciproco negli Stati membri delle disposizioni per la presentazione ed etichettatura e alle disposizioni per i vqprd (vini di qualità prodotti in regioni determinate), può dire la Commissione:

1. se una denominazione, o parte di essa, riconosciuta in uno Stato membro nell'ambito delle norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 823/87 ⁽¹⁾ per i vqprd

può essere utilizzata per vini o prodotti a base di vino elaborati ed imbottigliati al di fuori della regione determinata;

2. se è possibile indicare una regione, o Stato membro di produzione diversi da quelli reali;
3. quali sono gli organismi comunitari e nazionali competenti per quanto riguarda il controllo della corretta attuazione delle disposizioni in materia;
4. quali sono gli organismi comunitari che possono intervenire nel caso di violazioni di tali disposizioni da parte di operatori commerciali?

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(7 settembre 1995)

Secondo quanto stabilito dal regolamento citato dall'onorevole parlamentare, i vini di qualità prodotti in regioni determinate (vqprd) sono unicamente quelli ottenuti o elaborati a partire da uve raccolte, trasformate ed elaborate all'interno di una regione determinata. Il nome di tale regione o di un'unità geografica più ristretta di una regione determinata, utilizzato per un vqprd, non può essere impiegato per indicare prodotti del settore vitivinicolo non provenienti dalla regione suddetta e ai quali il nome stesso della regione non è stato attribuito conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in vigore. Il Consiglio può, solo in certi casi, autorizzare l'impiego del nome di talune regioni determinate per la designazione dei vini da tavola.

La normativa vigente consente peraltro la possibilità di utilizzare il nome di un vqprd per bevande diverse dal vino, sempre che non sussista alcun rischio di confusione sulla natura, sull'origine o sulla provenienza e composizione di tale bevanda. La regolamentazione comunitaria è in corso di modifica, per accogliere norme di carattere più restrittivo.

Non vi è alcuna disposizione comunitaria che imponga l'imbottigliamento obbligatorio dei vqprd nella regione di produzione.

Per quanto riguarda il controllo, la normativa comunitaria sui vqprd stabilisce che ogni Stato membro deve garantire il controllo e la tutela dei vqprd; tuttavia il regolamento (CEE) n. 2048/89 relativo ai controlli nel settore vitivinicolo ⁽¹⁾ prevede che ogni Stato membro designi un organismo di contatto per l'applicazione dei controlli nel settore vitivinicolo, in particolare per il controllo della denominazione e la presentazione dei prodotti.

L'elenco di questi organismi di contatto degli Stati membri è

pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee* ⁽²⁾, e viene periodicamente aggiornato.

⁽¹⁾ GU n. L 202 del 14. 7. 1989.

⁽²⁾ GU n. C 61 del 10. 3. 1992 e GU n. C 203 del 27. 7. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1999/95

di Sérgio Ribeiro (GUE/NGL)

alla Commissione

(8 luglio 1995)

(95/C 311/40)

Oggetto: Situazione socio-economica di Cebolais de Cima/Retaxo, località sita nel distretto di Castelo Branco in Portogallo

La situazione socio-economica di Cebolais de Cima/Retaxo, località sita nel distretto di Castelo Branco in Portogallo, è emblematica. Mini-polo del settore tessile della lana, con tradizioni che risalgono alla fine del XIX secolo, quest'unica attività industriale della zona, che occupa circa 1 000 lavoratori, sta attraversando gravi difficoltà che rischiano di mettere in pericolo la sopravvivenza stessa di 15 imprese.

A un primo sguardo, i problemi hanno a che fare con scarsità di ordini dovuta alla congiuntura e alla concorrenza a condizioni di «dumping», stoccaggi eccessivi, ricorso alle banche — con tassi di interesse altissimi e senza qualsivoglia bonifico a favore delle PMI — per rispettare accordi disattesi da altri, assenza di sostegni, scarsità di informazioni e, non da ultimo, metodi di gestione non aggiornati ma che preservano valori come «rinomanza» e convivenza sociale.

A prescindere dalla convinzione degli imprenditori che la situazione è congiunturale e superabile ricorrendo a misure puntuali come la cosiddetta legislazione «lay-off», i problemi strutturali e il degrado finanziario rischiano di far scomparire un'attività industriale tradizionale e valida, con gravi conseguenze sociali tra cui l'abbandono di più di una zona del paese.

Tenendo conto del fatto che questo caso riflette, emblematicamente, la situazione del tessile — Retex, GATT e programma specifico di sostegno all'industria tessile portoghese — le difficoltà delle piccole e medie imprese, il problema regionale e la coesione economica e sociale, il ritardo nell'applicazione dei fondi e la scarsità delle informazioni accessibili alle PMI, più la Commissione far sapere se a suo parere non sarebbe di grande interesse compiere uno sforzo in tema di informazione e cercare di promuovere, o comunque sollecitare, un intervento esemplare attraverso le autorità regionali e il governo portoghese?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(11 settembre 1995)

Le informazioni fornite dall'onorevole parlamentare sulla situazione socio-economica del dipartimento di Cebolais de Cima, Castelo Branco, sembrano indicare che nella regione vi sono alcuni problemi del tipo di quelli che dovranno essere affrontati precisamente dall'iniziativa comunitaria Retex e dall'iniziativa tessile per il Portogallo.

Nel quadro dei regolamenti che disciplinano l'intervento dei fondi strutturali comunitari, in applicazione delle regole del partenariato, spetta in primo luogo alle autorità nazionali definire i progetti individuali che meritano il sostegno comunitario. Tuttavia la Commissione non mancherà di sottolineare la situazione della zona in questione presso le autorità portoghesi, in modo che i problemi riscontrati possano essere valutati nel loro contesto generale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2005/95

di John Corrie (PPE)

alla Commissione

(8 luglio 1995)

(95/C 311/41)

Oggetto: Regime di pagamenti compensativi nel settore dei seminativi

È la Commissione al corrente delle iniziative in corso in alcuni Stati membri per stabilire la necessità o l'opportunità di introdurre dei requisiti ambientali per le superfici ammesse a beneficiare del Regime dei pagamenti compensativi nel settore dei seminativi? Può la Commissione indicare quali sono gli Stati membri in questione?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(7 settembre 1995)

Il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio sul regime di sostegno ai produttori di seminativi ⁽¹⁾ richiede semplicemente agli Stati membri di applicare requisiti ambientali per il ritiro delle terre dalla produzione. Non chiede né consente agli Stati membri di subordinare i requisiti ambientali al pagamento di importi compensativi.

La Commissione non è al corrente di attività in corso negli Stati membri per introdurre requisiti ambientali per le superfici comprese nel regime dei pagamenti compensativi per il ritiro dei seminativi.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2007/95

di John Corrie (PPE)
alla Commissione
(8 luglio 1995)
(95/C 311/42)

Oggetto: Pagamenti compensativi all'agricoltura

Ritiene la Commissione che una decisione unilaterale degli Stati membri di subordinare a requisiti ambientali la concessione dei pagamenti compensativi all'agricoltura possa avere ripercussioni nell'ambito del recente accordo del GATT?

Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione
(7 settembre 1995)

La Commissione ritiene che gli Stati membri non possano decidere in modo unilaterale di subordinare a condizioni di natura ambientale gli aiuti concessi dalla Comunità nell'ambito della politica agricola comune. Tali condizioni possono essere imposte soltanto in base ad un'autorizzazione concessa nell'ambito della legislazione comunitaria. Vari regolamenti del Consiglio, volti a istituire organizzazioni comuni del mercato, contengono autorizzazioni di questo genere (si veda, ad esempio, l'articolo 5d del regolamento (CEE) n. 3013/89 ⁽¹⁾ (carni ovine e caprine), l'articolo 4g, paragrafo 4a del regolamento (CEE) n. 804/68 ⁽²⁾ (latte) e l'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92 ⁽³⁾ (pagamenti compensativi a favore dei seminativi)).

Le istituzioni della Comunità decidono se autorizzare gli Stati membri a subordinare a requisiti ambientali la concessione dei premi comunitari. In ultima istanza, spetta alla Commissione garantire che gli Stati membri non pongano indebite condizioni per il pagamento dei premi. È altresì la Commissione a vigilare sul rispetto degli impegni assunti dalla Comunità in base all'accordo GATT, ma le due questioni non sono direttamente collegate.

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968.

⁽³⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2027/95

di Klaus Rehder (PSE)
alla Commissione
(12 luglio 1995)
(95/C 311/43)

Oggetto: Eliminazione degli ostacoli commerciali nel GATT

Ai sensi dell'accordo GATT, per l'esportazione nei paesi terzi delle merci che non figurano nell'allegato II, le licenze debbono essere chieste non per il prodotto finale (per esempio yogurt di frutta), bensì per le singole sostanze che lo compongono (per esempio zucchero bianco, frutta, latte). Poiché ogni prodotto di questo tipo ha una sua propria composizione, ne risultano operazioni di calcolo interminabili. Se il volume delle vendite non corrisponde a quanto programmato, cambiano anche i rispettivi quantitativi per i quali è stata richiesta la licenza.

In che modo ritiene la Commissione si possano ridurre entro limiti ragionevoli queste lungaggini burocratiche che ostacolano gli scambi commerciali?

Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione
(12 settembre 1995)

L'accordo raggiunto nell'ambito dell'Uruguay round non prevede restrizioni quantitative alle esportazioni di prodotti agricoli lavorati non disciplinati dall'allegato II del Trattato CE.

Data la natura composita di tali prodotti, sarebbe stato impossibile attuare restrizioni quantitative relative a prodotti agricoli esportati sotto tale forma. Il fatto che diversi prodotti agricoli di base costituiscono componenti di tali merci avrebbe comportato il rischio di doppi conteggi. Per tale ragione la Comunità si è assunta un impegno solo a livello di spese di bilancio. Ciò significa che l'ammontare totale pagato per le restituzioni alle esportazioni relative a prodotti agricoli esportati sotto forma di merci che non rientrano nell'allegato II non deve superare nell'arco dell'anno finanziario il tetto fissato.

Per il periodo che va ad esempio dal 16 ottobre 1995 al 15 ottobre 1996, il primo anno finanziario per il quale vige l'impegno assunto, la spesa totale consentita ai sensi dell'accordo WTO (Organizzazione mondiale per il commercio) ammonta a 646 Mio di ECU, e scenderà a 366 Mio di ECU nel 2000.

Al momento non sono richiesti né certificati né licenze per le esportazioni di merci che non figurano nell'allegato II.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2030/95**di Gerhard Botz (PSE)****alla Commissione***(12 luglio 1995)**(95/C 311/44)*

Oggetto: Collocamento interregionale di prodotti quale criterio per la concessione di contributi FESR, in particolare nelle zone rurali

Il collocamento interregionale di prodotti costituisce per le PMI una premessa importante per poter beneficiare dei contributi nel quadro del FESR. Tuttavia, in particolare nelle zone rurali, esistono imprese molto piccole, spesso a carattere artigianale, che possono vendere i loro prodotti soltanto nell'ambito della loro regione. Ciò vale in particolare per le regioni dell'obiettivo 1.

Tuttavia in questo caso il principio di non ammissibilità risulta controproducente, poiché in tal modo si impedisce che contributi determinanti vengano impiegati ai fini della diversificazione nelle zone rurali.

È a conoscenza la Commissione europea di questo problema e come intende modificare la situazione?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(20 settembre 1995)

La Commissione è consapevole dei problemi che possono insorgere a seguito dell'applicazione pratica da parte delle autorità tedesche del criterio dell'«effetto primario» (esportazione di prodotti oltre la regione di produzione come criterio di ammissibilità per gli investimenti produttivi), in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) e le industrie artigiane. Tale argomento è stato discusso con le autorità tedesche al momento di negoziare il quadro comunitario di sostegno (QCS).

Il quadro normativo per le operazioni del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) non contempla tale criterio di ammissibilità; inoltre, non si tratta di una strategia generalmente perseguita dalla politica regionale della Comunità. Tuttavia, nella misura in cui il FESR cofinanzia l'intervento comune di politica regionale (Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur) nei nuovi Länder, il criterio incide sul finanziamento del FESR per le PMI e le industrie artigiane.

Per quanto concerne le zone rurali, si può rilevare quanto segue:

- il FESR integra il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) nelle azioni di diversificazione nelle zone rurali. Questo tipo di intervento è, in primo luogo, compito del FEAOG. Nel caso del FEAOG non si applica il criterio dell'«effetto primario»;

- la clausola di flessibilità inserita nel QCS per i nuovi Länder permette agli stessi di dissociare i finanziamenti del FESR dall'intervento comune. Alcuni nuovi Länder hanno già provveduto in tale senso; uno di essi si accinge a farlo, allo scopo, in particolare, di finanziare le imprese molto piccole per le quali non si applicherebbe il criterio dell'«effetto primario»;

- nel nuovo programma-quadro dell'intervento comune per il periodo 1995-1999 è stato notevolmente mitigato il criterio dell'«effetto primario», così da rendere ammissibili un gran numero di piccole aziende o industrie artigiane che in precedenza non lo sarebbero state.

Nell'insieme si può dire che il criterio dell'«effetto primario» ponga meno problemi ora che nel primo periodo di programmazione 1991-1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2031/95**di José Happart (PSE)****alla Commissione***(12 luglio 1995)**(95/C 311/45)*

Oggetto: Impiego di ormoni negli allevamenti zootecnici negli Stati Uniti

A partire dal 1° luglio prossimo saranno applicate nuove norme sanitarie concernenti l'impiego di ormoni nell'allevamento zootecnico ed è già nota la pressione americana su tale dossier. Gli americani pongono sempre l'accento sul «punto di vista scientifico».

È la Commissione consapevole della sua responsabilità a questo riguardo?

1. Che ne è del rispetto dell'opinione dei consumatori dell'Unione europea e degli Stati Uniti?
2. Che ne è della protezione della salute umana e del benessere degli animali?
3. Che ne è del mancato guadagno dei produttori dell'Unione europea e soprattutto degli allevatori belgi, diffamati dall'effetto mediatico di tale dossier che ha continuato ad offuscarne l'immagine di marca, mettendoli tutti sullo stesso piano, quando nel frattempo gli Stati Uniti continuano ad esportare carni contenenti ormoni?
4. Quali saranno le misure di ritorsione da adottare nei confronti degli Stati Uniti, che già mettono in discussione le nuove regole, conformemente ai nuovi accordi del GATT?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(7 settembre 1995)

Con l'entrata in vigore degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) siglati nel quadro dell'Uruguay Round per quanto riguarda i provvedimenti «ostacoli tecnici allo scambio» e «prodotti fitosanitari», la Comunità mantiene integralmente la sua competenza ad adottare misure finalizzate alla tutela della salute dei consumatori e al benessere degli animali, e a tener conto dell'opinione dei consumatori, segnatamente quando propone al Consiglio ⁽¹⁾ regolamenti che mirano a potenziare sensibilmente i provvedimenti di divieto e di controllo dell'impiego di ormoni negli allevamenti.

La Commissione ha accolto favorevolmente il rafforzamento, attuato dalle autorità belghe, del loro sistema di controlli, in particolare nel corso degli ultimi mesi. Soltanto un approccio che associ tali controlli agli sforzi da parte dei produttori stessi può mantenere l'immagine di marca della carne belga. Per quanto concerne le importazioni in provenienza dai paesi terzi, la direttiva 88/146/CEE ⁽²⁾ del Consiglio vieta l'importazione di animali che hanno ricevuto ormoni a fini anabolizzanti, nonché delle loro carni.

La Commissione sta preparando una conferenza scientifica che si terrà a Bruxelles alla fine di novembre 1995. Sarà un'opportunità per esaminare in dettaglio tutti gli aspetti scientifici legati all'impiego dei fattori di crescita nell'allevamento. Consapevole dell'interesse del Parlamento a questo riguardo, la Commissione non mancherà di invitare rappresentanti del Parlamento ad assistere alla conferenza scientifica.

All'occorrenza la Commissione difenderà gli interessi della Comunità, segnatamente nel quadro dell'OMC, se necessario.

⁽¹⁾ Doc. COM(93) 441 def.
⁽²⁾ GU n. L 70 del 16. 3. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2032/95

di José Happort (PSE)

alla Commissione

(12 luglio 1995)

(95/C 311/46)

Oggetto: Controllo nel settore degli stupefacenti

Il traffico illecito di stupefacenti conosciuti con il nome di «extasy», destinati soprattutto agli adolescenti, costituisce un grave problema.

1. Dispone la Commissione di dati relativi all'origine e alla composizione dello stupefacente «extasy»?
2. Com'è possibile che tale stupefacente sia in libera vendita in discoteche, body center, scuole, ecc.?
3. Quali iniziative ha adottato l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per cooperare con Europol al fine di controllare, intercettare e ostacolare la vendita illegale di tale sostanza?
4. Quali sono le misure adottate per smantellare tale traffico di stupefacenti?
5. Quali disposizioni saranno adottate per impedirne la diffusione?
6. È stata avviata un'inchiesta relativa alle disposizioni vigenti in ciascuno Stato membro dell'Unione europea nel settore degli stupefacenti?

**Risposta data dalla sig.ra Gradin
a nome della Commissione**

(19 settembre 1995)

La Commissione non dispone di dati concernenti l'origine e la composizione dello stupefacente «extasy». La lotta contro la produzione, il traffico e la vendita di droghe illecite è di competenza degli Stati membri. In ogni caso la vendita di questo stupefacente non è legale in nessuno Stato membro.

L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze è incaricato di provvedere all'informazione nel settore degli stupefacenti e non è competente in materia di lotta contro il traffico illecito di droghe. Questo aspetto è piuttosto di competenza dell'unità droga — EDU e del futuro Europol stesso. L'Osservatorio delle droghe deve tuttavia cooperare con Europol secondo le disposizioni del suo regolamento di base e nei limiti delle competenze rispettive dei due organismi.

La Commissione non può agire negli aspetti polizieschi e repressivi della lotta contro la droga, disciplinati dall'articolo K.1.9 del Trattato sull'Unione europea il quale non conferisce alcun diritto d'iniziativa alla Commissione. Le sue competenze si esercitano a livello del coordinamento delle azioni di prevenzione, conformemente all'articolo 129 del Trattato CE relativo alla sanità pubblica.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2037/95**di Christa Klauß (PPE)****alla Commissione***(12 luglio 1995)**(95/C 311/47)***Oggetto:** Equipollenza dei diplomi di laurea nell'UE

In Germania è esclusa attualmente la possibilità di trasformare taluni diplomi rilasciati da università europee nel modello tedesco. Così, ad esempio, il dottorato francese può essere utilizzato in Germania soltanto nella forma originale, perché l'abbreviazione tedesca «Dr» non è ammessa. Ciò penalizza notevolmente gli scienziati tedeschi che hanno concluso i propri studi, ottenendo il diploma finale, in altri paesi europei, si rivela pregiudizievole per la mobilità dei giovani studenti e non favorisce l'idea di una crescita comune dell'Europa nel campo della ricerca e sul piano professionale.

Nel quadro delle sue attività connesse alla comunicazione sul riconoscimento dei diplomi a fini accademici e a fini professionali ⁽¹⁾, intende la Commissione procedere a un'equipollenza dei diplomi universitari nell'UE?

⁽¹⁾ Doc. COM(94) 596.

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(11 settembre 1995)

Nel recente passato la Commissione si è occupata delle difficoltà incontrate dai cittadini tedeschi che, essendo in possesso di un titolo universitario del terzo ciclo conseguito in un altro Stato membro, desiderano avvalersene in Germania. Tutti i cittadini comunitari che hanno ottenuto il loro titolo universitario in un altro Stato membro e che desiderano farlo valere in Germania possono del resto trovarsi a fronteggiare gli stessi ostacoli. La legislazione tedesca, infatti, pur prevedendo la possibilità di produrre i titoli ottenuti in un altro Stato membro, sottopone la loro utilizzazione a condizioni particolari. Da un lato, una domanda di previa autorizzazione deve essere formalmente inoltrata alle competenti autorità. Dall'altro, una volta ottenuta questa autorizzazione, le norme relative all'utilizzazione del titolo sortiscono l'effetto di stabilire una distinzione esplicita tra i titoli tedeschi e quelli che sono stati ottenuti in un altro Stato membro.

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha già avuto occasione di pronunciarsi su un caso consimile ⁽¹⁾. Si trattava di valutare la compatibilità con il diritto comunitario della legge di uno Stato membro che sottopone a previa autorizzazione l'utilizzazioni, sul suo territorio e da parte di uno dei suoi cittadini, di un titolo universitario del terzo ciclo ottenuto in un altro Stato membro. La Corte ha allora considerato che tale situazione è disciplinata dal diritto comunitario. Certamente gli Stati membri restano in via di

principio competenti a definire le modalità alle quali subordinano l'utilizzazione di un titolo sul loro territorio. Essi possono in particolare instaurare una procedura di rilascio di autorizzazioni amministrative, come condizione per l'utilizzazione di un titolo. Tuttavia il diritto comunitario pone limiti all'esercizio di questa competenza, cosicché non si potrà mai frapporre ostacolo all'esercizio effettivo di una libertà fondamentale, come ad esempio la libera circolazione dei lavoratori o la libertà di stabilimento. Pertanto ogni misura nazionale relativa alle condizioni di utilizzazione di un titolo universitario complementare, acquisito in un altro Stato membro, è vietata qualora, pur essendo applicata senza discriminazione in materia di nazionalità, sia tale da ostacolare l'esercizio, da parte dei cittadini comunitari, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato.

Sembra dunque che in Germania le autorità accettino l'utilizzazione del titolo ottenuto in un altro Stato membro, ma che solo l'abbreviazione ammessa in questo caso differisce da quella che è autorizzata alle persone il cui titolo è stato rilasciato da un'università tedesca. Nell'utilizzazione del titolo sembra così invalsa una distinzione tra le persone che hanno ottenuto il diploma in Germania e le altre: le prime potrebbero così beneficiare di un certo vantaggio sul mercato del lavoro. Ciò potrebbe avere conseguenze concrete tanto per accedere ad una professione quanto per affermarsi in essa. Per questo motivo la Commissione prevede di rivolgersi alle autorità tedesche, al fine di raccogliere le loro osservazioni.

Per quanto riguarda la comunicazione relativa al riconoscimento dei diplomi a scopi accademici e professionali, la Commissione attende le reazioni delle varie istituzioni comunitarie oltre che degli operatori interessati, prima di prospettare le azioni da svolgere. La fase di consultazione è in corso.

⁽¹⁾ Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza del 31. 3. 1993, causa C-19-92, Dieter Kraus c/Land Baden-Württemberg.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2043/95**di Hugh Kerr (PSE)****alla Commissione***(12 luglio 1995)**(95/C 311/48)***Oggetto:** Diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione

Considerando che nell'ambito dell'Unione europea tutti i governi e i membri dei parlamenti nazionali nonché i membri del Parlamento europeo vengono eletti democraticamente dopo un suffragio espresso dai cittadini che essi hanno il compito di rappresentare e non per essere portavoce di interessi commerciali, intende la Commissione:

confermare che l'UE è stata creata a beneficio dei cittadini e che pertanto i diritti fondamentali di questi ultimi devono

avere la preminenza rispetto agli imperativi degli interessi commerciali,

fornire degli esempi a sostegno della sua risposta,

specificare in quali passi del Trattato di Roma o del Trattato di Maastricht tale questione giuridica sia confermata/esposta per iscritto/riportata implicitamente,

confermare che qualora tale disposizione non figuri attualmente nel testo di nessuno dei due Trattati in questione, essa verrà sicuramente inserita in un eventuale trattato elaborato a seguito della CIG del 1996?

**Risposta data dal sig. Santer
a nome della Commissione**

(20 settembre 1995)

Il compito di costruire l'Europa è imperniato sulla democrazia e sui diritti fondamentali. Il preambolo del Trattato sull'Unione europea (TUE) sottolinea la fedeltà degli Stati membri ai principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e delle disposizioni di legge. Nel nuovo articolo F.2 si legge:

«L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario».

Un altro riferimento esplicito ai diritti umani nel TUE è contenuto nell'articolo K.2 che esige che i settori della giustizia e degli affari interni contemplati all'articolo K.1 vengano trattati nel rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951.

Molte delle disposizioni contenute nel Trattato CE riguardano i diritti degli individui (ad esempio gli articoli 2, 6, 48, 51, 52, 57, 117, 118, 119, 123). I diritti dei cittadini, enunciati agli articoli 8-8e del TUE, affiancano a libertà già da tempo alla base del Trattato CEE (libertà di circolazione e di stabilimento) dei nuovi diritti (diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali ed a quelle del Parlamento europeo, tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari).

Inoltre la giurisprudenza della Corte di giustizia ha stabilito, già da molto tempo, innanzitutto che i diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi giuridici generali che la Corte ha l'obbligo di tutelare, in ottemperanza al disposto dell'articolo 164 del Trattato CE e, in secondo luogo, che, in caso di conflitto tra norme di diritto derivato e principi generali di diritto, siano questi ultimi a prevalere.

Il complesso di norme in parola dimostra che i diritti fondamentali rappresentano valori fondamentali, comuni a tutti noi, e norme nell'ordine legale della Comunità che

vanno rispettati sia dalle disposizioni del Trattato sia dalla legislazione adottata in virtù di quest'ultimo.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2046/95

di Sebastiano Musumeci (NI)

alla Commissione

(12 luglio 1995)

(95/C 311/49)

Oggetto: Maggiore protezione e controlli fitosanitari per i parassiti degli agrumi

Considerando che un nuovo parassita degli agrumi (*Phyllocnistis citrella*) è stato introdotto in Italia attraverso l'importazione di agrumi dalla Spagna e che già se ne hanno riscontrati, soprattutto in Sardegna; che detto parassita è uno dei fitofagi inclusi negli allegati delle direttive comunitarie concernenti l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali; che il parassita di cui sopra costituisce uno dei problemi fitoiatrici di più difficile soluzione;

non ritiene la Commissione di invitare gli Stati membri — per quanto riguarda questo caso specifico, la Spagna — a intensificare i controlli fitosanitari sia sulle rispettive produzioni sia alle frontiere sui prodotti importati da paesi extracomunitari?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(12 settembre 1995)

La Commissione è a conoscenza dei danni provocati dalla *Phyllocnistis citrella* (parassita dell'arancio) in determinate regioni agrumicole della Comunità.

Tali parassiti, che sono largamente diffusi nel bacino mediterraneo, vengono disseminati anche dal vento. Quali misure fitosanitarie più idonee si considerano i trattamenti insetticidi, l'igiene delle parcelle e la lotta integrata. L'organizzazione di tali azioni è di competenza dei servizi fitosanitari locali. Di conseguenza e contrariamente a quanto scritto nell'interrogazione, questi parassiti non sono considerati alla stregua di organismi nocivi da quarantena e non sono citati nella direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali⁽¹⁾ e contro la loro diffusione nella Comunità.

Tuttavia la Commissione è disposta a sensibilizzare gli Stati membri a questo problema, in modo da migliorare le misure già in vigore.

(¹) GU n. L 26 del 31. 1. 1977.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2056/95**di Anna Terrón i Cusí (PSE)****alla Commissione***(12 luglio 1995)**(95/C 311/50)*

Oggetto: Discriminazione «positiva» in seno alla Commissione

In risposta alle interrogazioni P-1338/95 e P-1339/95 ⁽¹⁾ il commissario Van den Broek ha affermato che in occasione della rotazione del 1995 solamente due donne hanno presentato la propria candidatura per 33 posti di capo delegazione della Commissione nei paesi terzi.

Può ora la Commissione far sapere quanto segue:

1. Una di queste due donne ha effettivamente ottenuto il posto di capo delegazione?
2. La Commissione pratica una discriminazione «positiva» nel caso di candidati a pari merito?

⁽¹⁾ GU n. C 213 del 17. 8. 1995, pag. 52.

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione**

(21 settembre 1995)

Nel quadro dell'esercizio di rotazione 1995 dei capi delegazione, 34 funzionari hanno presentato la loro candidatura per 33 posti direttivi in delegazione.

Di questi 33 posti, 29 sono stati coperti nel quadro della mobilità dei capi delegazione. Solo 4 posti sono stati coperti col trasferimento di funzionari dalla sede. Le due donne candidate non sono state prese in considerazione poiché è stata data la preferenza a candidati con un'esperienza precedente in delegazione o un'esperienza operativa laddove necessario.

La Commissione accorda un'attenzione particolarmente favorevole alle candidature delle donne.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2066/95**di Jaak Vandemeulebroucke (ARE)****alla Commissione***(12 luglio 1995)**(95/C 311/51)*

Oggetto: Linea di bilancio A-182

All'articolo A-182 del bilancio dell'Unione per il 1995 è previsto un importo per le «Relazioni sociali tra i membri del personale».

Può far sapere la Commissione per quali scopi è (stato) utilizzato l'articolo in parola, fornendo indicazioni dettagliate in ordine alle spese per l'esercizio 1994 o, qualora ciò sia impossibile, per l'anno più recente disponibile?

**Risposta data dal sig. Liikanen
a nome della Commissione**

(20 settembre 1995)

La linea di bilancio A-182 «Relazioni sociali tra i membri del personale» copre una parte delle spese di animazione del «foyer», le azioni di animazione culturale, le sovvenzioni ai circoli del personale, oltre che la gestione e l'attrezzatura complementare degli impianti sportivi e le iniziative che servono a promuovere le relazioni sociali tra agenti di origini linguistiche e culturale diverse (queste ultime due azioni sono svolte a livello interistituzionale).

L'utilizzazione e gli importi della dotazione sono rimasti costanti negli ultimi anni. Un elenco dettagliato delle azioni a carico della linea di bilancio A-182 è inviato direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2067/95**di Philippe De Coene (PSE)****alla Commissione***(7 luglio 1995)**(95/C 311/52)*

Oggetto: Disparità nelle condizioni di concorrenza per quanto concerne l'introduzione del teleshopping nelle Fiandre

L'emittente televisiva VT4 ha annunciato che a partire dal 21 agosto p.v. offrirà ai suoi telespettatori fiamminghi il teleshopping (vendita a distanza). Poiché la TV4 è un'emittente televisiva di diritto britannico che, in forza della direttiva «TV senza frontiere» è stata inserita nel cavo fiammingo, si applica in questo caso la legislazione britannica e di conseguenza il teleshopping è ammesso nell'ambito dello spazio pubblicitario.

La legislazione fiamminga vieta alle emittenti televisive con sede nelle Fiandre di offrire il teleshopping, ciò che crea una situazione di concorrenza sleale nei confronti della VTM e della BRTN.

Può la Commissione accettare che le autorità fiamminghe, onde impedire condizioni di concorrenza sleale, applichino una moratoria temporanea per quanto concerne l'autorizzazione ad offrire il teleshopping, così da adattare la propria legislazione alla direttiva sulla TV senza frontiere e consentire l'offerta di teleshopping da parte delle emittenti televisive fiamminghe?

**Risposta data dal sig. Oreja
a nome della Commissione**

(4 agosto 1995)

La direttiva 89/552/CEE ⁽¹⁾ «Televisione senza frontiere» autorizza, al suo articolo 18, i programmi di tele-vendita a condizione che non superino un'ora al giorno. L'articolo 20 della stessa direttiva autorizza gli Stati membri, per quanto riguarda le trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere captate, direttamente o indirettamente, in uno o più altri Stati membri, a prevedere condizioni meno rigorose di quelle citate, tra l'altro per i programmi di televendita. Orbene l'emittente VTM rientra nel campo di applicazione di quest'ultimo articolo.

Secondo quanto consta alla Commissione, l'emittente VT4, che in virtù del fatto di avere la sua sede nel Regno Unito è soggetta alla giurisdizione britannica, prevede unicamente di trasmettere un programma di tele-vendita della durata di 20 minuti al giorno: salvo informazioni contrarie, tale progetto risulta dunque conforme alla normativa prevista dalla citata direttiva 89/552/CEE.

Nessuna misura di sospensione — provvisoria o no — di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri è consentita a titolo dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE, ad eccezione del meccanismo contemplato da questa stessa direttiva per tutelare i minori (articolo 22 in collegamento con l'articolo 2.2).

Alla luce di quanto precede non appare ammissibile che le autorità fiamminghe istituiscano una moratoria sui programmi di tele-vendita non di loro competenza per poter adattare la loro legislazione in merito a tale aspetto.

D'altronde il fatto di invocare una situazione di concorrenza sleale non è tale da giustificare da solo — secondo il diritto comunitario — un provvedimento siffatto, soprattutto quando il divieto alle emittenti fiamminghe di trasmettere dei programmi di tele-vendita è frutto del regime istituito dalla comunità fiamminga. In pratica, inoltre, non sembra che le disposizioni del diritto comunitario possano portare alla situazione di concorrenza sleale menzionata dall'onorevole parlamentare. In virtù infatti del regime istituito dall'articolo 20 della direttiva 89/552/CEE, la VTM potrebbe benissimo mandare in onda dei programmi di tele-vendita anche per più di un'ora al giorno. Quanto alla BRTN, che è inserita nel cavo fiammingo, è vero che essa dovrebbe, in virtù delle disposizioni suddette, limitarsi ad un'ora al giorno ma è anche vero, che — essendo finanziata unicamente dal gettito del canone e quindi priva di pubblicità nei suoi programmi — questo non dovrebbe porle problemi di concorrenza.

La Commissione ricorda infine che la sua proposta di direttiva che modifica la direttiva 89/552/CEE ⁽²⁾ prevede da un lato di aumentare il massimale di un'ora portandolo a tre ore per le emittenti che non si dedicano esclusivamente alla tele-vendita e dall'altro di sopprimere qualunque

limitazione di tempo per quelle dedicate esclusivamente a quest'ultima categoria di programmi. Tale proposta è attualmente all'esame del Parlamento e del Consiglio.

⁽¹⁾ GU n. L 298 del 17. 10. 1989.

⁽²⁾ Doc. COM(95) 86 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2091/95

di Odile Leperre-Verrier (ARE)

alla Commissione

(18 luglio 1995)

(95/C 311/53)

Oggetto: Miglioramento della razza equina

Può indicare la Commissione quali aiuti essa dia ai fini del miglioramento della razza equina precisando se vengono concesse sovvenzioni per l'organizzazione di manifestazioni europee in questi settori (corse, concorsi ippici, presentazioni)?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(7 settembre 1995)

Gli aiuti per il miglioramento della razza equina possono essere forniti dal Fondo agricolo di orientamento e garanzia (sezione Orientamento) nell'ambito della creazione di imprese alternative nelle aziende agricole. Non vi sono informazioni precise sull'entità di tali aiuti. Nel caso dell'Irlanda, la Commissione ha approvato misure per migliorare l'allevamento e la commercializzazione di equini non purosangue (esclusi i cavalli da corsa) nel quadro di un programma operativo per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura 1994-1999.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2093/95

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL)

alla Commissione

(18 luglio 1995)

(95/C 311/54)

Oggetto: Prezzi di nuovi farmaci

Nel corso della sua 1664a sessione svoltasi a Bruxelles il 27 maggio 1993, il Consiglio dei ministri della Sanità ha discusso una nota sui prezzi eccessivamente elevati dei farmaci e, soprattutto, delle novità farmaceutiche, trasmessa dalla Presidenza danese ⁽¹⁾; ha pure manifestato la propria soddisfazione per il fatto che la Commissione intende affrontare globalmente il problema.

Se si considera che:

- le novità farmaceutiche spesso godono di una posizione monopolistica sul mercato,
- il protrarsi della tendenza al rincaro dei farmaci può pregiudicare gravemente lo sviluppo della politica nel settore della sanità,

può far conoscere la Commissione i provvedimenti che ha finora adottato per affrontare in modo globale il problema e quali ne sono stati i risultati?

(¹) Doc. 6451/1/93.

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione
(27 settembre 1995)**

Il prezzo elevato dei nuovi farmaci è oggetto di preoccupazione per le autorità responsabili della gestione dei bilanci della previdenza sociale negli Stati membri. Anche se le spese farmaceutiche sono solo una parte relativamente modesta di questi bilanci e se i medicinali, rispetto ad altri approcci terapeutici come il ricovero in ospedale, presentano vantaggi per i pazienti ed un buon rapporto costi/benefici, gli Stati membri hanno un interesse legittimo a poter controllare queste spese.

D'altra parte la ricerca farmaceutica diventa sempre più lunga e sempre più costosa. Sono necessari da 10 a 12 anni prima che un medicinale possa essere messo a disposizione dei pazienti, ed il costo medio per la ricerca e lo sviluppo di un medicinale completamente nuovo è valutato a 200 Mio di ECU. Un tale investimento può essere garantito solo se l'impresa è in grado di produrre le risorse finanziarie necessarie nel periodo di esclusività conferito dal brevetto. La sopravvivenza delle ditte farmaceutiche si basa sulla redditività di un piccolo numero di prodotti ma anche sul rinnovo del loro patrimonio di brevetti di nuovi farmaci.

All'inizio del 1993 le autorità danesi hanno attirato l'attenzione delle istituzioni europee sul problema dovuto al fatto che alcune imprese stabiliscono prezzi molto elevati e paneuropei per medicinali che costituiscono innovazioni terapeutiche di maggior rilievo. Pur riconoscendo la necessità di garantire che la ricerca e lo sviluppo di nuovi medicinali continuino ad essere promossi affinché nella Comunità possa essere mantenuto un livello elevato di qualità delle cure mediche, le autorità danesi hanno desiderato che venga avviata una riflessione sul piano comunitario per assicurare che gli Stati membri non siano costretti ad accettare prezzi eccessivi per questi medicinali che costituiscono una notevole innovazione.

Il comitato istituito dalla direttiva 89/105/CEE (¹) ha confermato il suo interesse per la questione affidando il suo

studio ad un gruppo di lavoro. Il mandato di questo gruppo è di chiarire alcuni concetti come quelli di «medicinali innovatori» e di «prezzi eccessivi», di valutare le misure nazionali adottate in questo settore ed eventualmente di proporre una strategia comune. In un primo tempo il gruppo si è dedicato allo studio di vari casi. Dalle prime constatazioni risulta che qualunque sia il sistema di controllo adottato a livello nazionale, il medicinale in questione è stato immesso sul mercato degli Stati membri a prezzi simili. Per contro, l'intervento delle autorità nazionali avveniva piuttosto a livello del rimborso. Questa constatazione conferma le conclusioni della Commissione secondo le quali le misure riguardanti il rimborso sono più efficaci e perturbano meno i meccanismi del mercato che non le misure sui prezzi.

(¹) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2094/95

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL)

alla Commissione

(18 luglio 1995)

(95/C 311/55)

Oggetto: Standard di qualità nella produzione dei farmaci

In un articolo apparso il 31 marzo 1995 sul numero 2012 (cfr. pag. 5) della rivista SCRIP, a cura della casa editrice britannica PJB Publications, un dirigente di una nota casa farmaceutica ha fatto una rimostranza alle autorità danesi perché un prodotto della sua casa, importato in regime di cosiddetta «importazione parallela» da un'altra casa farmaceutica, la Paranova, che si trova in un paese dell'Europa meridionale, non rispondeva agli standard di qualità in vigore nei paesi dell'Europa settentrionale. Nello stesso articolo si riferisce pure che la questione è stata sottoposta al Committee for proprietary medicinal products (CPMP) della DG III.

Può far sapere la Commissione:

1. in che modo si giustifica l'esistenza di diversi standard di qualità di produzione, dal momento che i requisiti posti dai diversi Stati membri per il rilascio di una licenza di commercializzazione di un determinato prodotto farmaceutico sono stati armonizzati da molteplici direttive riguardanti la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei farmaci,
2. se e in che modo potrebbe essere garantita la stessa qualità dei farmaci, onde assicurare un elevato livello sanitario in tutti gli Stati membri, e
3. a quali risultati è giunto il Committee for proprietary medicinal products?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione
(27 settembre 1995)**

I criteri di qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali sui quali si basano le autorità nazionali per rilasciare le autorizzazioni per l'immissione in commercio sono effettivamente stati armonizzati, soprattutto dalla direttiva 75/318/CEE ⁽¹⁾ e relative modifiche ed è anche possibile basarsi sulla guida pubblicata dalla Commissione ⁽²⁾.

Può accadere che medicinali identici ma fabbricati o controllati secondo modi operativi leggermente diversi siano stati oggetto di autorizzazioni di immissione in commercio rilasciate dalle autorità di diversi Stati membri.

La questione quindi non è se esistono criteri di qualità diversi, ma varianti nella produzione o nei metodi di controllo del medesimo medicinale. Normalmente queste varianti non hanno incidenza terapeutica, ma, come viene stabilito nella nota della Commissione sulle importazioni parallele di specialità medicinali la cui immissione in commercio è già stata autorizzata ⁽³⁾, qualora le differenze tra queste varianti siano sufficientemente rilevanti per avere una siffatta incidenza, sarebbe giustificato trattare le varianti come medicinali diversi.

Il comitato delle specialità farmaceutiche non è stato adito ufficialmente nella questione sollevata dall'onorevole parlamentare e non ha emesso un parere in merito ad eventuali differenze di qualità del medicinale in questione.

⁽¹⁾ GU n. L 147 del 9. 6. 1975.

⁽²⁾ Volume III «Guida per la qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali per uso umano», rif. CB-55-89-843-IT-C e 3 addenda alla stessa.

⁽³⁾ GU n. C 115 del 6. 5. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2097/95

**di Giancarlo Ligabue (UPE)
alla Commissione
(18 luglio 1995)
(95/C 311/56)**

Oggetto: Modalità di interscambio dei prodotti lattiero-caseari Unione europea/Svizzera

Visto il regolamento (CE) n. 527/95 ⁽¹⁾ della Commissione, del 9 marzo 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1767/82 ⁽²⁾ che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari, il quale ribadisce l'applicazione del prelievo agricolo — 10,95 ECU per 100 kg — sia per i prodotti in forma che per i pezzi o porzioni.

Viste le disposizioni del consiglio federale svizzero del 23 aprile 1975, che prevedono per le forme un'imposta doganale pari a 25 FRS e l'applicazione di un supplemento per i prodotti differenti dalle forme (voce Altri) di ben 375 FRS ogni 100 kg, e che sono in netto contrasto con quanto stabilito dal regolamento CE sopra citato.

Tale differenza di imposta non sussiste per gli importatori di formaggi svizzeri in Italia o nel resto della Comunità; per questi l'imposta doganale non subisce alcuna variazione siano essi in forma o confezionati.

Non ritiene la Commissione che la situazione attuale richieda un intervento affinché anche i prodotti svizzeri appartenenti alla categoria Altri siano ugualmente tassati?

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 10. 3. 1995, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione
(15 settembre 1995)**

Il regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione ha fissato un prelievo ridotto di 10,95 ECU/100 kg (vedasi anche il regolamento (CE) n. 527/95 completato dal regolamento (CE) n. 1351/95 ⁽¹⁾, applicabile a condizione che i formaggi importati dalla Svizzera corrispondano a determinati codici della nomenclatura combinata e alla designazione delle merci prevista per tale classificazione. Ne consegue che il prelievo ridotto si applica sia alle forme standard che ai pezzi condizionati.

Facendo seguito all'accordo concluso nel quadro dell'Uruguay Round, il regolamento (CEE) n. 1767/82 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1600/95 ⁽²⁾ con effetto dal 1° luglio 1995 e il prelievo di 10,95 ECU è stato trasformato in un dazio all'importazione di 9,66 ECU/100 kg. Non sono state peraltro modificate le designazioni delle merci in questione. I prodotti che non soddisfano i requisiti prescritti dal suddetto regolamento per poter beneficiare del dazio ridotto sono soggetti alla normale tariffa daziaria all'importazione.

Visto che, dall'entrata in vigore del predetto accordo, tutti i dazi esistenti sono consolidati in sede GATT, la Commissione non giudica opportuno modificarli unilateralmente. Tuttavia essa terrà conto delle osservazioni formulate dall'onorevole parlamentare in occasione dei negoziati con le autorità svizzere per una revisione dei vigenti accordi bilaterali.

⁽¹⁾ GU n. L 131 del 15. 6. 1995.

⁽²⁾ GU n. L 151 dell'1. 7. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2106/95**di Amedeo Amadeo (NI)****alla Commissione***(18 luglio 1995)**(95/C 311/57)**Oggetto:* Costo della carta da giornale

Quasi ogni giorno, negli ultimi mesi, leggiamo sui nostri quotidiani e settimanali di prese di posizione e di iniziative per promuovere un'azione di sensibilizzazione sull'insostenibile aumento dei costi della carta per giornali nei paesi membri della Comunità europea.

Ciò sta determinando un importante aumento dei costi di produzione della carta stampata con alcune situazioni molto gravi a livello aziendale e con gravi rischi per l'occupazione nel settore.

Il commissario alla concorrenza Van Miert ha prontamente annunciato una ricerca approfondita sul fenomeno, dimostrando attenzione da parte della Commissione.

Può dire quest'ultima, riconoscendo la validità dell'indagine conoscitiva, quali iniziative intende adottare per affrontare l'emergenza dello sfrenato aumento del costo della carta da giornale che compromette l'uscita di molti giornali e quindi la stessa libertà di stampa e dunque la libera circolazione delle idee e il funzionamento della democrazia negli Stati membri dell'UE?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(11 settembre 1995)

Per il momento la Commissione può soltanto confermare l'apertura di un'indagine approfondita nel settore della carta da stampa e in particolare della carta da giornale, al fine di esaminare le condizioni di produzione e distribuzione di detti prodotti alla luce delle regole di concorrenza del Trattato. Essa non può tuttavia anticipare il risultato di questa indagine. Se risultasse che l'aumento del prezzo della carta, menzionato dall'onorevole parlamentare, deriva da un'infrazione alle regole di concorrenza, la Commissione non mancherà di adottare le misure necessarie per porvi fine.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2108/95**di Amedeo Amadeo (NI)****alla Commissione***(18 luglio 1995)**(95/C 311/58)**Oggetto:* Riconoscimento dei diplomi

In relazione alla comunicazione della Commissione sul riconoscimento dei diplomi a fini accademici e a fini professionali ⁽¹⁾, si rileva che non sembra sufficientemente approfondita l'attuale situazione in materia di mobilità e reciproco riconoscimento, ad esempio nel caso di lavoratori con qualifiche professionali e di lavoratori specializzati.

Può dire la Commissione se non ritiene restrittivo limitare il campo del documento al settore accademico ed a quello professionale e se non valuta necessario, affinché i governi siano più motivati, che i titoli professionali e di specializzazione, nonché i corsi universitari, siano in sintonia con le esigenze occupazionali in modo da offrire migliori prospettive di lavoro e di carriera?

⁽¹⁾ Doc. COM(94) 596.

**Risposta data dalla sig.ra Cresson
a nome della Commissione**

(11 ottobre 1995)

Nell'introduzione e nelle conclusioni della comunicazione sul riconoscimento dei diplomi a scopi accademici e professionali, la Commissione ha ribadito che:

- per motivi di efficacia questo primo esame è limitato alle formazioni a livello dell'insegnamento superiore e alle professioni il cui esercizio implichi formazioni a tale livello;
- la Commissione intende in futuro approfondire tale esame per coprire tutti i livelli della formazione, compresa quella professionale, e ritiene che il settore dell'insegnamento superiore costituisca soltanto un primo aspetto. Tale problema verrà affrontato anzitutto nell'ambito del Libro bianco sull'istruzione e sull'informazione che la Commissione presenterà nel mese di novembre.

Per quanto riguarda la presa in considerazione della necessità del mercato del lavoro, lo spirito della comunicazione è orientato in questo senso e l'insieme delle impostazioni delle azioni proposte hanno in particolare tale obiettivo.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2110/95di **Amedeo Amadeo (NI)**

alla Commissione

(18 luglio 1995)

(95/C 311/59)

Oggetto: Pensioni di anzianità

Uno dei problemi più difficili e parzialmente insoluti della vita sociale dei paesi membri dell'Unione è quello che riguarda il futuro delle pensioni di anzianità. Infatti l'invecchiamento della popolazione fa pensare con preoccupazione alla possibilità, se continuerà la tendenza di crescita zero, che fra qualche anno scarseggino le risorse per pagare le pensioni di anzianità.

Può dire la Commissione se non ritiene opportuno affrontare con decisione questa tematica in modo tale da valutare in base a dati concreti la situazione dell'Unione e successivamente dare indicazioni e fare proposte per gli Stati membri che risultino utili e determinino un clima di maggiore serenità per i pensionati?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(8 settembre 1995)

Nel suo programma d'azione sociale e medio termine 1995-1997 ⁽¹⁾ la Commissione ha annunciato che si proponeva di varare senza indugio un'iniziativa quadro sul futuro della protezione sociale (punto 6.1.1.). La Commissione presenterà quanto prima una comunicazione al Consiglio e al Parlamento per precisare gli obiettivi e gli strumenti di tale iniziativa.

Tra i punti principali che costituiranno oggetto di un esame comune nell'ambito dell'iniziativa stessa figura il problema dell'impatto dell'invecchiamento demografico sui sistemi pensionistici degli Stati membri. La maniera in cui questi dovranno adeguarsi a tale invecchiamento è un tema che riguarda la Comunità intera. Un certo numero di Stati membri hanno già avviato riforme volte a ritardare progressivamente l'età della pensione, sia direttamente, sia indirettamente, aumentando il numero di anni di ritenute necessarie per percepire una pensione a tasso pieno. Si pone il problema di sapere se occorra spingersi oltre e incoraggiare l'istituzione di sistemi suppletivi basati sulla capitalizzazione. Qualora gli Stati membri si impegnassero seriamente in questa direzione, occorrerà esaminare quali saranno gli effetti macroeconomici sul consumo, sulla crescita e sull'occupazione e in quale misura i fondi accumulati in quest'ambito potranno concretamente procurare le risorse necessarie a finanziare le pensioni nel momento in cui l'invecchiamento demografico sarà ancora più accentuato.

(1) Doc. COM(95) 134 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2113/95di **Jaak Vandemeulebroucke (ARE)**

alla Commissione

(19 luglio 1995)

(95/C 311/60)

Oggetto: Voce di bilancio «Sovvenzioni a organizzazioni di interesse europeo»

La voce di bilancio A-34 concede uno stanziamento ad organizzazioni di interesse europeo. Nel commento viene fornito un elenco non esaustivo di queste organizzazioni.

Può dire la Commissione quali organizzazioni potrebbero ottenere una sovvenzione da questa linea di bilancio? Può la Commissione indicare altresì quali sono i criteri utilizzati per la concessione di tale sovvenzione?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2114/95di **Jaak Vandemeulebroucke (ARE)**

alla Commissione

(19 luglio 1995)

(95/C 311/61)

Oggetto: Voce di bilancio «Sostegno alle organizzazioni internazionali non governative della gioventù»

La voce di bilancio A-322 prevede la concessione di sovvenzioni alle organizzazioni internazionali non governative della gioventù a titolo di sostegno per la copertura di organizzazione e per l'elaborazione e l'esecuzione dei loro programmi specifici in un contesto europeo.

Può dire la Commissione chi o quali organizzazioni potrebbero fruire di una sovvenzione da questa linea di bilancio? Può altresì indicare la Commissione quali sono i criteri utilizzati per la concessione di una sovvenzione da questa linea di bilancio e in che modo le organizzazioni possono richiamarsi a tale linea di bilancio?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2115/95di **Jaak Vandemeulebroucke (ARE)**

alla Commissione

(19 luglio 1995)

(95/C 311/62)

Oggetto: Voce di bilancio «Altre sovvenzioni»

La voce di bilancio A-3090 prevede «Altre sovvenzioni».

Può indicare la Commissione chi o quali organizzazioni potrebbero ottenere una sovvenzione da questa linea di bilancio? Può indicare altresì la Commissione quali sono i criteri utilizzati per concedere una sovvenzione da questa linea di bilancio?

**Risposta comune data dal sig. Santer
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte
E-2113/95, E-2114/95 e E-2115/95
(21 settembre 1995)**

Si rinvia l'onorevole parlamentare alla «Relazione sui beneficiari di sovvenzioni concesse dall'Unione europea», trasmessa ogni anno, a maggio, alla commissione per il controllo di bilancio del Parlamento. Tale relazione contiene, oltre ad un elenco completo delle organizzazioni che ricevono fondi in base alle linee di bilancio in parola, i criteri e le procedure di concessione delle sovvenzioni.

Un analogo, sia pure più conciso, elenco è stato inviato dalla Commissione al segretariato generale del Parlamento il 20 febbraio 1995.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2127/95
di Gerhard Schmid (PSE)
alla Commissione
(19 luglio 1995)
(95/C 311/63)**

Oggetto: Acquisto di automezzi antincendio in Grecia

Con riferimento alla risposta all'interrogazione scritta E-333/95 ⁽¹⁾, l'interrogante desidererebbe ricevere le seguenti informazioni:

1. Ha trasmesso nel frattempo il governo greco alla Commissione le due nuove gare di acquisto?
2. Le gare di acquisto sono state pubblicate in tutta la Comunità?
3. In caso negativo, per quale motivo ciò non è stato fatto?
4. È conforme la nuova gara d'acquisto del governo greco al diritto comunitario?

⁽¹⁾ GU n. C 175 del 10. 7. 1995, pag. 34.

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione
(15 settembre 1995)**

Le autorità greche hanno comunicato i riferimenti relativi alla pubblicazione dei due bandi di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. L'esame di tali bandi da parte della Commissione non ha rivelato problemi concernenti le norme comunitarie, in particolare quelle in materia di appalti pubblici.

Per quanto riguarda la selezione delle offerte presentate, le autorità greche hanno comunicato che la prima gara è in fase

di preselezione, mentre la seconda dovrà essere ripubblicata a causa della non conformità delle offerte alle norme sugli appalti pubblici ed alle condizioni di pubblicazione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2132/95
di Françoise Grossetête (PPE)
alla Commissione
(19 luglio 1995)
(95/C 311/64)**

Oggetto: Riconoscimento reciproco degli elementi collegati ai diplomi, e in particolare dell'esperienza professionale acquisita sulla base di tali diplomi in più Stati membri

La direttiva 89/48/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio del 21 dicembre 1988, che stabilisce un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni ed è stata recepita in tutto o in parte dagli Stati membri dell'Unione europea, contribuisce alla realizzazione della libera circolazione delle persone e rappresenta un grande progresso in questo settore.

Essa non prevede tuttavia il riconoscimento reciproco degli elementi legati ai diplomi, e in particolare dell'esperienza professionale acquisita sulla base di tali diplomi in vari Stati membri.

Le pubbliche amministrazioni degli Stati membri rifiutano nella maggior parte dei casi di riconoscere l'anzianità acquisita presso l'amministrazione di altri Stati membri, al punto che i titolari di diplomi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 48 e seguenti sono soggetti a una discriminazione indiretta basata sulla nazionalità e contraria al principio sancito dall'articolo 7 del Trattato CE.

In una sentenza del 23 febbraio 1994, Integraut Scholz contro Opera universitaria di Cagliari e Cinzia Porcedda ⁽²⁾, la Corte di giustizia ha posto fine al vuoto giuridico esistente in materia dichiarando in diritto che l'articolo 48 deve essere interpretato nel senso che, qualora un ente pubblico di uno Stato membro, assumendo personale per posti che non rientrano nella sfera d'applicazione dell'articolo 48, paragrafo 4 del Trattato CE, stabilisca di tener conto delle attività lavorative anteriormente svolte dai candidati presso una pubblica amministrazione, tale ente non può, nei confronti di cittadini comunitari, operare alcuna distinzione a seconda che tali attività siano state esercitate presso la pubblica amministrazione dello stesso Stato membro o presso quella di un altro Stato membro.

La risposta della Corte di giustizia si applica tuttavia solo ai casi di assunzione per concorso nella pubblica amministrazione, senza fornire una soluzione per l'assunzione mediante concorso interno né per le attività esercitate nel settore privato.

Intende la Commissione porre rimedio a questa situazione che ostacola la realizzazione della libertà di circolazione delle persone presentando una normativa comunitaria vincolante?

(¹) GU n. L 19 del 24. 1. 1989, pag. 16.

(²) Raccolta della giurisprudenza della Corte, 1994, I, pagg. 505 e seguenti.

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(11 settembre 1995)

La Commissione è ben conscia di questo problema, particolare e complesso, che non è espressamente trattato dalle norme del diritto comunitario attualmente in vigore nel settore della libera circolazione dei lavoratori.

Per tale motivo e per il fatto che la situazione e le regolamentazioni applicabili nei vari Stati membri sono molto diverse, nel suo programma d'azione sociale a medio termine 1995-1997 (¹) la Commissione ha annunciato la sua intenzione di lanciare una serie di studi, di azioni pilota e di dibattiti per provare nuove modalità di riconoscimento del precedente apprendistato e della previa esperienza professionale dei lavoratori, onde eliminare questo serio ostacolo alla libera circolazione.

Come si accenna d'altronde in questo stesso programma, tutti gli ostacoli che ancora si frappongono alla libera circolazione delle persone e dei lavoratori saranno esaminati dal gruppo ad alto livello sulla libera circolazione, costituito dalla Commissione a tal fine.

In base alle relazioni di questo gruppo, la Commissione presenterà un Libro bianco che delinea una strategia integrata comprendente proposte specifiche destinate a trattare i problemi in sospeso.

(¹) Doc. COM(95) 134 finale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2137/95

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

alla Commissione

(19 luglio 1995)

(95/C 311/65)

Oggetto: Conservatori di opere d'arte

L'Unione europea annette grande importanza alla conservazione e allo sviluppo dei nostri beni culturali. Da un canto, però, la professione più specializzata di questo settore, quella di conservatore delle opere d'arte, continua a non essere tutelata, e a restare soggetta a norme del tutto differenti da Stato a Stato e senza una carta dei diritti e degli obblighi, il che comporta molteplici ripercussioni negative nel campo della conservazione, della circolazione dei lavoratori, ecc.

La ECCO (Confederazione europea delle unioni dei conservatori di opere d'arte) ha formulato proposte in merito ai principi professionali generali, alla professione e alla deontologia del conservatore.

Intende la Commissione, nell'ambito delle iniziative assunte per tutelare i beni culturali nell'Unione europea in collaborazione con la ECCO e altri enti competenti degli Stati membri, procedere all'elaborazione di una direttiva relativa alla professione di conservatore delle opere d'arte e degli oggetti di antiquariato?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(18 settembre 1995)

Al fine di facilitare l'effettivo esercizio della libera circolazione prevista dal Trattato, esistono strumenti comunitari di reciproco riconoscimento dei diplomi a scopi professionali. In funzione del livello degli studi sanciti dal diploma, è applicabile o la direttiva 89/48/CEE (¹), relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi d'insegnamento superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni, oppure la direttiva 92/51/CEE (²) relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali che integra la direttiva 89/48/CEE. Il principio di base di tali direttive è che lo Stato membro ospitante non può rifiutare l'accesso ad una professione regolamentata sul suo territorio, o il suo esercizio, ad un cittadino comunitario che possiede la qualificazione necessaria per esercitare questa stessa professione in un altro Stato membro.

Dette direttive si applicano soltanto alle professioni regolamentate, cioè a quelle il cui accesso è subordinato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative al possesso di un diploma. Il sistema generale di riconoscimento dei diplomi si applica alle professioni che non sono disciplinate da una specifica direttiva settoriale, ed ha quindi tutti i crismi per essere applicato alla professione di conservatore di opere d'arte, sempre che si tratti di una professione regolamentata nello Stato membro in questione.

Gli Stati membri conservano la loro libertà nel campo dell'insegnamento, oltre che la facoltà di definire le condizioni di esercizio di una professione e dell'utilizzazione di un titolo professionale. Le direttive summenzionate costituiscono soltanto un criterio di riferimento che precisa le condizioni necessarie e sufficienti che deve soddisfare la formazione seguita dal migrante per potere beneficiare del riconoscimento professionale negli altri Stati membri.

La Commissione non prevede di elaborare una direttiva specifica sulla professione di conservatore di opere d'arte, essendo la libera circolazione dei professionisti di questo settore garantita dal sistema generale di riconoscimento di diplomi.

(¹) GU n. L 19 del 24. 1. 1989.

(²) GU n. L 209 del 24. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2151/95**di Leen van der Waal (EDN)****alla Commissione***(19 luglio 1995)**(95/C 311/66)*

Oggetto: Legislazione vigente in Croazia in materia di religione

Stando a una notizia contenuta nel *Nederlands Dagblad* del 26 giugno 1995, la minoranza protestante della Croazia nutre apprensioni in relazione a un nuovo progetto di legge in materia di religione. A quanto pare la legge stabilirebbe che le comunità religiose con meno di 30 000 aderenti debbano essere definite da ora in poi «sette». Ciò implica una notevole riduzione della libertà di tutte le chiese evangeliche, in particolare, che contano meno di 10 000 membri.

La Commissione è in grado di confermare l'intenzione del governo croato di legiferare in tal senso? Quali iniziative conta essa adottare con riferimento all'adozione di disposizioni del genere, che minaccerebbero di limitare la libertà di culto religioso?

Risposta data dal sig. Van den Broek**a nome della Commissione***(27 settembre 1995)*

Dopo l'accettazione da parte della Croazia del mantenimento di una forza delle Nazioni Unite in Croazia, il Consiglio ha autorizzato l'apertura di negoziati per la conclusione di un accordo di cooperazione con questo paese, beninteso riservandosi la possibilità di tener conto in qualsiasi momento, anche all'atto della conclusione dell'accordo, del comportamento della Croazia nell'applicazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite e del processo di pace. L'accordo stipulerà che il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo ne costituisce un elemento essenziale e che, qualora la Croazia non rispettasse tale obbligo, l'Unione potrà sospendere l'applicazione.

Dopo la ripresa delle ostilità in Croazia, L'Unione europea ha deciso, il 4 agosto 1995, di sospendere con effetto immediato i negoziati in corso per la conclusione di tale accordo e l'applicazione del programma Phare alla Croazia.

L'Unione segue pertanto con particolare attenzione lo sviluppo della situazione dei diritti dell'uomo in questo paese e l'eventuale evoluzione delle tendenze negative in questo settore. Il rispetto dei diritti dell'uomo include il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, enunciati dall'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato dalla Croazia nel 1992.

Qualsiasi disposizione eventualmente adottata dalla Croazia contraria alla libertà di culto non soddisferebbe i criteri imposti dall'accordo. La Commissione segue con attenzione

l'andamento del progetto di legge menzionato dell'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2165/95**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)****alla Commissione***(28 luglio 1995)**(95/C 311/67)*

Oggetto: Navi tipo ro-ro

L'Unione europea sta assumendo provvedimenti intesi a aumentare la sicurezza delle navi tipo ro-ro.

Può la Commissione dire se analoghi provvedimenti verranno presi anche per gli altri tipi di nave e se sono state intraprese ricerche — se sì, con quali risultati — in merito al livello di sicurezza delle navi nei vari Stati membri?

Risposta data dal sig. Kinnock**a nome della Commissione***(29 settembre 1995)*

Oltre alle misure atte a migliorare la sicurezza delle navi da passeggeri roll-on/roll-off, la Commissione sta preparando una proposta di direttiva del Consiglio relativa alle norme di sicurezza (norme per la costruzione) applicabili alle navi da passeggeri che assicurano i collegamenti marittimi interni. Questa iniziativa è indicata nel programma d'azione 1995-2000 relativo alla politica comune dei trasporti ⁽¹⁾.

Per ciò che concerne gli studi relativi al livello di sicurezza intrapresi in alcuni Stati membri, occorre far riferimento ai contributi forniti da tali Stati membri all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) nel quadro della revisione della legislazione relativa alle navi roll-on/roll-off, attualmente in corso.

⁽¹⁾ Doc. COM(95) 302.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2166/95**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)****alla Commissione***(28 luglio 1995)**(95/C 311/68)*

Oggetto: Finanziamenti per lo svolgimento delle elezioni europee del 1994

L'Unione europea ha stanziato alcune somme per lo svolgimento delle elezioni europee del 1994.

Può la Commissione dire quali importi sono stati erogati in Grecia e come sono stati ripartiti?

Quali categorie di dipendenti pubblici e/o comunali sono state indennizzate per i servizi forniti? In quali Stati membri parte dei finanziamenti in questione sono stati corrisposti ad agenti incaricati del mantenimento dell'ordine (poliziotti, ecc.)?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2347/95

di Nikitas Kaklamanis (UPE)

alla Commissione

(1° settembre 1995)

(95/C 311/69)

Oggetto: Indennità elettorale per gli agenti di polizia greci

Nel giugno 1994 la Grecia, al pari di altri Stati membri dell'UE, ha ricevuto una certa somma di denaro a copertura delle spese elettorali. Questa somma di denaro avrebbe dovuto consentire di pagare agli agenti di polizia in servizio il giorno delle elezioni un'indennità per ore straordinarie.

Poiché finora non è stata corrisposta alcuna indennità agli aventi diritto — questa mancata corresponsione è a nostro parere un illecito — può far sapere la Commissione se è al corrente del problema e se intende intervenire concretamente presso il governo ellenico?

**Risposta comune data dal sig. Santer
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2166/95 e E-2347/95
(14 settembre 1995)**

La Commissione non ha effettuato alcun versamento alla Grecia per l'organizzazione delle elezioni europee del 1994 e non dispone di nessuna informazione sull'intervento di altre istituzioni europee nel versamento di premi agli agenti della polizia greca.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2216/95

di John Tomlinson (PSE)

alla Commissione

(28 luglio 1995)

(95/C 311/70)

Oggetto: Prestazioni in caso di decesso di un funzionario

Conformemente all'articolo 73 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, i funzionari sono assicurati contro

i rischi di malattia professionale e di infortunio. Essi sono tenuti a contribuire, nei limiti dello 0,1 % dello stipendio base, alla copertura dei rischi della vita privata. In caso di decesso del funzionario dovuto a infortunio, gli eredi hanno diritto a un capitale pari a 5 volte lo stipendio base annuo del de cuius.

Può la Commissione comunicare:

1. il numero dei funzionari deceduti in servizio nel corso degli ultimi 5 anni (ovvero nell'arco di un periodo più lungo qualora ciò sia necessario per evitare la pubblicazione di dati attribuibili a singoli individui);
2. il numero dei funzionari di cui al punto 1 deceduti in servizio a causa di infortuni definiti come tali nella Classificazione internazionale delle malattie;
3. il numero dei casi in cui il capitale summenzionato e previsto all'articolo 73, paragrafo 2, lettera a), è stato versato durante il periodo preso in esame;
4. un riepilogo dei motivi per cui tale capitale non è stato versato qualora le cifre di cui ai punti 2 e 3 non siano identiche?

Più in generale, ritiene la Commissione che i summenzionati contributi obbligatori vengano utilizzati nel modo migliore a beneficio dei funzionari vittime di infortunio o di malattia professionale?

**Risposta data dal sig. Liikanen
a nome della Commissione**

(14 settembre 1995)

1. Dal 1990 al 1994 i funzionari della Commissione, deceduti mentre erano ancora in attività di servizio, sono stati 95.
2. In virtù dell'articolo 73, paragrafo 1 dello statuto, il funzionario è coperto contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio, alle condizioni fissate da una regolamentazione adottata di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità. A norma dell'articolo 73, paragrafo 2 (a), il capitale è corrisposto agli eredi del funzionario solo se il decesso sia dovuto ad infortunio o malattia professionale, così come definisce e prevede la regolamentazione suddetta. Dei 95 funzionari deceduti durante l'arco di tempo preso in considerazione, 22 sono morti in seguito ad infortunio, definito come tale nella regolamentazione, mentre non è stato segnalato, finora, alcun caso di funzionario deceduto in seguito a malattia professionale.
3. Tra il 1990 ed il 1994 la Commissione ha versato un capitale pari a cinque volte lo stipendio base annuo, in ottemperanza al disposto dell'articolo 73, paragrafo 2 (a), in 14 casi di infortunio.
4. La differenza numerica che risulta confrontando le cifre di cui al punto (2) e quelle di cui al punto (3) è imputabile al fatto che la regolamentazione esclude esplicitamente dalla copertura determinati rischi, quali, ad esempio, sport ritenuti pericolosi oppure il suicidio.

Concludendo, è opportuno sottolineare che il contributo obbligatorio dei funzionari, pari allo 0,1 % dello stipendio base, è compensato da un contributo pro capite da parte della Commissione pari allo 0,77 %; non v'è inoltre alcun motivo di credere che i contributi in parola non vengano utilizzati nell'esclusivo interesse dei funzionari.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2218/95

di **Stephen Hughes (PSE)**

alla Commissione

(28 luglio 1995)

(95/C 311/71)

Oggetto: Ostacoli verticali agli scambi

Può la Commissione confermare che i suoi servizi stanno attualmente effettuando uno studio fattuale sugli ostacoli verticali agli scambi che riguarda, tra l'altro, l'applicazione dei regolamenti della Commissione relativi a categorie di accordi di distribuzione esclusiva ((CEE) n. 1983/83) ⁽¹⁾, a categorie di accordi di acquisto esclusivo ((CEE) n. 1984/83) ⁽²⁾ e a categorie di accordi di franchising ((CEE) n. 4087/88) ⁽³⁾, studio che si prevede porterà alla pubblicazione di un Libro verde? Può la Commissione comunicare al Parlamento europeo il calendario previsto di tale attività?

Considerando che il regolamento (CEE) n. 1984/83, in particolare, prevede l'applicazione del sistema delle «*tied houses*» (esercizi vincolati) in tutta l'Unione europea, intende la Commissione invitare i rappresentanti delle industrie della birra a partecipare sia all'elaborazione dello studio di cui sopra che alla fase di consultazione successiva alla pubblicazione del Libro verde?

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 46.

Risposta data dal sig. Van Miert

a nome della Commissione

(11 settembre 1995)

1. Sì.
2. La pubblicazione del Libro verde è progettata per la primavera 1996.
3. Sì.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2223/95

di **Raymonde Dury (PSE)**

alla Commissione

(28 luglio 1995)

(95/C 311/72)

Oggetto: Regolamento (CEE) n. 3254/91 sulle tagliole

L'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3254/91 ⁽¹⁾ sull'uso di tagliole è già stata rinviata dal 1° gennaio 1995 al 1° gennaio 1996 senza che il Parlamento fosse consultato. Stando alle diverse notizie apparse sulla stampa, il Canada e gli Stati Uniti avrebbero chiesto alla Commissione di effettuare uno studio su nuovi metodi di cattura, allo scopo di impedire l'applicazione di detto regolamento. Dato che l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) non è riuscita ad elaborare norme per la cattura mediante trappole non crudeli, attualmente si sta parlando di un «gruppo di lavoro» speciale sebbene il regolamento non preveda nulla di simile. Può la Commissione confermare l'esistenza di un tale gruppo e far sapere da chi è stato incaricato di procedere a questa revisione fondamentale del regolamento?

⁽¹⁾ GU n. L 308 del 9. 11. 1991, pag. 1.

Risposta data da Sir Leon Brittan

a nome della Commissione

(4 ottobre 1995)

Il regolamento (CEE) n. 3254/91 prevede che i paesi terzi garantiscano, nei confronti delle specie elencate nell'allegato I, l'applicazione di disposizioni amministrative o legislative atte a vietare l'uso di tagliole e l'impiego di metodi non conformi alle norme concordate, a livello internazionale, in materia di trappole non crudeli.

A seguito degli scarsi risultati ottenuti dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione, la Commissione ha avviato, in via informale, colloqui esplorativi con le autorità canadesi e statunitensi, esaminando la possibilità di istituire un gruppo di lavoro indipendente, incaricato di elaborare norme per la cattura mediante trappole non crudeli, rispondenti alle richieste del regolamento. Tale iniziativa non mira tuttavia a impedire l'attuazione del regolamento, né ad effettuare una revisione dello stesso, in quanto il gruppo non è un gruppo di negoziato.

Sarà richiesto un mandato al Consiglio, se e quando i risultati del gruppo di lavoro saranno tali da fornire una base per i negoziati formali.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2225/95**di Eryl McNally (PSE)****alla Commissione***(18 luglio 1995)**(95/C 311/73)*

Oggetto: Rivendita di orzo da parte dell'organismo d'intervento

Secondo quanto recentemente comunicato, in Spagna l'organismo d'intervento ha rivenduto orzo immagazzinato nei suoi depositi ad agricoltori e ad aziende trasformatrici a 30 UKL al di sotto del prezzo di mercato, a causa delle condizioni di siccità verificatesi nel paese; gli agricoltori del mio collegio elettorale sono estremamente preoccupati che questa operazione, riducendo i costi di produzione di suinicoltori e avicoltori spagnoli del 12-15 %, renda i loro prodotti più competitivi di quelli dei loro omologhi del Regno Unito.

Dato che la suinicoltura e l'avicoltura da due anni registrano un andamento alquanto fiacco, può la Commissione studiare come garantire parità di condizioni agli agricoltori del Regno Unito e approfondire le ragioni della vivace protesta degli allevatori del mio collegio contro questo stato di cose?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(7 settembre 1995)

Come già esposto nella risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta E-1937/95 dell'on. White ⁽¹⁾, negli ultimi tre anni si sono verificate in Spagna condizioni di grave siccità che hanno provocato una grave carenza nell'approvvigionamento di frumento. Per rimediare a tali circostanze eccezionali si sta provvedendo a rendere disponibile frumento d'intervento comunitario, compreso quello immagazzinato nel Regno Unito, per l'approvvigionamento esclusivo del mercato spagnolo. Le vendite vengono attuate ad un livello di prezzi che, tenendo conto dei costi di trasporto tra il Regno Unito e la Spagna, consente la rivendita del frumento sul mercato spagnolo al livello del prezzo locale. Di conseguenza l'approvvigionamento del mercato spagnolo non avviene a condizioni più favorevoli di quelle praticate sul mercato del Regno Unito.

Per quanto concerne i settori della suinicoltura e dell'avicoltura, pur essendo vero che l'alimentazione degli animali è un importante fattore di spesa nella produzione intensiva di bestiame, la Commissione tende a dare a questo fattore una priorità inferiore a quella che ad esso sembrano attribuire gli agricoltori. In realtà il costo dell'alimentazione incide sensibilmente quando la spesa è limitata soltanto a livello aziendale. Se si considerano i settori della suinicoltura e dell'avicoltura nell'insieme, è più importante analizzare il costo della manodopera, dell'alloggio, dell'infrastruttura nonché la disponibilità di terra e di amministratori competenti. Poiché molte zone deficitarie in frumento hanno notevolmente incrementato la loro produzione negli ultimi

dieci anni, occorre tenere presente che l'elemento rappresentato dal costo del mangime ha un ruolo più modesto di quanto si creda.

⁽¹⁾ GU n. C 277 del 23. 10. 1995, pag. 37.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2265/95**di Hugh Kerr (PSE)****alla Commissione***(31 luglio 1995)**(95/C 311/74)*

Oggetto: Imparzialità e oggettività nel processo di normalizzazione

Intende la Commissione rispondere in modo esauriente e senza indugio all'interrogazione P-722/95 ⁽¹⁾ ciò che ha totalmente mancato di fare nella sua risposta deliberatamente evasiva del 27 marzo 1995?

Considerando l'esito disastroso della votazione del Cenelec per quanto concerne l'armonizzazione delle spine e prese di corrente; le osservazioni ridicole addotte a giustificazione del voto negativo di numerosi comitati nazionali; visto che le votazioni su tali questioni all'interno del CEN/Cenelec sono a maggioranza qualificata e che le società e gli organismi rappresentati in seno al comitati tecnici responsabili per la formulazione delle posizioni dei comitati nazionali hanno importanti legami transfrontalieri, può la Commissione:

1. confermare l'assoluta esigenza che la composizione di tali comitati tecnici sia equa, bilanciata, aperta e trasparente e che il carico di lavoro ad essi assegnato accordi tempo sufficiente per leggere ed esaminare tutta la documentazione, e consentire una totale ed adeguata comprensione, discussione e valutazione delle diverse questioni;
2. far sapere se ritiene che il comitato BSI PEL/23, responsabile per quanto concerne la posizione del Regno Unito su tale questione, col suo cospicuo numero di membri che rappresentano direttamente o sono collegati a ditte produttrici di accessori elettrici del Regno Unito, soddisfi tali criteri;
3. indicare se ritiene che situazioni analoghe possano sussistere nei corrispondenti comitati tecnici di altri organismi nazionali di normalizzazione all'interno dell'UE?

Visto il fax (rif.: AG/1308/4917) inviato dal Cenelec il 12 aprile; considerando i commenti di un funzionario del Cenelec riportati dal prestigioso quotidiano svizzero *Tages-Anzeiger* del 21 aprile; i collegamenti di alcuni membri del consiglio di amministrazione e del personale di grado superiore del Cenelec con il BSI e con ditte produttrici di accessori elettrici; le azioni del membro belga del consiglio di

amministrazione del Cenelec alla recente riunione della Cecapi; considerando altresì che la maggior parte delle persone responsabili dello screditato documento «Live with the differences» (convivere con le differenze) occupano ancora posizioni chiave all'interno del Cenelec; che dopo tre anni di lavoro quest'ultimo non è ancora riuscito a trovare una soluzione accettabile; può la Commissione far sapere se ritiene che si possa continuare ad affidare al Cenelec iniziative europee tanto importanti e vitali per le loro vaste e profonde conseguenze?

(¹) GU n. C 175 del 10. 7. 1995, pag. 56.

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione
(27 settembre 1995)**

L'onorevole parlamentare certamente saprà che, a seguito del voto negativo in seno al Cenelec (il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica) riguardo all'armonizzazione delle prese e delle spine elettriche, nell'ultima assemblea generale del Cenelec del giugno 1995 si è deciso di creare una task force per prendere ulteriormente in esame la questione. Svariate parti interessate sono state invitate a partecipare alla task force, la cui composizione è stata decisa durante l'ultima riunione della sezione tecnica del Cenelec.

1. La Commissione invita l'onorevole parlamentare a far riferimento alla risposta data all'interrogazione scritta E-1883/94 dell'on. Jack Steward Clark (¹) in cui la Commissione asserisce che la normalizzazione è un processo attraverso il quale le parti interessate si accordano, su base volontaria, mediante una procedura aperta e trasparente, su specifiche comuni che sono adottate a seguito di un'indagine pubblica sulla base del consenso. Tale concetto viene confermato nella risoluzione del Consiglio del 18 giugno 1992 sulla funzione della normalizzazione europea nell'economia europea (²) che ribadisce: «l'importanza di un sistema europeo di normalizzazione coerente, organizzato dalle parti interessate e per esse, basato sulla trasparenza, l'apertura, il consenso, l'indipendenza rispetto agli interessi specifici, l'efficienza e la presa di decisioni in base alla rappresentanza nazionale».
- 2 e 3. Non rientra nelle competenze della Commissione decidere in merito alla composizione dei comitati nazionali di normalizzazione che prendono parte al lavoro degli organismi di normalizzazione indipendenti, né in merito alla partecipazione a tali comitati. Tuttavia, nel caso emerga con chiarezza che non sono soddisfatti i criteri definiti nella succitata risoluzione del Consiglio, la Commissione analizzerà la situazione alla luce del Trattato e del diritto comunitario derivato.

(¹) GU n. C 24 del 30. 1. 1995.

(²) GU n. C 173 del 9. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2269/95

di Vassilis Ephremidis (GUE/NGL)

alla Commissione

(18 luglio 1995)

(95/C 311/75)

Oggetto: Messa a punto di efficaci programmi finanziari per la protezione dei boschi in Grecia

Ogni anno gli incendi distruggono enormi superfici di boschi soprattutto nei paesi dell'Europa mediterranea, dove particolari sono le condizioni climatiche. Malgrado l'UE abbia riconosciuto la rilevanza dei boschi sotto il profilo economico, sociale, ambientale e di assetto del territorio, finora non sono state adottate misure concrete e neppure una vera e propria politica di protezione dei boschi, mentre le norme in vigore non corrispondono alle esigenze reali.

Il fenomeno degli incendi è particolarmente grave soprattutto in Grecia, dove i boschi occupano una parte limitata del territorio già di per sé improduttivo per ben due terzi.

Quali misure adotterà la Commissione per proteggere ed estendere le superfici boschive? Intende essa accordare aiuti finanziari per potenziare il patrimonio boschivo, creare infrastrutture di protezione antincendio, salvaguardare e ripristinare le aree boscate andate distrutte, favorire la specializzazione e la formazione, in Grecia, di dipendenti pubblici preposti alla tutela dei boschi?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione
(19 settembre 1995)**

Il programma di azione forestale adottato nel 1989 e potenziato nel 1992, in particolare nell'ambito delle misure di accompagnamento della riforma della politica agricola comune, prevede varie misure per l'imboschimento, il rimboschimento e la protezione dagli incendi:

- l'imboschimento di terre agricole ed il miglioramento delle superfici boschive nelle aziende agricole sono previsti nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2080/92 (¹) relativo alle misure forestali in agricoltura. La Commissione ha approvato nel 1994 il programma greco di misure forestali nel settore agricolo per un importo di 43,5 milioni di ECU a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (periodo 1994-1997);
- lo sviluppo ed il miglioramento delle foreste sono previsti nell'ambito dei programmi di sviluppo regionale. Il quadro comunitario di sostegno greco ha introdotto delle misure forestali (imboschimento, vivai, interventi forestali, protezione antincendi, regimazione dei torrenti, sentieri forestali, ecc.) per un importo di 94,68 milioni di ECU a carico del FEAOG (periodo 1994-1999);

- l'azione specifica di protezione delle foreste dagli incendi è definita dal regolamento (CEE) n. 2158/92 ⁽²⁾. Un importo di 9 milioni di ECU è stato stanziato in favore di 26 progetti greci di prevenzione. Alcuni progetti riguardano dei corsi di formazione di personale specializzato;
- il Fondo di coesione. La Commissione ha approvato per la Grecia tre programmi che riguardano misure forestali (lotta all'erosione, rimboschimento e protezione delle foreste dagli incendi) per un importo di 6,4 milioni di ECU.

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992.

⁽²⁾ GU n. L 217 del 31. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2276/95

di Sérgio Ribeiro (GUE/NGL)

alla Commissione

(20 luglio 1995)

(95/C 311/76)

Oggetto: La diga di Alqueva, Alentejo (Portogallo)

Sono state rese pubbliche talune decisioni della Commissione riguardanti finanziamenti a carattere regionale, soprattutto nel quadro di Interreg (a Germania e Svizzera e a Germania e Paesi Bassi) e di Rechar (al nord del Regno Unito), mentre sussistono dubbi e congetture circa i progetti di cui queste notizie non fanno menzione.

Congestture, dubbi e «informazioni» contraddittorie stanno assumendo grande rilevanza nei mezzi di comunicazione portoghesi con riferimento al progetto, già avviato, della diga di Alqueva nell'Alentejo, cosa ben comprensibile se si tiene conto dell'enorme importanza di questo progetto, decisivo per combattere l'arrembante processo di desertificazione, ma continuamente ritardato con vari pretesti.

Alla luce di quanto precede, può la Commissione far sapere con urgenza se hanno qualche fondamento le voci che corrono, secondo le quali essa avrebbe rivisto la posizione da essa stessa assunta, nella sua composizione precedente, in ordine a questo progetto, e qual è in proposito la sua posizione ufficiale attuale?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(15 settembre 1995)

Il progetto di costruzione di una diga sull'Alqueva viene citato nel secondo quadro comunitario di sostegno portoghese, per il periodo 1994-1999, dove si fa riferimento a un eventuale cofinanziamento a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo europeo agricolo di orienta-

mento e garanzia e, all'occorrenza, del Fondo di coesione. Le autorità portoghesi hanno peraltro presentato alla Commissione una richiesta di cofinanziamento di tale progetto a carico del Fondo di coesione.

La Commissione sta esaminando la pratica e non ha ancora preso una posizione definitiva in merito.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2282/95

di Fernand Herman (PPE)

alla Commissione

(31 luglio 1995)

(95/C 311/77)

Oggetto: Concorsi per l'assunzione di amministratori

In occasione dei concorsi per l'assunzione di amministratori (COM/A/764) e di amministratori aggiunti (COM/A/770) le commissioni esaminatrici della Commissione hanno ammesso alle prove orali 600 candidati per il concorso COM/A/764 e 300 candidati per il concorso COM/A/770.

In seguito a tali prove le commissioni esaminatrici hanno definito un elenco di 300 vincitori di concorso per il COM/A/764 e di 150 vincitori di concorso per il COM/A/770.

Può la Commissione rendere nota la ripartizione nazionale relativa ai 900 candidati ammessi alle prove orali e ai 450 vincitori di concorso?

**Risposta data dal sig. Liikanen
a nome della Commissione**

(28 settembre 1995)

In risposta all'interrogazione dell'onorevole parlamentare, bisogna precisare per prima cosa che il numero di candidati da iscrivere sull'elenco degli idonei del concorso COM/A/770 ha formato oggetto di una rettifica pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾, che ha pertanto portato a 300 il numero di idonei, come per il concorso COM/A/764, e che i candidati ammessi all'orale per ciascun concorso erano quelli che avevano ottenuto i 600 migliori voti nelle prove scritte.

Eccettuati i documenti e le relazioni finanziarie o statutarie per i quali esiste un obbligo di pubblicazione, la Commissione non usa comunicare statistiche su informazioni di natura interna, come quelle relative alle fasi intermedie di svolgimento di un concorso e ciò allo scopo di non alterare il principio di indipendenza delle commissioni esaminatrici.

La Commissione invia per contro direttamente all'onorevole parlamentare la ripartizione per nazionalità dei risultati definitivi dei due concorsi interessati, che comportano 300

vincitori per il concorso COM/A/770 e 301 (di cui 2 ex aequo) per il concorso COM/A/764.

(¹) GU n. C 335 del 10. 12. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2288/95

di **Giulio Fantuzzi (PSE)**

alla Commissione

(20 luglio 1995)

(95/C 311/78)

Oggetto: Certificazione attrezzature per i parchi divertimento

Può la Commissione far sapere:

1. Quali sono le disposizioni comunitarie che garantiscono la sicurezza degli utenti delle macchine e delle attrezzature per i parchi divertimento?
2. Nella risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta E-942/91 (¹) si fa menzione di una proposta di direttiva in corso di definizione; è tale proposta stata completata?
3. È possibile conoscere i dati sugli incidenti avvenuti negli Stati membri a seguito dell'utilizzo di attrezzature per parchi divertimento?

(¹) GU n. C 89 del 9. 4. 1992, pag. 5.

Risposta data dal sig. Bangemann a nome della Commissione

(8 settembre 1995)

Non esistono disposizioni comunitarie che garantiscano direttamente la sicurezza degli utilizzatori dei parchi divertimento, in quanto essa è garantita dalle disposizioni nazionali in vigore negli Stati membri.

In assenza di disposizioni comunitarie relative alla sicurezza dei parchi divertimento, è possibile definire la responsabilità dei fabbricanti di tale genere di prodotti nel quadro della direttiva 85/374/CEE (¹) relativa alla responsabilità derivante da prodotti difettosi.

Nella risposta all'interrogazione scritta n. 942/91 dell'on. Collins, la Commissione aveva precisato che una proposta di direttiva del Consiglio era in fase di preparazione. Essa avrebbe disciplinato la libera circolazione delle attrezzature delle fiere e dei parchi divertimento e, basata sull'articolo 100 A del Trattato, avrebbe garantito un elevato livello di sicurezza.

Il Consiglio europeo, svoltosi a Edimburgo nel dicembre 1992, ha deciso che la materia doveva essere disciplinata nel quadro della sussidiarietà e che non era utile trattare l'argomento a livello comunitario. I lavori in corso sono stati pertanto sospesi.

La Commissione non dispone di informazioni complete e affidabili sugli incidenti che sono causati dalle attrezzature delle fiere e dei parchi divertimento.

La Commissione ha dato il suo appoggio finanziario ad una organizzazione di consumatori (International Consumer Research and Testing Ltd.: Ricerca e verifica, Consumatori internazionali Srl) per la realizzazione di una serie di indagini sulla sicurezza dei parchi divertimento e delle fiere in nove Stati membri (Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Olanda, Portogallo e Finlandia).

I risultati di tali indagini, che saranno concluse nell'ottobre 1995, dovrebbero essere pubblicati nelle riviste delle organizzazioni dei consumatori, membre dell'International Consumer Research and Testing Ltd.

(¹) GU n. L 210 del 7. 8. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2292/95

di **Karla Peijs (PPE)**

alla Commissione

(31 luglio 1995)

(95/C 311/79)

Oggetto: Progetto di legge olandese sui prezzi delle specialità farmaceutiche

Il ministero della Sanità e del benessere nazionale dei Paesi Bassi sta elaborando una legge volta a stabilire prezzi massimi per le specialità farmaceutiche che richiedono la prescrizione medica. Detta legge si fonda su un ipotetico prezzo europeo per prodotto: il prezzo si baserà su un paniere di medie nazionali per categorie di prodotti, di cui verrà nuovamente calcolata la media per giungere al prezzo europeo aritmetico. Ai sensi dell'attuale proposta di legge, il paniere è formato dai prezzi praticati in Belgio, in Danimarca, nel Regno Unito e in Francia — paesi dove vigono sistemi sanitari estremamente diversi (peculiarità culturali, abitudini di consumo ecc.).

Si prevede che grazie a tale progetto di legge nei Paesi Bassi si arriverà a diminuzioni dei prezzi pari mediamente al 20%. Se applicati, i tagli proposti ridurranno drasticamente la redditività delle imprese che operano in questo paese, determinando una perdita di posti di lavoro e un calo rilevante degli investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo.

I vari sistemi sanitari nazionali spesso vengono comparati e si imitano l'uno con l'altro. Se la descritta proposta di legge nella sua forma attuale entra in vigore nei Paesi Bassi, il pericolo è che essa venga ripresa (anche se solo in parte) da altri Stati. Qualora tale meccanismo dovesse essere largamente applicato in Europa, l'industria farmaceutica basata sulla ricerca innovativa si vedrà privata di una parte

sostanziale delle sue entrate, indispensabile al mantenimento della notevole competitività europea nel campo della ricerca farmaceutica.

Può la Commissione far sapere quali provvedimenti intende adottare per garantire la vitalità a lungo termine della ricerca farmaceutica innovativa europea, in modo da conservare il cospicuo numero di posti di lavoro per personale altamente qualificato esistente in Europa e prevenire così la fuga dei cervelli?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(15 settembre 1995)

La Commissione ha indicato nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento sugli «Orientamenti di politica industriale per il settore farmaceutico nella Comunità europea» ⁽¹⁾ quanto dovrebbe essere intrapreso per garantire a lungo termine la competitività dell'industria farmaceutica europea e per permettere alla stessa di mantenere la sua capacità di creare i posti di lavoro altamente qualificati che sono il presupposto della sua capacità di innovazione.

Nella tabella riprodotta nell'allegato VIII di questa comunicazione risulta che il livello medio dei prezzi dei medicinali è nettamente più elevato nei Paesi Bassi che non negli altri Stati membri. È quindi avventato predire che un adattamento dei prezzi praticati nei Paesi Bassi porterà inevitabilmente alla perdita di posti di lavoro e a disinvestimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo.

La Commissione è stata informata dalle autorità olandesi delle misure che esse intendono prendere e che, quando sarà il momento, dovranno esserle notificate conformemente alla direttiva 89/105/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Doc. COM(93) 718 def.

⁽²⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2294/95

di Nicole Fontaine (PPE)

alla Commissione

(31 luglio 1995)

(95/C 311/80)

Oggetto: Riporto dell'imposizione delle plusvalenze per i contribuenti che rientrano nel regime dei redditi provenienti da attività non commerciali

1. La direttiva 90/434/CEE ⁽¹⁾ del 23 luglio 1990 relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azioni tra

società sottoposte all'imposta sul reddito delle persone giuridiche prevede il principio di una stretta neutralità fiscale di portata generale per tutti gli azionisti delle società interessate da tali ristrutturazioni, ivi comprese quelle che riguardano società di uno stesso Stato membro?

2. È necessario, di conseguenza, che la legislazione interna di ciascuno Stato membro rispetti il principio summenzionato e preveda un regime di riporto e/o di moratoria dell'imposizione delle plusvalenze per i contribuenti che rientrano nel regime dei redditi provenienti da attività non commerciali?

3. È quindi opportuno che la legislazione interna francese completi il suo dispositivo per detta categoria di contribuenti inserendo nel suo codice generale delle imposte, segnatamente all'articolo 93 quater, un paragrafo II bis, il quale disponga che «l'imposizione delle plusvalenze constatate al momento del conferimento o dello scambio di titoli delle società il cui possesso è necessario per l'esercizio di un'arte o di una professione, o semplicemente utile in virtù di un'iscrizione nel registro delle immobilizzazioni professionali, è rinviata al momento della rivendita o della successiva trasmissione dei diritti sociali ricevuti come contropartita»?

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 20. 8. 1990, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(8 settembre 1995)

1. La direttiva 90/434/CEE del 23 luglio 1990 relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, stabilisce all'articolo 8 che l'assegnazione di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria o acquirente ad un socio della società conferente o acquistata non deve di per se stessa comportare alcuna imposizione sul reddito, gli utili o le plusvalenze di questo socio. La direttiva si applica quando la ristrutturazione interessa almeno due società di Stati membri diversi.

2. La legislazione degli Stati membri deve rispettare questo principio anche per i contribuenti soggetti al regime d'imposizione sui redditi provenienti da attività non commerciali quando sono soci di società interessate da una ristrutturazione che rientra nel campo d'applicazione della direttiva.

3. La legislazione francese deve rispettare i principi della direttiva solo quando le parti interessate soddisfano tutte le condizioni richieste da quest'ultima. In particolare, conformemente all'articolo 3 della direttiva, la società i cui titoli sono oggetto di un conferimento d'attivo o di uno scambio d'azioni deve rivestire una delle forme enumerate nell'allegato della direttiva stessa ed essere assoggettata all'imposta sulle società.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2298/95

di Hugh McMahon (PSE)
alla Commissione
(25 luglio 1995)
(95/C 311/81)

Oggetto: Problemi nell'amministrazione del Fondo sociale europeo nel Regno Unito

Può la Commissione comunicare al Parlamento quali passi intende compiere per risolvere la controversia in corso tra la stessa Commissione e il governo del Regno Unito su problemi concernenti i versamenti all'FSE per gli anni 1993 e 1994?

Può spiegare in che modo è venuta a crearsi questa situazione, e quali consigli darebbe alle organizzazioni di volontariato che a causa di tale controversia stanno incontrando problemi di cassa e ai disoccupati di lunga durata cui, per gli stessi motivi, viene negata la possibilità di partecipare ad attività di formazione?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2348/95

di Bill Miller (PSE)
alla Commissione
(1° settembre 1995)
(95/C 311/82)

Oggetto: Pagamenti FES alle organizzazioni volontarie

In che modo si è adoperata la Commissione per accelerare il pagamento di aiuti FES ad organizzazioni volontarie e quali ulteriori iniziative sono previste per ridurre gli inaccettabili ritardi verificatisi nell'erogazione di fondi ad organizzazioni volontarie di piccole dimensioni con conseguenze critiche per le stesse che operano con finanziamenti estremamente limitati?

Risposta comune data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte P-2298/95 e E-2348/95
(9 ottobre 1995)

Si rimandano gli onorevoli membri alle risposte fornite, nell'ora delle interrogazioni della seduta plenaria del Parlamento il 20 settembre 1995, alle interrogazioni orali H-566, 584, 605 e da 634 a 637/95.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2316/95

di Jesús Cabezón Alonso (PSE) e
Juan Colino Salamanca (PSE)
alla Commissione
(1° settembre 1995)
(95/C 311/83)

Oggetto: Accesso al programma Socrates

Può la Commissione far sapere quali misure intende adottare, in collaborazione con gli Stati membri, per fornire informazioni ai possibili beneficiari in merito all'accesso agli aiuti previsti nelle varie sezioni del programma Socrates?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2405/95

di Antonio Graziani (PPE), Giampaolo D'Andrea (PPE),
Pierluigi Castagnetti (PPE)
e Maria Colombo Svevo (PPE)
alla Commissione
(1° settembre 1995)
(95/C 311/84)

Oggetto: Programmi Socrates e Gioventù per l'Europa

Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno approvato il 14 marzo 1995 la decisione 819/95/CE ⁽¹⁾ che istituisce il programma d'azione comunitaria «Socrate».

Lo stesso giorno, con decisione 818/95/CE ⁽²⁾, le due istituzioni hanno adottato ugualmente la terza fase del programma «Gioventù per l'Europa».

Considerando il già notevole ritardo con cui tali programmi sono in fase di attuazione:

1. Quali misure di pubblicità sono state assicurate?
2. Ha assunto la Commissione tutte le misure necessarie per garantire che le categorie svantaggiate, conformemente a quanto auspicato dal Parlamento europeo ed all'articolo 4 della decisione sopra citata, possano avere accesso a pieno titolo alle azioni previste dal programma Gioventù per l'Europa?

⁽¹⁾ GU n. L 87 del 20. 4. 1995, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 87 del 20. 4. 1995, pag. 1.

Risposta comune data dalla sig.ra Cresson
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2316/95 e E-2405/95
(5 ottobre 1995)

Le misure per informare i candidati potenziali e altri candidati circa i programmi Socrates e Gioventù per

l'Europa, e in particolare gli stanziamenti disponibili, sono costituite da documentazione, incontri e campagne d'informazione nonché mezzi elettronici d'informazione, inclusi:

a) Socrates

- Un annuncio nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾ riguardante le sovvenzioni disponibili nell'ambito del programma.
- Un vademecum che descrive il programma, contenente gli orientamenti per i candidati nonché i moduli di candidatura è disponibile in tutte le lingue di lavoro per l'inizio dell'anno accademico 1995/1996.
- È in corso di stampa una serie di opuscoli informativi per una più ampia circolazione, uno dei quali è dedicato al programma Socrates in genere, e uno a ciascuno dei sei settori d'azione principali del programma.
- Viene fornita anche una documentazione su parti specifiche del programma, quale un manuale di buone prassi sull'introduzione di contratti istituzionali da parte di istituti di istruzione superiore, una guida per gli utenti al sistema europeo di trasferimento crediti nonché un compendio dei programmi di istruzione comuni sviluppati nell'ambito di Lingua.
- La Commissione ha incoraggiato gli Stati membri ad organizzare campagne nazionali e regionali di informazione idonee ai fabbisogni dell'istruzione in ciascuno Stato membro. Esse includeranno misure di informazione collegate alle azioni specifiche nell'ambito del programma comunitario in cui sono stati identificati fabbisogni specifici in materia di informazione. La Commissione fornisce il sostegno finanziario per queste campagne, sulla base delle disposizioni del capitolo III, azione 3.5.B dell'allegato alla decisione che istituisce il programma.
- La Commissione sta inoltre rendendo disponibili informazioni su Socrates per via elettronica. All'inizio ciò includerà probabilmente l'uso degli elementi forniti dal server Europa collegato a Internet. A più lungo termine, un sistema completamente integrato per lo scambio di informazioni verrà messo a punto per collegare la Commissione, le agenzie nazionali e gli ambienti educativi in tutti gli Stati membri.

b) Gioventù per l'Europa

- Annuncio nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾ riguardante l'applicazione del programma e in particolare tutti gli stanziamenti di cui dispone il programma.
- Un vademecum che descrive il programma con orientamenti per i candidati nonché moduli di candidatura è disponibile in tutte le lingue di lavoro

della Comunità in qualsiasi agenzia nazionale (inclusa l'Islanda, il Lichtenstein e la Norvegia), presso l'ufficio Socrates e Gioventù nonché al forum della Gioventù di Bruxelles. Il vademecum è stato elaborato in stretta collaborazione con le agenzie nazionali che stanno mettendo a punto il loro materiale informativo di accompagnamento.

- Un opuscolo informativo verrà elaborato per una più ampia informazione.
- Un incontro delle agenzie nazionali della gioventù e dei consigli della gioventù è stato organizzato in Finlandia nell'aprile 1995 per discutere l'attuazione del programma.
- Informazioni urgenti sulle reti di organizzazione della gioventù attraverso il forum della gioventù dell'organizzazione europea della gioventù (piattaforma comunitaria) e due altre piattaforme europee della gioventù: l'ufficio di coordinamento europeo per le organizzazioni internazionali della gioventù (ECB) e il consiglio dei comitati nazionali europei della gioventù (CENYC) (consiglio delle piattaforme europee).
- Informazioni continue e attività informative delle agenzie nazionali Gioventù per l'Europa degli Stati membri (inclusi l'Islanda, il Lichtenstein e la Norvegia) hanno garantito la continuità a livello nazionale e regionale e con le reti nazionali delle organizzazioni della gioventù.
- Gli Stati membri hanno organizzato incontri di lancio nazionali o eventi mediali con l'aiuto delle agenzie nazionali.
- Informazioni elettroniche di facile approccio sul programma e i relativi stanziamenti sono già disponibili sulla base della rete Eurodesk aggiornata e facilmente adattabile. È intenzione della Commissione di estendere questo sistema a tutti gli Stati membri e di collegarlo con altre reti di informazione della gioventù a livello locale e su reti generali per le questioni europee. È in corso di attuazione un collegamento con il server Europa al fine di mettere a punto un servizio più specifico di informazioni per i giovani.

Particolare attenzione è stata dedicata alla trasmissione efficace di informazioni ai giovani svantaggiati circa il programma Gioventù per l'Europa, visto che essi costituiscono un gruppo destinatario prioritario ai sensi del programma.

La Commissione è aperta a tutti i suggerimenti che il Parlamento vorrà formulare per aiutare ad informare i giovani, in specie i giovani svantaggiati che spesso si sentono esclusi dalle iniziative europee.

⁽¹⁾ GU n. C 200 del 4. 8. 1995.

⁽²⁾ GU n. C 149 del 16. 6. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2323/95di **Nana Mouskouri (PPE)**

alla Commissione

(1° settembre 1995)

(95/C 311/85)

Oggetto: Imposta IVA sui dischi

Il disco è l'unico supporto culturale in Europa a non beneficiare dell'aliquota IVA ridotta. Ad esso si applica un'aliquota del 20 %, mentre il libro e il cinema beneficiano in media di un'aliquota del 5 % e in taluni paesi addirittura dello 0 %.

Come giustifica la Commissione una tale differenza di regime e, inoltre, intende essa porvi rimedio?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(21 settembre 1995)

La Commissione condivide il parere secondo il quale i supporti del suono e dell'immagine (dischi, CD-CROM, cassette audio, cassette video, ecc.) costituiscono importanti settori di diffusione culturale alla stessa stregua del libro, del cinema o dello spettacolo dal vivo.

Dal punto di vista dell'IVA, la differenza di trattamento tra questi vari supporti rispetto al libro e all'ingresso agli spettacoli, che beneficiano della possibilità d'applicazione di un'aliquota ridotta, non deriva dal misconoscimento della loro dimensione culturale, bensì dal fatto che la legislazione comunitaria tiene conto di un aspetto fondamentale delle politiche fiscali degli Stati membri. Infatti l'IVA, come imposta generale sul consumo, poggia su una base molto ampia, essendo le eccezioni, in forma di esenzioni o di aliquote ridotte, limitate il più possibile. Qualsiasi estensione di questi regimi di eccezione rischierebbe di ridurre il gettito dell'imposta e di moltiplicare le difficoltà pratiche di delimitazione tra le categorie di beni o servizi tassati secondo modalità diverse. È per questo che gli Stati membri la cui legislazione nazionale prevede l'applicazione di aliquote ridotte non hanno accettato di allargare il regime di favore già accordato in questo settore.

Tuttavia le disposizioni comunitarie sulle aliquote dell'IVA (comprese quelle ridotte) saranno oggetto di un esame approfondito da parte della Commissione, nel quadro degli orientamenti che essa delinea per il regime definitivo. In occasione di tale esame si terrà conto degli argomenti presentati dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2332/95di **Anita Pollack (PSE)**

alla Commissione

(1° settembre 1995)

(95/C 311/86)

Oggetto: Lavoratrici a domicilio

Visti i problemi connessi con le donne che lavorano a domicilio e percepiscono bassi salari, la Commissione ha preso iniziative o intende

1. elaborare e applicare metodi di raccolta di dati statistici e analitici sulle lavoratrici a domicilio;
2. migliorare le possibilità di accesso a programmi di formazione, assistenza per i bambini e opportunità di lavoro volti ad assicurare pari opportunità per le donne;
3. studiare misure legislative volte a identificare le disparità di trattamento verso chi lavora a domicilio al fine di realizzare una forma di protezione minima?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(3 ottobre 1995)

La Commissione è assai sensibile ai problemi dei lavoratori a domicilio, la cui grande maggioranza è costituita da donne. La Commissione ha avviato, da qualche tempo, azioni in questo settore, in particolare la stesura di una relazione sul lavoro a domicilio (pubblicata come supplemento 2/95 della rivista «Europa sociale»), nonché l'organizzazione di un seminario europeo nel marzo 1994. Il lavoro a domicilio è identificato come una pista di azione sociale nel Libro bianco sulla politica sociale.

Per quanto riguarda più in particolare i problemi sollevati dall'onorevole interrogante:

- L'indagine sulle forze di lavoro svolta da Eurostat su base annua ha preso in considerazione problemi relativi al lavoro a domicilio nel 1992. I primi risultati sono già disponibili e sono stati analizzati nella relazione sull'occupazione in Europa nel 1994.
- Nel quarto programma d'azione per la parità delle possibilità, la Commissione avvierà e incoraggerà studi, scambi d'informazioni, ricerche economiche e sociali e iniziative connesse all'occupazione, concentrandosi specificamente sul settore informale e sul lavoro atipico, compreso quello a domicilio.

Inoltre i lavoratori a domicilio possono beneficiare dei programmi del Fondo sociale europeo volti alla formazione professionale e alla creazione di posti di lavoro. La custodia delle persone a carico, figli compresi, è una spesa prevista per tutti i partecipanti/tutte le partecipanti alle azioni cofinanziate dal fondo. Le donne che lavo-

rano a domicilio hanno inoltre accesso ai programmi riservati alle donne, come ad esempio all'aspetto Now dell'iniziativa comunitaria Occupazione.

- La Commissione, nel programma d'azione sociale a medio termine (1995-1997, punto 4.1.4), si è impegnata ad adottare una raccomandazione sul lavoro a domicilio, onde incoraggiare gli Stati membri e le parti sociali a elaborare e a mettere in pratica provvedimenti volti a migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori a domicilio, che coprano, ad esempio, la durata del lavoro, nonché i problemi connessi alla salute e alla sicurezza (4.1.4). Il trattamento equo dei lavoratori a domicilio è uno degli obiettivi che la Commissione persegue con tale iniziativa.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2360/95

di Peter Crampton (PSE)
alla Commissione
(1° settembre 1995)
(95/C 311/87)

Oggetto: Trattato di Maastricht — Diritto di voto

Il Trattato di Maastricht prevede che ogni cittadino dell'Unione abbia il diritto di eleggibilità e di voto alle elezioni europee e locali, a condizione che goda dei diritti elettorali nel suo paese.

La legislazione britannica priva del diritto di voto i cittadini del Regno Unito che sono stati residenti al di fuori di tale paese per più di vent'anni. Tali cittadini si trovano quindi a non godere più del diritto di voto nel loro paese di origine.

Quali azioni può intraprendere la Commissione per garantire ai cittadini britannici privati del diritto di voto che risiedono da lungo tempo in altri Stati UE la possibilità di partecipare alle elezioni europee e locali nel loro paese di residenza?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**
(14 settembre 1995)

L'articolo 8B del Trattato CEE prevede effettivamente che ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni europee nello Stato membro in cui risiede. L'esercizio di tale diritto è subordinato a modalità specifiche da adottare da parte del Consiglio.

Per conformarsi a tale obbligo, il Consiglio ha adottato il 6 dicembre 1993 la direttiva 93/109/CEE⁽¹⁾ relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e il 9 dicembre 1994 la direttiva 94/80/CEE⁽²⁾ relativa alle modalità di esercizio degli stessi diritti alle elezioni comunali.

A norma di tali disposizioni, i cittadini del Regno Unito possono esercitare il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni comunali e alle elezioni europee nel loro Stato membro di residenza alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo. Alle elezioni europee del 1994 diverse migliaia di cittadini britannici hanno d'altronde optato per votare nel loro paese di residenza.

Dato che l'applicazione dell'articolo 8B non presuppone un'armonizzazione totale dei sistemi elettorali degli Stati membri, le condizioni a cui ciascuno di essi subordina il diritto dei propri cittadini di votare sul proprio territorio rimane di competenza nazionale.

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1993.

⁽²⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2367/95

di Brigitte Langenhagen (PPE)
alla Commissione
(1° settembre 1995)
(95/C 311/88)

Oggetto: Regolamento concernente la sicurezza della navigazione e limite di 25 miglia marine

In data 1° giugno 1984 è entrato in vigore in Germania l'articolo 52, paragrafo 1 del regolamento sulla sicurezza della navigazione. Tale articolo recita:

«Le navi passeggeri e le imbarcazioni per la pesca sportiva che non rispondono alle disposizioni del capitolo II-1 dell'allegato all'accordo del 1974/88 nonché a quanto disposto dal presente regolamento, non possono superare una distanza di 10 miglia dalla costa in presenza di un livello medio dell'alta marea».

In conseguenza di tale limitazione può avvenire che navi aventi utilità commerciale non possano più in parte essere gestite in modo redditizio.

In altri Stati membri dell'Unione europea non esistono simili restrizioni alla navigazione. Le navi degli altri Stati membri possono navigare nel Mare del Nord mantenendosi a una distanza di 25 miglia marine dalla costa, con conseguenti distorsioni di concorrenza.

1. Il regolamento suddetto e l'articolo 52 sono compatibili con il diritto europeo?
2. Cosa pensa di fare la Commissione contro le distorsioni di concorrenza?

**Risposta data dal sig. Kinnock
a nome della Commissione**
(27 settembre 1995)

L'applicazione di una distanza operativa di 10 miglia marine dalla costa per le navi in questione non è incompatibile con le normative comunitarie.

Dal momento che non esistono norme comunitarie in proposito, gli Stati membri possono imporre limiti operativi su queste particolari categorie di navi che operano in determinate regioni del loro territorio.

La Commissione ritiene che il regolamento tedesco non crei distorsioni della concorrenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2387/95

di **Roberta Angelilli (NI)**

alla Commissione

(1° settembre 1995)

(95/C 311/89)

Oggetto: Irregolarità nei finanziamenti

Fra il 9 e il 13 gennaio 1995 avrebbe avuto luogo presso gli uffici della Filas (la finanziaria della regione Lazio) un'ispezione della direzione Controllo finanziario (DG XX) che avrebbe accertato delle irregolarità in relazione alle modalità di finanziamento in relazione all'obiettivo 2 con riferimento alla rendicontazione presentata nell'ottobre 1994.

Può la Commissione far conoscere gli esiti dell'ispezione e i contenuti della relazione della DG XX?

**Risposta data dalla sig.ra Gradin
a nome della Commissione**

(25 settembre 1995)

Le ispezioni in loco effettuate dalla Commissione in relazione ai fondi strutturali si svolgono in conformità con l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio.

I risultati del controllo formano oggetto di un rapporto riservato della Commissione, un esemplare del quale viene inviato alla Corte dei Conti. I risultati del controllo vengono quindi esaminati dalla Commissione congiuntamente agli organismi responsabili dello Stato membro interessato allo scopo di individuare ogni eventuale errore, discrepanza o irregolarità.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2390/95

di **Leen van der Waal (EDN)**

alla Commissione

(1° settembre 1995)

(95/C 311/90)

Oggetto: Politica di asilo a Cipro

Di tanto in tanto vengono presentate rimostranze sul trattamento riservato dalle autorità cipriote alle domande di asilo.

1. Il caso più recente è quello di Elias Salami, un iraniano convertitosi al cristianesimo durante gli studi effettuati all'Intercollege di Larnaca, a Cipro. Non disponendo di un permesso di lavoro, il 16 giugno 1995 è stato arrestato e trattenuto al commissariato di polizia di Larnaca. Gli è stato comunicato che doveva lasciare Cipro. Temendo per la propria vita, ha preferito, avendo rinunciato alla religione musulmana, non rientrare in Iran ma recarsi in Turchia passando per Atene. La «polizia dell'immigrazione» lo ha peraltro costretto a ritornare in Iran il 21 giugno 1995. Da allora mancano sue notizie.
2. Numerosi cristiani fuggiti dall'Iraq e dall'Iran durante la guerra del Golfo per emigrare in Canada passando per Cipro sembrano aver incontrato l'opposizione dei funzionari dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i profughi.

Può la Commissione confermare queste informazioni e verificare se questo modo di procedere corrisponde alla politica del governo cipriota? Quali provvedimenti intende la Commissione adottare per modificare questa situazione, anche nella prospettiva dell'eventuale adesione di questo paese all'Unione europea?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione**

(5 ottobre 1995)

La Commissione non era a conoscenza del caso specifico menzionato dall'onorevole parlamentare. In seguito all'interrogazione ha contattato le autorità cipriote in merito al caso del signor Salami, ma non ha ancora ricevuto le informazioni richieste.

La Commissione ha inoltre interrogato Cipro sulla sua politica in materia di asilo. In risposta il governo cipriota ha messo in evidenza la propria totale osservanza degli strumenti giuridici che stabiliscono parametri di rispetto dei diritti dell'uomo accettati a livello internazionale, ivi compresa la protezione dei rifugiati. Le autorità cipriote hanno rammentato che Cipro è parte contraente della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati, completata dal protocollo del 1967. Il governo cipriota ha assicurato la completa applicazione nella legislazione nazionale dei protocolli della Convenzione in conformità con l'articolo 169 della costituzione della Repubblica di Cipro.

L'ultima decisione del consiglio di associazione Comunità europea-Cipro relativa all'apertura di un «dialogo strutturato» ha portato alla creazione di un quadro specifico per

discutere questioni di interesse comune tra cui affari locali e interni come la politica di asilo. È intenzione della Commissione seguire questa problematica più da vicino.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2428/95

di Nikitas Kaklamanis (UPE)

alla Commissione

(1° settembre 1995)

(95/C 311/91)

Oggetto: Multe inflitte a taluni trasportatori greci in Olanda

Le autorità doganali di Rotterdam hanno inflitto multe pesantissime e imposto il pagamento di accise e dazi a taluni corrieri greci che nei loro TIR trasportavano all'estero sigarette per conto di note case commerciali di Rotterdam. L'argomento addotto è stato che sui TIR erano stati apposti i sigilli della dogana di destinazione, risultati falsi, a significare che la merce era destinata all'esportazione, mentre invece essa non ha mai lasciato il territorio olandese ed è stata consegnata proprio in Olanda.

Per quale motivo le autorità doganali di Rotterdam, che dalle bolle di carico sanno certamente quali sono le ditte olandesi venditrici ed esportatrici, non intervengono presso le stesse per conoscere il vero destinatario della merce e il luogo di scarico e accertare le loro responsabilità nel presunto contrabbando, anziché coprire tali ditte o eventuali infrazioni commesse da funzionari delle dogane e multare esclusivamente l'ignaro trasportatore greco che in assoluta buona fede ha effettuato il trasporto?

È al corrente la Commissione del problema? Quale soluzione intende darvi?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(3 ottobre 1995)

La Commissione non è al corrente dei fatti menzionati dall'onorevole parlamentare.

Giova tuttavia ricordare, come norma, che le merci che circolano accompagnate da un carnet TIR devono essere presentate dal trasportatore all'ufficio doganale di destinazione. Di conseguenza la mancata presentazione delle merci all'ufficio doganale di destinazione implica il pagamento dei dazi ed altre imposizioni esigibili. D'altro canto l'apposizione di falsi di timbri sul carnet TIR per l'appuramento dell'operazione TIR costituisce una grave infrazione.

Per fare intera luce su questa situazione, la Commissione ha preso contatto con le autorità doganali dei Paesi Bassi.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2434/95

di Maartje van Putten (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1995)

(95/C 311/92)

Oggetto: Minori detenuti in Honduras

1. Sa la Commissione che in Honduras decine di minori sono detenuti in celle insieme ad adulti? Sa essa che tali minori non sono ancora stati giudicati e vengono tenuti in carcere soltanto sulla base di sospetti e che inoltre hanno denunciato violenze da parte dei compagni di cella adulti?

2. Sa la Commissione che questa situazione è incompatibile con l'articolo 37 della Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia (1990) — firmata anche dal governo honduregno — nonché con la costituzione dell'Honduras che all'articolo 122 sancisce che persone di età inferiore ai 18 anni non possono essere detenute in carcere?

3. Nel quadro delle relazioni con l'Honduras è disposta la Commissione a chiedere alle autorità honduregne delucidazioni al riguardo e a riferire al Parlamento in merito?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(29 settembre 1995)

Informata dal Parlamento che in Honduras vi sono minori detenuti in celle insieme ad adulti, la Commissione si è mossa nei confronti delle autorità honduregne al fine di ottenere informazioni esatte sui fatti. Nel contempo ha espresso la propria preoccupazione di fronte a tale situazione.

In risposta, le autorità honduregne hanno informato la Commissione che la Corte suprema dell'Honduras, a causa della mancanza di infrastrutture adeguate, si era vista obbligata ad autorizzare eccezionalmente la reclusione dei giovani in prigioni per adulti.

In seguito a tali problemi, le autorità honduregne hanno chiesto alla Commissione di cooperare al fine di migliorare le condizioni di detenzione dei minori. Attualmente la Commissione studia pertanto la possibilità d'intervenire nel settore.

Nel frattempo l'incresciosa ed eccezionale situazione è terminata e i minori sono stati trasferiti nel nuovo centro di carcerazione minorile di recente apertura. Questa informazione è stata confermata da Casa Alianza nella sua lettera aperta alla popolazione honduregna del 7 luglio 1995.

Più in generale, la Commissione sostiene già un progetto a favore dei bambini di strada, fra i cui obiettivi figurano la promozione dei diritti dell'infanzia e la denuncia delle violazioni. Il progetto viene eseguito da tre organizzazioni non governative, Casa Alianza, Compartir e Coipriden, che dispongono di grande esperienza nel settore dei problemi minorili.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2435/95

di Maartje van Putten (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1995)

(95/C 311/93)

Oggetto: Finanziamento di laboratori nel centro della «Junta Nacional de Bienestar Social»

1. È vero che nel mese di giugno 1993 la Corte suprema di giustizia dell'Honduras ha ottenuto dall'Unione europea 200 000 ECU destinati alla creazione di laboratori in un centro per l'infanzia della «Junta Nacional de Bienestar Social»?

2. Può dire la Commissione che cosa esattamente è stato finanziato con i fondi di cui sopra?

3. È vero che una parte di questi aiuti è già stata assegnata, ma non è chiaro a chi esattamente, e che la parte restante si trova ancora su un conto bancario?

4. È disposta la Commissione a rivedere con le competenti autorità honduregne la destinazione di tali aiuti per verificare che vengano effettivamente utilizzati per migliorare le condizioni di detenzione dei minori in Honduras?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(26 settembre 1995)

La Commissione, consapevole della necessità di sostenere i programmi a favore dell'infanzia nell'Honduras, aveva già approvato nel 1993 un progetto in tal senso.

Tuttavia i cambiamenti registratisi nel paese e una richiesta presentata dalle autorità honduregne per ottenere una cooperazione specifica a favore dei delinquenti minorenni hanno indotto la Commissione a riesaminare il progetto iniziale per adattarlo più opportunamente alle nuove priorità del paese.

È in corso pertanto una missione di esperti per discutere con le autorità honduregne un riorientamento del progetto a favore dei delinquenti minorenni, al fine di migliorare le loro condizioni di detenzione.

Come di consuetudine per tutti i progetti, la delegazione in America centrale e la Commissione a Bruxelles seguono attentamente lo svolgimento del progetto in corso.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2443/95

di Peter Crampton (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1995)

(95/C 311/94)

Oggetto: Comitati di consulenza cui ricorre la Commissione

Può la Commissione compilare un elenco di tutti i comitati di consulenza, gruppi di esperti e organismi analoghi di cui attualmente si avvalgono le istituzioni dell'Unione europea?

Qualora sia possibile, può comunicare un elenco di tali comitati/gruppi indicante ciascuna Direzione generale e/o commissario cui forniscono resoconti?

**Risposta data dal sig. Santer
a nome della Commissione**

(18 settembre 1995)

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a riferirsi all'elenco dei comitati riportato nell'allegato alla parte I della sezione III del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1995 ⁽¹⁾. La Commissione non dispone, per il momento, di un elenco più dettagliato dei comitati in questione.

⁽¹⁾ GU n. L 369 del 31. 12. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2459/95

di Carole Tongue (PSE)

alla Commissione

(1° settembre 1995)

(95/C 311/95)

Oggetto: Tassazione spagnola sui detentori non residenti di proprietà

Ai residenti britannici che detengono una proprietà in Spagna è stato chiesto quest'anno di versare in complemento a un'imposta patrimoniale sul valore della proprietà (che essi hanno versato per vari anni) una nuova forma di

imposta sul reddito, che pare essere basata su un reddito immobiliare teorico di cui essi in realtà non godono. È la Commissione al corrente di questa forma di doppia tassazione e ritiene che essa sia appropriata in tali circostanze?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(13 settembre 1995)

La Commissione è al corrente del regime di imposizione spagnolo cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, che è del resto già in vigore da diversi anni, ma la cui applicazione è stata rafforzata dalle autorità spagnole a partire dal 1992.

Secondo la legislazione fiscale spagnola il reddito imponibile di un bene immobiliare occupato dal proprietario stesso è stimato al 2% (con qualche aggiustamento) del valore catastale del bene. Questa norma si applica in modo identico sia alle persone che risiedono in Spagna sia ai non residenti.

Per quanto riguarda il tasso di imposizione, quest'ultimo è fissato forfettariamente al 25% per le persone che non risiedono in Spagna mentre per i residenti esso coincide con il tasso marginale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche applicato al reddito totale imponibile.

Questo diverso trattamento in materia di tasso di imposizione è dovuto alla concezione fiscale, riconosciuta a livello internazionale e applicata dalla maggior parte degli Stati membri, secondo la quale i contribuenti residenti sono tassati sulla base del loro reddito mondiale e quelli non residenti soltanto su quella del reddito avente la sua fonte nel paese. Dato poi che i tassi dell'imposta spagnola sul reddito variano, in funzione del livello del reddito, dal 18% al 56%, il tasso forfettario del 25% applicato ai non residenti non sembra eccessivo.

Per quanto riguarda l'argomentazione dell'onorevole parlamentare secondo la quale non si tratterebbe di un reddito reale per il contribuente, la Commissione fa osservare che l'imposta sul reddito è di competenza degli Stati membri e che conseguentemente questi ultimi sono liberi di determinarne le modalità di applicazione. A tale riguardo si può comunque osservare che anche altri Stati membri (come ad esempio il Belgio, l'Italia e i Paesi Bassi) considerano che l'occupazione di un bene immobiliare da parte del proprietario stesso dà luogo ad un reddito imponibile.

Per quanto riguarda la questione se il regime di imposizione di cui trattasi possa costituire un'infrazione, la Commissione ritiene che tale non sia il caso nello stato attuale del diritto comunitario. Né d'altronde si dovrebbe trattare di un caso di doppia imposizione dato che, secondo le convenzioni fiscali in vigore tra gli Stati membri, il reddito che proviene da un bene immobiliare è sempre esclusivamente tassabile nello Stato membro in cui questo bene è situato.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2474/95

di Edward Kellett-Bowman (PPE)

alla Commissione

(1° settembre 1995)

(95/C 311/96)

Oggetto: Direttiva CE sui viaggi organizzati

Vuole dire la Commissione quale azione intende intraprendere contro i governi di Grecia, Spagna e Italia per il mancato adempimento, da parte di questi Stati, della direttiva CE sui viaggi organizzati e quando la Commissione prevede che questi governi diano piena attuazione alla direttiva?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(2 ottobre 1995)

Alla scadenza del termine per il recepimento della direttiva 90/314/CEE, la Commissione ha avviato la procedura di infrazione prevista dall'articolo 169/CE contro gli Stati membri che non hanno comunicato le misure di recepimento (Grecia, Spagna, Irlanda, Italia).

Nel frattempo la Spagna e l'Italia hanno comunicato alla Commissione le misure di recepimento prese. Esse sono attualmente all'esame della Commissione.

La Grecia e l'Irlanda non hanno ancora comunicato le misure di esecuzione. La procedura di infrazione è allo stadio di parere motivato.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2487/95

di Bernd Lange (PSE)

alla Commissione

(6 settembre 1995)

(95/C 311/97)

Oggetto: Voce B3-4110 del bilancio delle Comunità europee — Contributi finanziari alle organizzazioni non governative per l'attuazione di iniziative volte all'inserimento dei migranti

Il termine «migrante» utilizzato nel bilancio comunitario comprende: tutti i soggetti che hanno lasciato il territorio dello Stato di cui hanno la cittadinanza per stabilirsi, provvisoriamente o stabilmente, nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea (con la sola eccezione dei turisti, degli studenti e categorie analoghe); gli stranieri appartenenti a categorie talora definite come «minoranze etniche»; le persone immigrate che hanno successivamente acquistato la cittadinanza dello Stato membro in cui risiedono e i loro figli, talora definiti «migranti di seconda

generazione»; i soggetti designati come «profughi» e «zingari».

Comprende tale nozione di «migranti» anche i cittadini dell'Est emigrati tardivamente nella Repubblica federale di Germania? In caso negativo, per quali motivi?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(3 ottobre 1995)

Fino a poco tempo fa la Commissione si è basata sul principio secondo cui i provvedimenti a favore di migranti di origine etnica tedesca, di ritorno in Germania («Aussiedler» e «Spätaussiedler»), non potevano essere prescelti per un contributo finanziario nell'ambito della linea di bilancio B3-4110. Infatti l'iniziativa comunitaria Horizon, varata nel 1990⁽¹⁾, aveva lo scopo di promuovere l'integrazione socio-economica di popolazione di questo genere («Ponti») in Grecia, nonché «Aussiedler» e «Spätaussiedler» in Germania). Occorreva quindi evitare i doppioni.

Due fattori hanno però indotto la Commissione a riesaminare tale posizione. Anzitutto i gruppi interessati e i criteri di selezione dell'aspetto Horizon della nuova iniziativa comunitaria Occupazione⁽²⁾ sono stati modificati. Inoltre, da qualche mese, la Commissione riceve un numero sempre maggiore di richieste di contributo finanziario per progetti destinati a supportare tali gruppi, in particolare «Aussiedler» e «Spätaussiedler». La Commissione pertanto è ormai disposta a prendere in considerazione progetti a favore di tali gruppi nei limiti delle disponibilità finanziarie.

⁽¹⁾ GU n. C 327 del 29. 12. 1990, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 180 dell'1. 7. 1994, pag. 36.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2497/95

di Peter Truscott (PSE)

alla Commissione

(7 settembre 1995)

(95/C 311/98)

Oggetto: Forniture di armi alla Nigeria da parte di società del Regno Unito

Può la Commissione effettuare con urgenza accertamenti su presunte forniture di armi da parte di aziende britanniche al regime militare nigeriano, in violazione dell'embargo decretato dall'Unione europea nel dicembre 1993?

Secondo le informazioni disponibili, alcune aziende britanniche avrebbero fornito armamenti di vario tipo, fra cui obici, mortai, carri armati, missili e attrezzature da utilizzare per il controllo di sommosse, violando in questo modo l'embargo decretato degli Stati membri dell'Unione europea. Le commesse in questione sarebbero circa 30.

Può la Commissione chiarire inoltre se il governo del Regno Unito è a conoscenza di tali presunte violazioni dell'embargo e viene dunque meno all'obbligo internazionale di farlo rispettare?

È d'accordo la Commissione sul fatto che qualsiasi violazione dell'embargo sulle forniture di armi alla Nigeria comprometterebbe gravemente la politica di difesa e sicurezza comune dell'Unione europea e richiederebbe pertanto un intervento immediato contro lo Stato membro responsabile della violazione?

**Risposta data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione**

(29 settembre 1995)

La Commissione ha appreso, dal rapporto dei gruppi parlamentari per i diritti umani del Regno Unito del giugno 1995, che un certo numero di licenze è stato rilasciato dalle autorità del Regno Unito per la vendita di armi alla Nigeria.

Come afferma giustamente l'onorevole parlamentare, il 2 dicembre 1993 l'Unione europea ha pubblicato un promemoria contenente numerose misure restrittive da applicare alla Nigeria, fra cui «l'imposizione di un esame caso per caso, con la prospettiva di un rifiuto, per tutte le nuove licenze di esportazione di materiali utilizzati a scopo di difesa». Tali misure non sono però vincolanti per gli Stati membri.

La questione non è però di competenza della Commissione, che non può pertanto avviare un'inchiesta sulle presunte vendite di armi.

La Commissione teme comunque che la misure vigenti possano non essere applicate con sufficiente rigore e pertanto ha recentemente proposto che le misure adottate nel dicembre 1993 vengano riprese in una posizione comune sulla Nigeria, vincolante sul piano giuridico.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2501/95

di Amedeo Amadeo (NI)

alla Commissione

(15 settembre 1995)

(95/C 311/99)

Oggetto: Ambiente

In considerazione del grosso sforzo che l'Unione europea sta compiendo in tutti gli Stati membri a favore della tutela dell'ambiente, preso atto della relazione della Corte dei Conti italiana sull'attività svolta dal ministero dell'Ambiente nell'ultimo anno, preoccupato dell'aumentare dei residui di bilancio malgrado i tagli che dal 1991 sono stati apportati alle risorse del ministero competente (da 867 miliardi nel 1991 a 441 miliardi nel 1994) e considerando che a

fine 1994 i residui di bilancio complessivi erano di 3 636 miliardi, di cui il 48,5 % (pari a 1 764 miliardi) rappresentati da residui di stanziamento, con un aumento del 5,2 % rispetto all'anno precedente;

Si chiede alla Commissione un intervento perché verifichi le motivazioni di tali mancate spese e studi un sistema di controllo che impegni in questo campo tutti gli Stati membri.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(25 ottobre 1995)

La Commissione non è competente per trattare il problema posto; esso è di competenza esclusiva delle autorità nazionali responsabili.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2505/95

di Amedeo Amadeo (NI)

alla Commissione

(15 settembre 1995)

(95/C 311/100)-

Oggetto: Tossicodipendenza (ecstasy)

Un fenomeno molto preoccupante, ma che sta assumendo dimensioni sempre più grandi nelle discoteche italiane e fra i giovanissimi, è l'uso dell'ecstasy.

Si chiede all'Osservatorio europeo delle droghe e della tossicodipendenza di fornire dati relativi all'origine e alla composizione di questo nuovo stupefacente, di appurare se è vero che questa droga è in libera vendita in discoteche e body centers e se è possibile pubblicare indicazioni statistiche sulla portata del fenomeno.

Si invita altresì la Commissione, sulla scorta di tali informazioni, ad adottare misure atte ad impedire la vendita illegale di questa sostanza e a smantellare il traffico di questo stupefacente.

**Risposta data dalla sig.ra Gradin
a nome della Commissione**

(6 ottobre 1995)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-2032/95 dell'onorevole Happart (1).

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2506/95

di Amedeo Amadeo (NI)

alla Commissione

(15 settembre 1995)

(95/C 311/101)

Oggetto: Tubercolosi

Negli ultimi tempi la stampa italiana e internazionale, e soprattutto le riviste mediche specializzate, tornano a parlare con insistenza di tubercolosi, che in alcuni casi è ridiventata malattia endemica.

In considerazione dell'importanza del problema si ritiene utile che la Commissione prenda in esame la possibilità di studiare i dati epidemiologici e si chiede che essa valuti se effettivamente c'è stato negli ultimi anni un aumento della tubercolosi negli Stati membri e predisponga un'iniziativa di vigilanza (osservatorio) e di prevenzione coordinata e armonizzata dall'Unione europea e valida per tutti gli Stati membri.

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(2 ottobre 1995)

La Commissione conosce l'importanza del problema posto della recente recrudescenza dell'incidenza dei casi di tubercolosi in un certo numero di Stati membri. Secondo le informazioni a carattere epidemiologico a sua disposizione, questa recrudescenza riguarderebbe essenzialmente le popolazioni migranti. Tuttavia occorre interpretare con prudenza queste cifre in progressione che possono spiegarsi con il nuovo interesse suscitato da questa malattia, che si è tradotto in una migliore registrazione dei casi, tanto più che la definizione dei casi non è la stessa dappertutto. Comunque sia, attualmente, non esiste sorveglianza della tubercolosi organizzata sul piano comunitario. Pertanto, nella sua comunicazione relativa all'AIDS e ad altre malattie contagiose (1), la tubercolosi figura in buona posizione tra le malattie per le quali sono previste misure specifiche a livello comunitario. Peraltro il progetto di decisione del Parlamento e del Consiglio mirante all'adozione di un programma comunitario corrispondente, in corso di discussione, ne è la prova. La Commissione non mancherà di avviare azioni in materia, sia nel quadro di detto programma comunitario in seguito a proposte future emananti da esperti degli Stati membri, sia nel quadro delle attività delle reti di sorveglianza delle malattie contagiose in Europa che formeranno oggetto di una comunicazione e di una proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio.

(1) Doc. COM(94) 413 def.

(1) Si veda pag. 29 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2543/95**di Leonie van Bladel (PSE)****alla Commissione***(12 settembre 1995)**(95/C 311/102)*

Oggetto: Partecipazione dell'Unione europea alle celebrazioni per i 3 000 anni di Gerusalemme

Può la Commissione confermare la notizia secondo cui l'Unione europea non avrebbe intenzione di partecipare alle celebrazioni per il 3 000° anniversario della fondazione della città di Gerusalemme?

In caso affermativo, può la Commissione spiegare la sua posizione e in particolare precisare i motivi che l'hanno indotta a tale decisione, tenendo conto, tra l'altro, della maggiore apertura praticata sin dal 1967 a Gerusalemme nei confronti delle religioni mondiali?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(2 ottobre 1995)

In realtà gli ambasciatori dell'Unione europea non hanno partecipato all'inaugurazione delle celebrazioni per i 3 000 anni di Gerusalemme. La Commissione condivide la linea seguita dagli Stati membri.

Il carattere unilaterale ed esclusivamente israeliano delle celebrazioni per i 3 000 anni di Gerusalemme non riflette adeguatamente il pluralismo religioso ed etnico della città e risulta in contrasto con la posizione espressa in molte risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU ⁽¹⁾ nelle quali si riprovavano i tentativi di Israele di modificare lo status della città in seguito all'annessione della parte orientale dopo la guerra del 1967. Contraddice inoltre la posizione dell'Unione europea, che è rimasta immutata dai

tempi della dichiarazione del Consiglio europeo di Venezia del 1980:

«I Nove riconoscono il ruolo particolarmente importante che la questione di Gerusalemme riveste per tutte le parti in causa. I Nove sottolineano che non accettano alcuna iniziativa unilaterale che abbia per obiettivo quello di cambiare lo status di Gerusalemme . . .»

(¹) Fra cui le risoluzioni 242, 252, 267, 298, 476 e 478.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2606/95**di Jesús Cabezón Alonso (PSE)****alla Commissione***(27 settembre 1995)**(95/C 311/103)*

Oggetto: Investimenti strutturali in Cantabria

Può la Commissione fornire informazioni in merito agli investimenti a titolo dei fondi strutturali destinati al cofinanziamento di progetti da realizzare nel parco naturale di Cabárceno, nella Comunità autonoma di Cantabria (Spagna)?

I suddetti investimenti sono conformi alle condizioni fissate dai regolamenti che disciplinano i fondi strutturali?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(19 ottobre 1995)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

RETTIFICHE

**Rettifica all'interrogazione scritta E-1462/95 di José Barros Moura (PSE) alla Commissione
(22 maggio 1995)**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 222 del 28 agosto 1995)

(95/C 311/104)

A pagina 77, la prima interrogazione deve leggersi come segue:

«Quali provvedimenti intende adottare la Commissione per contrastare le esportazioni illegali di residui tossici e pericolosi all'interno dell'UE come è accaduto nel caso dell'impresa tedesca GRUNIG che, all'uopo, si è servita dei suoi impianti di Bragança?»
